

**Legislatore,
Cavaliere dalla triste figura**



Alessandro Bondi

Alessandro Bondi

Legislatore,
cavaliere dalla triste figura.

Sul diritto penale del lavoro, la
responsabilità degli enti, la legislazione

Urbino University Press
2019

ISBN 978-88-31205-02-3

In copertina

Illustrazione di Ramón Fernández Palmeral

Per gentile concessione della Fundación

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

<https://bit.ly/39xUMVX>

Edizione a cura di

Sebastiano Miccoli

Sommario

Introduzione. Per chi sa poco del diritto penale ed è felice lo stesso	p. 7
Parte prima. Fatti Diritti Processi	p. 11
1.1. Per dire tutto si dirà poco	p. 12
1.2. Refusi e numeri	p. 16
1.3. Numeri e infortuni	p. 19
1.4. Infortuni e statistiche	p. 20
1.5. Statistiche e metodologia	p. 23
1.6. Metodologia e criminologia	p. 25
1.7. Criminologia e politica	p. 28
1.8. Politica e verità	p. 31
1.9. Verità e norma	p. 32
1.10. Norma e diritti	p. 34
1.11. Diritti e giurisdizione	p. 35
1.12. Giurisdizione e lavoro	p. 35
1.13. Lavoro e Costituzione	p. 37
1.14. Costituzione ed Europa	p. 39
1.15. Europa e Italia	p. 43
1.16. Italia e visioni	p. 53
1.17. Visioni e missioni	p. 56
1.18. Missioni e tecnica	p. 58
1.19. Tecnica e legislazione	p. 59
1.20. Per dire poco, si è detto troppo	p. 63
Parte seconda. Le norme	p. 65
2.1 Sull'uso delle norme	p. 67

2.2 Su Costituzione, tecnica legislativa, diritto penale	p. 68
2.3 La Costituzione della Repubblica italiana	p. 72
2.4 Su codice penale, giurisprudenza, democrazia	p. 108
2.5 Il codice penale italiano (estratti)	p. 123
2.6 Sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	p. 207
2.7 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (estratti)	p. 213
2.8 Sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	p. 345
2.9 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica, a norma del- l'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)	p. 348
2.10 Sul decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758	p. 372
2.11 Decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 (estratti)	p. 376
2.12 Sulle norme e sulle corti di giustizia nazionali e sovranazionali	p. 379
2.13 Sul Trattato di Lisbona	p. 383
2.14 Trattato sull'Unione Europea (estratti)	p. 387
2.15 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (estratti)	p. 406
2.16 Protocolli ai Trattati sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione Europea (selezione)	p. 447
2.17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	p. 473
2.18 Sulla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	p. 485
2.19 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	p. 487
2. 20 Protocolli alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (selezione)	p. 504

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

Elenco abbreviazioni p. 515

Bibliografia - Fonti p. 519

Alessandro Bondi

INTRODUZIONE
PER CHI SA POCO DEL DIRITTO PENALE
ED È FELICE LO STESSO*

Il diritto penale è tutto nel suo nome: pena gestita dal diritto.

Il diritto penale è crudele: ne soffre la libertà dell'uomo.

Il diritto penale è presuntuoso: dice la sua in casa di altri diritti.

Il diritto penale è tanto altro e, soprattutto, è pigro. Parte solo quando altri gestori sociali hanno fallito; si affida alla grammatica unica del codice penale per scrivere storie chiamate reati; il suo partire e il suo arrivare pretende politica sociale bilanciata da garanzie non solo individuali. Almeno così dovrebbe essere.

Chi legge di diritto penale dovrebbe sapere di questa pigrizia. E farsi coraggio. La compagnia non è sempre delle migliori: la politica ama un diritto armato di pena; i media sociali l'invocano. Per capire le introversioni del diritto penale bisogna conoscere il fenomeno con cui interagisce; descrivere il fatto, leggere i giornali, respirare i tribunali, seguire il Parlamento. E avere un metodo.

Il sistema penale è razionalizzato in teorie che alimentano la sua dogmatica, scienza che usa principi intesi come elementi per ottimizzare e garantire l'agire sociale nei confronti della persona. La sommatoria di fatti che creano un allarme sociale costituisce il fenomeno deviante che la criminologia apprende, etichetta, diagnostica e consegna al diritto penale, solo se altro strumento della politica criminale non risulta almeno di pari efficacia. Quando arriva

* Questo scritto è parte di altro studio sulla legislazione penale e riprende la relazione dell'Autore presentata al convegno dell'Osservatorio Olympus, *La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali*, Urbino 14 novembre 2014, pubblicato sui Working papers di Olympus 44/2015, 47-67. Cercando di valorizzare la versione digitale in formato aperto e gratuito della Urbino University Press, aggiornamenti minori si succederanno nel tempo.

Questo lavoro è dedicato a Piccolo e alla sua Mamma, a Holly e alla sua famiglia. Sono la mia famiglia.

al diritto penale, molta scienza è già stata chiamata a valutare il fenomeno; molti occhi hanno visto con prospettive diverse quel che ha messo in allarme la società. Di nuovo, almeno così dovrebbe essere.

Se la lettura del diritto penale non è per svago o per punizione, ma per studio o lavoro, si presti cautela. Le quotidiane debolezze di questo diritto non devono far dimenticare il suo rigore, la sua forza, la sua storia. Reprimere, prevenire, risocializzare infliggendo sofferenza: questa è in fondo la pena gestita dal diritto per governare la sicurezza senza annullare le libertà. Un'utopia o più semplicemente una pazzia; sentimento e ragione di una società che si è assuefatta all'idea di libertà dell'uomo senza sapere se esista veramente una libertà che, affrancata da società e biologia, possa reclamare diritti e doveri. Diritti e doveri di cui lo Stato dosa cessioni coscienti, mentre quelle incoscienti precipitano nel buco nero dei big data raccolti dalle reti informatiche. Eppure, nel diritto in genere – e in quello penale in particolare – c'è arte e scienza, umanità e logica che danno un senso a questa pazzia. E c'è un sistema che richiama il metodo invocato.

Il diritto penale della sicurezza nel lavoro non fa eccezione. È frammento del sistema. Presuppone la conoscenza dei principi di parte generale, mentre si avventura nelle pieghe dell'attività lavorativa cercando un bilanciamento tra l'esigenza di garantire il lavoro, l'incolumità e la salute dei lavoratori e di chi entra in contatto con il mondo del lavoro. Il sistema del lavoro è, perciò, sempre più un sistema fondato sulla prevenzione che, dai precipitati legislativi degli anni Settanta, oggi intreccia procedure e finalità che definiscono un'organizzazione partecipata nella gestione del rischio-lavoro. Un discorso complicato nei propositi, oltre che nei risultati, perché complesso è il sistema di relazioni umane che trovano nel lavoro un moltiplicatore d'interessi spesso in conflitto.

Dunque, nello scritto si troverà sistema, empiria, norma, giurisprudenza, legislazione, prospettive, sviluppati con paragrafi in sequenza: in cui l'ultimo termine del titolo richiama il primo del seguente per sottolineare la stretta concatenazione di un viaggio che tocca tecnica e politica criminale, anche riprendendo fatti urlati dalla stampa. La velleitaria idea di offrire un metodo che illustri il sistema, cercherà punti di riferimento e ripetizioni di concetti per uno sviluppo del pensiero che non sia solo orizzontale ma anche

verticale, ossia, non solo accumulo di nozioni ma anche ragionamenti che permettano di acquisire qualche competenza, oltre che conoscenza. Il visore del metodo vorrebbe prestarsi ad approfondimenti offrendo una sorta di Augmented Reality: una realtà aumentata per suggerire quant'altro si può trovare nel viaggio tra il reale e il virtuale di fatti imbrigliati da disposizioni penali.

Infine, immancabile e immarcescibile, la nota sulle note. Sono aiuto e sofferenza di chi legge e di chi scrive un testo scientifico. Ormai le note di una pubblicazione non possono concorrere in quantità con le informazioni senza troppi controlli che imperversano nel WEB. È giocoforza che il discorso punti su una qualche particolarità e, soprattutto, su un atteggiamento tra i tanti possibili. Qui si suggerisce che le note siano sbirciate, non ignorate, senza essere prese troppo sul serio. La nota è una scommessa. A volte è una pudica spiegazione del testo; a volte è selezione ingiusta di quanto scritto sul tema da dottrina e stampa che hanno accompagnato la pena nei fatti della vita.

Alessandro Bondi

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

Parte prima

Fatti Diritti Processi

«Se per caso quei signori volessero sapere chi è stato il valoroso che li ha ridotti in quello stato, la signoria vostra gli dirà che è stato il famoso don Chisciotte della Mancha, il quale con altro nome si chiama il Cavaliere dalla Triste Figura»¹

1.1 Per dire tutto si dirà poco

«Ma la duchessa gli disse di sedersi da governatore e di parlare da scudiero»².

Così ammoniti, ecco di cosa, di come, di quanto si *dirà*.

Si *dirà* di soggetti, iniziando da chi svolge una funzione istituzionale, popolare tra i giuristi che la interpretano e i cittadini che la vivono: il legislatore.

Si *dirà* di condotte, concentrandosi su un'attività che vorrebbe essere anch'essa popolare, almeno per i cittadini che lo cercano: il lavoro.

Così facendo, si *dirà* di una funzione rivolta a un'attività: di legislazione che crea regole, non solo descrittive e prescrittive ma anche performative, perché *fanno qualcosa dicendo qualcosa*³.

Non si *dirà*, invece, dei tanti modi d'intendere l'istituzione, la funzione, il lavoro. Per questo, dizionario e uso comune basteranno.

E per non *dire* dell'umano mondo, si punterà su due corpi norma-

¹ M. CERVANTES SAAVEDRA, *Don Chisciotte della Mancha*, a cura di B. Troiano e G. Di Dio, Newton Compton Editori, 2011. pos. 3095/18957 del formato Kindle cui, se non diversamente specificato, si farà riferimento citando opere in versione digitale.

² CERVANTES, cit. nt 1, pos. 13628/18957.

³ L'espressione è di J. L. AUSTIN, *Come fare cose con le parole (How to Do Things with Words)*, tradotto da Carlo Penco, Marietti, 2017. Austin individuerà, in seguito, enunciati con una componente *locutoria*, *illocutoria*, *perlocutoria*. Al di là di distinzioni che meritano altro luogo, miglior referente, e un glossario, quel che qui interessa è l'individuazione di un momento intenzionale, causativo, oltreché descrittivo, di alcune espressioni giuridiche che si sottraggono a un giudizio di verità e falsità.

tivi che, raccogliendo il testimone delle fattispecie contravvenzionali raccolte negli anni Cinquanta⁴, oggi definiscono un sistema preventivo partecipato della sicurezza del lavoro – intesa come salute e incolumità *nel* lavoro e *dal* lavoro⁵ – in un contesto di armonizzazione europea tanto peculiare nell’individuare responsabilità penale e para-penale, quanto esemplare nel mostrare gli affanni della legislazione in genere: il d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. n. 231/2001.

Un limite autoimposto che lascia a margine la questione dell’igiene e delle malattie professionali (ad. es. art. 590 ult. comma c.p.), così come la possibilità di costituire indice di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis/3 n. 3 c.p.)⁶. Limite che impedirà di *dire* a sufficienza – ma non di ignorare – i delitti del codice penale dedicati a eventi e pericoli rappresentati da infortuni sul lavoro, giacché esprimono un centro di responsabilità penale *autarchico* (art. 437, 449, 451c.p.); a suo tempo integrato per via giurisprudenziale con un generico dovere di sicurezza (art. 2087 c.c.); ancora accidentale nella tipizzazione (artt. 589/2, 590/3 c.p.) e senza l’assillo – da direttiva europea – di definire un’organizzazione partecipata del debito di sicurezza.

Capiterà, infine, di *mal dire* del diritto introdotti dal *buon dire* di Cervantes: Don Chisciotte d’ideali quanto mai concreti che hanno offerto a questo studio altra ragione che non fosse brama di *mulini a vento* o faticosa gestione di note⁷, per l’esercizio normativo

⁴ Tra i tanti: dPR 27 aprile 1955 n. 574 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); dPR 7 gennaio 1956 n. 164 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni*); dPR 9 aprile 1959 n. 128 (*Norme di polizia delle miniere e delle cave*).

⁵ V. oltre § 12 Giurisdizione e lavoro.

⁶ In tal modo, si circoscrive l’argomento ai soli infortuni sul lavoro. Igiene e malattie professionali sono infatti escluse dall’ambito applicativo degli artt. 589/2 c.p. e 590/3 c.p. Igiene e malattie professionali sono invece comprese e punite a querela di parte dall’art. 590 ultimo comma c.p. Sul punto, con riferimenti a interpretazione *in malam partem*, anche con riferimento alla nozione ibrida di malattia-infortunio offerta dalla giurisprudenza v. D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in F. CURI et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, Giappichelli, 2019, 3–34: 14.

⁷ «Sono pigro e restio a cercare autori che dicano quello che io riesco a dire senza di loro [se poi sentiste la mancanza di questi autori] non dovrete far altro che cercare un libro che li citi tutti dalla A alla Z [riportando] il medesimo abbecedario nel

vostro libro [...]. E nel caso in cui quel lungo elenco di autori non servisse ad altro, darà almeno immediata autorevolezza al libro; e potrete star certo che non ci sarà nessuno che verificherà se ve ne siete servito o meno, non guadagnandoci nulla nel farlo» (CERVANTES, cit. nt 1, pos. 437, 482/18957). A parte l'insoddisfatta aspirazione all'ozio, null'altro si può ovviamente condividere con Cervantes. È il carattere generale del tema, la mole delle fonti, le scadenze, l'umana limitatezza che detta la misura di queste note che molto hanno ignorato del passato e del presente.

Sui lavori preparatori il d.lgs. n. 81/2008: Convenzione Urbino-ISPEL (2008) BONDI/GA. MARRA/MONACO/POLIDORI (2008), *Relazione illustrativa*, con contributi di BARBONI, *L'analisi dei dati empirici in funzione della prevenzione dei reati collegati agli infortuni sul lavoro*, 1317; 1032; BRUNELLI (2008), *I soggetti attivi del reato e la delega di funzioni*, 1307; FIORE (2008), *Il ruolo del diritto penale in un sistema integrato di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Riflessioni preliminari (e minime) sul metodo della riforma*, 1237; GA. MARRA – POLIDORI (2008), *Legge delega. Soggetti, contenuti e prospettive*, 1261; POLINI (2008), *La sicurezza sul lavoro e la normativa comunitaria*, 1036; RODRIGUEZ – MENDEZ (2008), *L'esperienza spagnola*, 1254; SCHNEIDER (2008), *L'esperienza francese*, 1224; TOMASSINI (2008), *Gestione del rischio e responsabilità penale nelle decisioni della Corte di cassazione*, 1260; VOLK (2008), *L'esperienza tedesca*, 1247.

Sul d.lgs. n. 81/2008 e in materia di "caporalato": G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Jovene, 2008. M. ARENA – S. CUI, *I reati sul lavoro: sicurezza e igiene del lavoro, nuovo reato di «caporalato», tutela e libertà del lavoratore risarcimenti*, Giuffrè editore, 2012. M. CATENACCI, *Responsabilità dell'ente e compliance aziendali: un'indagine statistica*, in «DPC» (17 novembre 2014). D. CASTRONUOVO et al., *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, G. Giappichelli, 2019. B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *ED Annali*, vol. X, 2017. A. GIULIANI, *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015. G. MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in «Olympus» (2012) 8. G. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, G. Giappichelli, 2009. A. DI MARTINO, «Caporalato» e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, in «DPC Fasc» (2015) 2, 106–126. V. MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in «Lav. Previd. Oggi» (2010) 1. M. PALA, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, *www.altalex*. P. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del D.LGS n. 81/2008 dopo il jobs act*, Aras, 2017. E. PAVANELLO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico. Societas publica delinquere potest*, Padova University Press, 2011. I. SCORDAMAGLIA, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, in «DPC» (5 febbraio 2015). L. ZOPPOLI – P. PASCUCCI – G. NATULLO (Edd.), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori: commentario al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81: aggiornato al D. lgs. 3 agosto 2009, n.*

106, IPSOA, 2. ed 2010. Di quest'ultima opera, trattandosi di un testo integrato a commento del d.lgs. 81/2008, si citano in forma abbreviata solo gli Autori e le pagine delle analisi che hanno offerto prospettive e intersezioni penalistiche: ZOPPOLI, 3; TROJSI, 15; NATULLO, 37; STOLFA, 52; MONDA, 92; PASCUCCI, 101, 200; STOLFA, 249; BRUNELLI, 276; GENITO, 293; DI CASOLA, 300; DE ROSSI/D'ALTERIO, 313; AMATO, 326; PASQUARELLA, 352; MONDA, 393; LAZZARI, 414; ANGELINI, 456; CAMPANELLA, 475; GUADANO, 536; BONDI, 548; MARRA, 581; DOVERE, 607; ANDREANI, A./PASCUCCI, 642; ARGANESE, 667; ANDREANI, A./ANDREANI, M., 683; RAPUANO, 694; MARTUFI, 707; MARINI, 725.

Sul d.lgs. n. 231/2001: A. AGNESE, *Il Modello organizzativo per i reati ambientali*, in «Riv. 231» (2015) 3, 145. E. M. AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone – Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. RONCO (Ed.), *La legge penale: fonti, tempo, spazio, persone*, Zanichelli, 2010. A. BAUDINO et al., *Modelli di organizzazione e responsabilità sociale dell'impresa: il rating di legalità, tra realtà, buoni propositi ed utopia*, in «Riv. 231» (2014) 1.; A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *ED Annali*, vol. II, 2008, 1–105; R. BORSARI (Ed.), *Responsabilità da reato degli enti: un consuntivo critico*, Padova, Padova University Press, 2016; M. CARDIA, *I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani*, in «RASE» (2010), 167; F. CONSORTE – T. GUERINI, *Reati associativi e responsabilità degli enti: profili dogmatici e questioni applicative*, in «RASE» (2013), 265; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, 2012; P. DI GERONIMO, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziale e valorizzazione della teoria organica*, in «RASE» (2010), 163; D. FONDAROLI – C. ZOLI (Edd.), *Modelli organizzativi ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, G. Giappichelli, 2014; Anche di quest'ultima opera, trattandosi di una raccolta, si citano in forma abbreviata solo gli autori e le pagine che hanno offerto intersezioni e proiezioni penalistiche: GIUNTA, 1; ZOPPOLI, 12; GRAGNOLI, 27; PASCUCCI, 42; NATULLO, 52; BERTON, 60; VINCIERI, 72; PAONESSA, 87; POLI, 98; MAINARDI, 107; VILLA, 122; CURI, 138; FONDAROLI, 171; TORDINI CAGLI, 181. A. IANNINI, *L'impresa e la crisi economica: analisi e prospettive alla luce delle proposte di modifica della 231/2001*, in «RASE» (2011), 187; P. ICHINO, *Come il metodo sperimentale può contribuire al progresso del diritto del lavoro*, in «Riv It Lav» (2011), 393; G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo: riflessioni alla luce del corporate manslaughter*, Giappichelli, 2009; G. LANCELLOTTI – F. LANCELLOTTI, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: uno scudo processuale per le società e gli enti*, Giappichelli, 2011; S. MANACORDA, *Il decreto 231 tra organizzazione, qualità ed etica aziendale*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in «RASE» (2012), 29; V. MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in «RASE» 2001 (2008), 107–117; A. PESENATO – E. PESENATO, *Organismo di vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex DLGS 231/2001: applicazione per società non quotate e*

di fatti che non di rado hanno obbligato a scegliere tra il lavoro e la sicurezza di chi lavora, e finito per perdere sia il lavoro sia la sua sicurezza⁸.

1.2 Refusi e numeri

«Strana forma di follia; quell'uomo gli sembra, infatti, perfettamente sano di mente, stando a come parlava e ragionava: cominciava a dare i numeri soltanto quando si parlava di cavalleria»⁹.

I numeri, quando quantificano l'effetto di una causa non spaventano, finché non diventano causa di altro effetto che sia smarrimento del lettore o ripulsa per quanto legge. Dunque, si darà qualche numero e qualche commento, aggiungendo la minaccia che nuovi numeri in diversa forma seguiranno.

Sono passati diciotto anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 che ha definito la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, siano essi persone giuridiche, società, associazioni, anche se prive di personalità giuridica.

PMI: i casi *TTservizio spa* e *Karrell srl*, IPSOA, 2013; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo» ex 231/2001*, in *Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi (CSM)*, 2011; G. MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in «Olympus» (2012) 8.

⁸ Paradigmatico il caso delle acciaierie 'Thyssen'. A. AIMI, *Si conclude definitivamente il processo Thyssenkrupp*, in «DPC» 11 (2017), 1–8; M. DOVA, *Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo*, in «DPC» 4 (2015); F. FIANO, *Thyssen, pene confermate ai manager*, in «Corriere della Sera» (14 maggio 2016), 1–2; L. FOFANI – D. CASTRONUOVO, *Casi di diritto penale dell'economia: 2*, il Mulino, 2015; P. GRISERI, «Per la Thyssen ingiustizia è fatta chi aveva più colpe non sta pagando» (intervista a Raffaele Guariniello), in «Repubblica» (3 dicembre 2017); M. IMARISIO, *Definitive le sei condanne: così finisce il caso Thyssen*, in «Corriere della Sera» (14 maggio 2016); G. LOSAPPIO, *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*, in «DPC» (23 maggio 2017); G. MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*; Paradigmatico è il caso delle acciaierie «Thyssen» M. MAYWALD, *Die ThyssenKrupp-Urteile der italienischen Justiz und das Problem des dolus eventualis. Rechtsvergleichende Bemerkungen*, in W. BEULKE – C. FAHL (Edd.), *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. für Müller, 2015.

⁹ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 8664/18957.

Decreto che, tra esordi timidi e progressioni sfacciate, ha creato un sottosistema di responsabilità degli enti per fatti di reato¹⁰. Risultato di tutto rispetto per una disposizione il cui testo aranca tra «responsabilità» e «personalità» che perdono i loro accenti (art. 1); in cui il ‘punto e virgola’ si sostituisce alla ‘virgola’, facendo morire di solitudine il ‘se’ che introduce la condizione cui è legata la sanzione pecuniaria (art. 24/2); in cui l’espressione «sanzione pecuniaria» è in uno stesso articolo ripetuta per 19 volte, posticipandola alla fattispecie di riferimento senza vantaggio alcuno per la precisione della fattispecie (art. 25-ter); in cui «i crediti dello Stato» non derivano «da» ma *specificano* gli illeciti amministrativi (art. 27/2) e, viceversa, la richiesta di applicazione della misura cautelare preferisce il «dal» al «del» che la lega al pubblico ministero (art. 47/2). In tanto zibaldone sintattico, i numeri non sono da meno: esauriscono la pazienza del lettore inserendo un’appendice numerica agli artt. 25-bis e 25-quater.

Da diciotto anni il giudice penale in pratica valuta, insieme alle responsabilità penali individuali, anche la responsabilità amministrativa degli enti nella commissione di reati che – incespicando tra «interessi» e «vantaggi» – vanno dalla truffa in danno dello Stato (art. 24) *alla frode in competizioni sportive* (art. 25-quaterdecies), passando per le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater.1)¹¹: comoda testimonianza di quel *pigro raccogliere reati* tra i fatti della vita di cui il legislatore presume criminogenesi nell’attività dell’ente. Un legislatore amante – e incurante – della diversità delle condotte da lui costrette nella stessa responsabilità dell’ente.

¹⁰ La struttura è stata opportunamente aggiornata col d. lgs. 61/2002, anticipando l’espansione di quel che lega la responsabilità dell’ente a generici fatti di reato. La rubrica della sezione III Capo I, ‘Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale’ è stata così sostituita da ‘Responsabilità amministrativa da reato’.

¹¹ Per uno sguardo *ab origine*, D. PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *ED Annali*, vol. VI; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*. Sul concetto d’ «interesse» prima dell’introduzione della responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: N. SELVAGGI, *L’interesse dell’ente collettivo: quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*, Jovene, 2006.

Da undici anni trovano posto, nella responsabilità degli enti, anche i fatti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001)¹².

Da undici anni, la sicurezza sui luoghi di lavoro risulta gestita da regole che prescrivono condotte e procedure, definendo norme cautelari in un sistema tendenzialmente chiuso dal d.lgs. n. 81/2008; corpo normativo, spesso chiamato testo unico sulla sicurezza *nei luoghi di lavoro*¹³, comunque in grado di esprimere una disciplina organica della materia, come tale esclusa dalla *riserva di codice penale* recentemente introdotta (art. 3-bis c.p.)¹⁴.

Diciotto anni di responsabilità amministrativa degli enti, insieme a undici anni di coinvolgimento degli stessi enti nella responsabilità per fatti di omicidio e lesioni colpose in violazione di norme sulla salute e sicurezza *nei luoghi di lavoro*, sono un'eternità, quando l'unità di misura è il tempo necessario per scrivere 140 caratteri di testo da condividere in rete. Sono, invece, un periodo appena sufficiente per apprezzare le statistiche che riguardano il fenomeno sotteso alla legislazione: il dato empirico, la somma di fatti considerati devianza cui la politica criminale è chiamata a dare una risposta sempre sussidiaria ad altri interventi. O, almeno, così dovrebbe essere¹⁵.

¹² Così sostituito dall'art. 300 d.lgs. 81/2008.

¹³ Cfr. P. PASCUCCI, *Dopo la Legge n. 123 del 2007 (Quaderni di Olympus)*, Aras Edizioni, 2008.

¹⁴ D.L. 1/3/2018 n.21 (*Riserva di codice in materia penale*); Ministero della giustizia - Schema di D.lgs. - *Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale - Relazione*, 8 febbraio 2018; R. BORGOGNO, *La "riserva di codice" e le altre modifiche al codice penale introdotte con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 2*, in «AP» (2018) 6, 20; A. CISTERNA, *Appunti in materia di "riserva di codice", legislazione speciale ed azione penale nello Stato di diritto.*, 3; M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in «LP» (20 novembre 2018), 28; M. GALLO, *La cosiddetta riserva di codice nell'art. 3-bis: buona l'idea, non così l'attuazione*, in «DPC» (20 novembre 2018); G. MARRA, *Riserva di codice*, in *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei*, G. Giappichelli, 2018; M. PAPA, *Codici e leggi speciali. progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in «RIDPP» (2019), 417-436.

¹⁵ Per tutti: G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, G. Giappichelli, 2018.

1.3 Numeri e infortuni

«L'onore e la virtù sono ornamenti dell'anima»¹⁶.

Ma come arrivare dall'*anima* all'uomo e al suo fare che tanto interessa al penalista? Soccorre Victor Hugo: «l'anima dell'uomo ha tre chiavi che aprono tutto: la cifra, la lettera, la nota». Passi la lettera, perché non tutto quel che si legge è roto-calco. Passi la nota, perché non tutto quel che si ascolta è *techno-music*. Ma i numeri?

I numeri possono aprire molto, anche se non piacciono proprio a tutti. Per l'anima inquieta del penalista, i numeri sono una chiave interpretativa, specie quando rappresentano fatti misurati negli anni. Anni in cui i fatti considerati devianza criminale – si ripete – diventano prima *affare* della politica e, se sono inefficaci altri interventi, divengono *affare* di politica criminale: eventualmente penale. In altri termini, un *affare* della politica che solo dopo molti 'se' interviene nel più duro dei modi offrendo, in contropartita alle pretese di sicurezza, limiti all'intervento statale espressi dalle garanzie costituzionali della persona sottoposta alla potestà penale.

Un'avvertenza. Non si tratta di pedanterie penalistiche che sbrodolano il discorso delle garanzie penali prima di affrontare le norme. Tutt'altro. Il diritto penale è l'ultima risorsa legislativa dello Stato contro fatti pericolosi per la società, perché è strumento di controllo sociale con un costo molto alto: pagato sia dalla persona che subisce l'intervento pubblico, sia dalla collettività che deve sostenere tale intervento con norme, organizzazione, risorse. In tal senso, il diritto penale è espressione della sovranità popolare di uno Stato democratico, che deve offrire garanzie rappresentate da principi capaci di sottrarre alla volontà di una maggioranza politica tutto ciò che sacrifica oltre misura il singolo alla collettività; la punizione alla risocializzazione; il simbolo, la paura, la risposta pubblica, all'efficacia, alla razionalità, alla verifica empirica del fenomeno che la norma penale vuole ridurre di misura¹⁷. Tradotto: ogni intervento normativo dovrebbe verificare i fatti che esprimono un

¹⁶ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 2158/18957.

¹⁷ A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*, Urbino University Press, 2018, *passim*. Cfr. R. BIANCHETTI, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva*, in «AP»

fenomeno deviante a cui s'interessa la politica criminale¹⁸.

Quali sono allora i numeri che rappresentano gli incidenti sul lavoro? Qual è la reazione dei fatti alla norma? Qual è l'efficienza delle norme riferita alle risorse concesse e, soprattutto, la loro efficacia per garantire salute e sicurezza *nei luoghi di lavoro*?

1.4 Infortuni e statistiche

«Non c'è bisogno di minacciarmi, perché io sono un uomo che non ruba e non uccide nessuno»¹⁹.

Sordi a questo invito si mantiene la *minaccia* di altri numeri e, soprattutto, di un vestito per presentarli: le statistiche. Quando si cercano verifiche empiriche che diano legittimità alla politica criminale in tema di sicurezza *nei luoghi di lavoro*, è giocoforza imbattersi nelle statistiche ISTAT e INAIL²⁰. In soccorso, si offre una breve legenda.

ISTAT e INAIL non riportano gli stessi numeri. L'ISTAT si basa su interviste per campioni statistici e fa riferimento alle persone coinvolte; l'INAIL, al numero degli infortuni da lei amministrati. Persone possono aver subito più infortuni e tutti sono registrati dall'INAIL. L'INAIL inoltre registra anche gli infortuni mortali. L'ISTAT però comprende nelle sue interviste i traumi di lieve entità non denunciati all'INAIL. Il report ISTAT 2013 (ha cadenza

(2019) 1, 27; S. CASSESE, *Il governo del cambiamento tra promesse e passi indietro*, in «Corriere della Sera» (10 dicembre 2018); I. DIAMANTI, *Populismo: una definizione indefinita per eccesso di definizioni*, in «Ital. Eur.» (14 ottobre 2010); G. FIAN-DACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia» (2013), 95–111; E. GALLI DELLA LOGGIA, *Populismo senza qualità*, in «corriere.it» (10 dicembre 2018); B. LÉVY, *Saranno i poveri a pagare il trionfo del populismo globale*, in «La Stampa» (13 novembre 2016); R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione Criminal Justice in the Prism of Information Rules of Procedure and Deforming Refractions*, in «DPC Fasc» (2017) 3; C. SALMON, *Populismo e post-verità*, in «Repubblica» (24 dicembre 2016); A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*.

¹⁸ Cfr. L. MONACO, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «StUrb» (1980), 399–493.

¹⁹ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 4216/18957.

²⁰ Sulla fotografia dell'imprenditoria offerta dalla statistica, si segnala l'indagine sulla gestione del rischio da parte di 30 grandi società italiane in M. CATENACCI, *Responsabilità dell'ente e compliance aziendali: un'indagine statistica*.

settennale, l'ultimo è stato pubblicato il 12 dicembre del 2014)²¹, rileva non solo gli infortuni sul lavoro, ma anche i problemi di salute causati o aggravati dall'attività lavorativa e la percezione dell'esposizione ai fattori di rischio sul luogo di lavoro. Le statistiche ISTAT e INAIL fotografano dunque situazioni diverse. Una espressione di sintesi sarebbe opportuna e praticabile.

Un incoraggiamento. Nel 2016, era stato annunciato un *Report congiunto* per la rilevazione delle forze lavoro basato sui dati ISTAT, INPS, INAIL e Ministero del lavoro. Anche in questo caso si trattava di dati prodotti da fonti diverse «*statistiche e amministrative, campionarie e non...che fotografano una realtà in un certo istante...che riguardano le comunicazioni obbligatorie...che danno conto dei contratti accesi*». Nonostante le diverse fonti, dopo un anno e mezzo di confronti tecnici si è arrivati a un risultato interessante e, soprattutto, utile perché comparabile²². Dunque, se si vuole si può.

Passando ai dati disponibili, su 25 milioni di persone che hanno svolto un lavoro (22 milioni sono gli occupati ²³), l'ISTAT registra che 714 mila persone hanno dichiarato di aver subito nei dodici mesi precedenti almeno un infortunio sul luogo di lavoro o nel tragitto verso il luogo di lavoro: il 2,9% del totale di chi ha svolto un lavoro. Poiché nel 2007 gli infortuni sono stati il 3,7%, il calo complessivo è uguale allo 0,8% del totale. Scomponendo i dati, sono 531 mila le persone che dichiarano di aver subito nei dodici mesi precedenti l'intervista almeno un infortunio sul luogo di lavoro e, 193 mila, almeno un infortunio nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2007, il calo del tasso d'infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro rappresenta lo 0,3% del totale.

Fin qui l'ISTAT. In attesa del nuovo report, si cercano dati più re-

²¹ Ringrazio per precisazioni sulle differenze circa banche dati, campionamento e tipologia degli infortuni rilevati, nonché sulle scadenze del report, la responsabile ISTAT dottoressa Barbara Boschetto (e-mail 2 settembre 2019)

²² S. A, *Arriva il report congiunto di Istat, Inps, Inail e ministero*, in «Sole 24 Ore» (2016).

²³ Sono considerate 'occupate' le persone di 15 anni e più che, nella settimana di riferimento, «hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura; oppure hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente», ISTAT (2013), Report salute e sicurezza sul lavoro (12.12.2014).

centi sbirciando nelle enormi banche dati dell'INAIL. Ed è qualcosa di più di un aggiornamento. Siamo sul finire del 2019 e i giornali denunciano un aumento degli incidenti sul lavoro²⁴. Seguendo lo stesso metodo, e ricordando quanto poc'anzi scritto sulle differenze dei dati raccolti da ISTAT e INAIL, si può arrischiare una veloce lettura delle *Tabelle nazionali con cadenza semestrale INAIL per l'analisi della numerosità degli infortuni*, con dati rilevati fino al 30 aprile 2019²⁵.

Per le considerazioni in parte svolte, si preferisce distinguere tra incidenti «*in occasione di lavoro*» e incidenti «*in itinere*» che non esprimono un diretto rapporto di rischio da lavoro, tant'è che gli ordinamenti anglosassoni li fanno rientrare nel rischio da circolazione stradale²⁶. Premessa che permette di distinguere, a monte, la normazione più efficace con riferimento a una specifica tipologia di rischio, ma che non deve impedire di correggere, a valle, l'estensione della copertura assicurativa del lavoratore: infortunato non perché viaggiava per diletto ma per lavoro.

Dai dati INAIL, si rileva che le denunce per infortunio «*in occasione di lavoro*» sono state 566.751 nel 2014; 541.170 (-4,51% rispetto all'anno precedente) nel 2015; 542.594 (+0,26%) nel 2016; 544.190 nel 2017 (+0,29%); 541.984 (-0,41%) nel 2018. Insomma, c'è stato un calo significativo nel 2015, un lieve aumento nel 2016 e 2017 compensato dalla diminuzione delle denunce del 2018.

Le denunce d'infortunio «*in itinere*» sono state 96.288 nel 2014; 95.505 nel 2015 (-0,81%), 98.519 nel 2016 (+3,16%); 102.689 nel 2017 (+4,23%); 103.064 nel 2018 (0,37%). Insomma, il normale

²⁴ Cfr. FOSCHI (2019), *Morti bianche di chi sono le responsabilità*, in «Corriere della Sera» (13 settembre 2019).

²⁵ Dalle avvertenze metodologiche alle tabelle nazionali con cadenza semestrale INAIL: «Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate, dal mese di ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento [...]. Gli infortuni sono totalizzati per anno di accadimento [...]. Non sono considerati gli infortuni in ambito domestico».

²⁶ Cfr. avvertenze INAIL voce «*Statistiche europee*», pag. 3 (Consultato: 21 settembre 2019).

percorso dall'abitazione al luogo di lavoro, o tra due luoghi di lavoro, ha segnato un aumento degli infortuni nell'aggiornamento dell'arco temporale considerato.

Seguendo lo stesso schema, «*in occasione di lavoro*» le denunce di «*infortunio con esito mortale*» sono state: 898 nel 2014; 977 (+8,80%) nel 2015; 859 (-12,08%) nel 2016; 840 nel 2017 (-2,21%); 865 nel 2018 (2,98%). Ovviamente, i numeri minori degli incidenti mortali hanno un riflesso amplificato sulle fluttuazioni percentuali e, nei cinque anni considerati, mostrano in sommatoria un decremento del 2,51%.

Le denunce d'infortunio «*in itinere*» con esito mortale sono invece state 287 nel 2014; 326 (+13,59%) nel 2015; 295 (-9,17%) nel 2016; 308 nel 2017(+4,41%); 353 nel 2018 (+14,61%). Fermo rimanendo il riflesso amplificato connesso al minore numero totale d'incidenti mortali, si conferma l'incremento, in sommatoria, degli incidenti in itinere (+23,1%): modalità che altera in modo significativo la percezione del fenomeno nel suo complesso.

1.5 Statistiche e metodologia

Alcune avvertenze. Dal punto di vista metodologico ha senso distinguere la specifica tipologia di rischio da cui ha avuto origine l'infortunio, senza dimenticare che maggiore è l'arco temporale preso in esame e più attendibili sono le indicazioni ottenute.

Il tutto non esclude che altri fattori possano incidere sul tasso degli infortuni, non ultima la crisi economica che spinge, da un lato, gli imprenditori a risparmiare sulle voci di spesa dedicate alla sicurezza del lavoro²⁷, dall'altro, lo Stato a limitare di fatto i controlli col blocco del turnover. Se è vero che il 90% dei controlli sulla sicurezza sono svolti da meno di 2000 ispettori dell'ASL e che, tra due anni, il 38% di loro andrà in pensione²⁸, il sistema normativo della sicurezza appare come molti temono che sia: una tigre senza artigli; senza possibilità concrete di verificare, sanzionare, collaborare nella prevenzione.

²⁷ N. FERRIGO (2019), *Cresce la strage silenziosa 599 morti sul lavoro in 7 mesi Sempre più aziende in crisi risparmiano sulla sicurezza*, in «La Stampa» (2 settembre 2019); P. FOSCHI, *Morti bianche di chi sono le responsabilità*, in «Corriere della Sera» (13 settembre 2019).

²⁸ M. PAT. (2019), *L'ispettore: «Siamo pochi e malpagati»*, in «Repubblica» (14 ottobre 2019).

Anche interventi legislativi sulle stesse istituzioni preposte a prevenzione e controllo possono incidere sul fenomeno. Col D. lgs 149/2015 è stato costituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): un'agenzia posta sotto il controllo del Ministero del lavoro che dovrebbe coordinare i controlli svolti dal ministero del lavoro, dall'INPS e dall'INAIL. Ma pure lavorando sulle norme, si ripropone il problema delle risorse. La clausola del 'costo zero' è ormai d'uso comune nella legislazione, e non ha di sicuro favorito il decollo dell'agenzia, in quanto è difficile coordinare, formare – per non dire assumere – «*senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*»²⁹. È un genere di sortilegio praticato in campagna elettorale dai partiti ed esorcizzato dai governi, non senza conseguenze a lungo termine.

Con la legge di bilancio del 2019, sono state finalmente previste risorse per l'INL insieme, però, a una forma di autofinanziamento derivante da sanzioni: meccanismo reso forse necessario per trovare altre risorse; forse auspicato per introdurre una logica d'incentivi economici all'attività di controllo; ma pure pericoloso per la serenità e l'obiettività della funzione svolta.

La sicurezza del lavoro ha dunque a che fare con la politica che armeggia statistiche e numeri, magari dando uno sguardo alle voci di bilancio che rispondono a molte esigenze con pochi soldi a disposizione. Dietro un taglio del costo-lavoro, ottenuto mediante l'aggiornamento al ribasso delle tariffe INAIL, ci sono 410 milioni in meno di investimenti in sicurezza per il triennio 2019-2021 "restituiti" dall'INAIL finanziando progetti aziendali per la sicurezza sui posti di lavoro³⁰. Tuttavia, si noti che un avanzo di amministrazione costante è prova di cattiva amministrazione, giacché dimostra che si stanno chiedendo più risorse del necessario. In altri termini, l'avanzo 'restituito' dall'INAIL sotto forma di finanziamenti per progetti in tema di sicurezza sul lavoro oggi dovrebbe essere finanziato con risorse aggiuntive da parte dello Stato. Il *saldo zero* è, nel migliore dei casi, frutto di addendi che si spostano con i titoli dei giornali senza mutare il risultato.

²⁹ M. ARIANO (2019), *All'Ispettorato del lavoro manca ancora il salto di qualità*, in «lavoce.info» (23 settembre 2019).

³⁰ Cfr. N. FERRIGO (2019), *Cresce la strage silenziosa 599 morti sul lavoro in 7 mesi. Sempre più aziende in crisi risparmiano sulla sicurezza*, in «La Stampa» (2 settembre 2019).

Infine, un'avvertenza sulla necessaria omogeneità dei confronti internazionali, spesso citati dai vari portatori d'interessi nazionali che prediligono acclamare o denigrare i risultati stranieri per denigrare o acclamare la politica nostrana. Un po' di cautela è d'obbligo. In questo, aiuta la lettura delle avvertenze alle statistiche Eurostat. Poiché anche il nostro Paese non utilizza esclusivamente «*tassi standardizzati di incidenza infortunistica*» raccomandati dai tecnici Eurostat, bisogna considerare che queste statistiche riportano i casi d'infortunio che hanno provocato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni includendo «*avvelenamenti acuti, atti volontari di altre persone, quelli occorsi in luogo pubblico o in un mezzo di trasporto utilizzato nel corso del lavoro, quelli avvenuti nella sede di un'altra impresa*» [, ma escludendo] *gli infortuni in itinere, quelli determinati da lesioni intenzionalmente auto-procurate e gli infortuni e le malattie professionali dovuti esclusivamente a cause mediche (infarto cardiaco, ictus)*». In particolare, alcuni Paesi forniscono una dichiarazione inferiore dal 30% al 50% rispetto al dato reale perché non hanno un sistema assicurativo dedicato agli infortuni sul lavoro (Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito); perché i *lavoratori autonomi* sono esclusi parzialmente (Germania, Spagna, Austria, Finlandia) o totalmente (Belgio, Grecia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo) dai sistemi di dichiarazione nazionali; perché alcuni Paesi escludono dalle statistiche settori economici come la *pubblica amministrazione, l'estrazione di minerali, parte del settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazione*; perché tra i Paesi vi è disomogeneità nella *registrazione dei casi mortali* (per esempio, la Germania riporta in statistica solo i decessi da infortunio avvenuti entro 30 giorni); perché, come si è anticipato, i Paesi anglosassoni, non rilevano gli *infortuni in itinere* in quanto classificati nella tutela dai rischi stradali³¹.

1.6 Metodologia e criminologia

«Mi sembra, caro lettore, che tu mi dica che mi contengo troppo e che mi limito nei confini della mia modestia, consapevole che non è bene arrecare altro dolore a una persona già afflitta; dunque questo signore deve patire molto, dal momento che non ha il coraggio di affrontarmi in campo aperto e alla luce del sole, nascondendo il

³¹ Così *Statistiche europee*, INAIL, 21 settembre 2019.

suo nome, mentendo sulle sue origini, come se avesse commesso un qualche crimine di lesa maestà»³².

Il vero problema non è quanto dire delle statistiche, ma la loro valutazione. La misura della criminalità è tra i compiti della criminologia, ormai adusa a valutare le statistiche criminali e quel che a loro sfugge poiché nascosto, non comunicato, non rilevato (*cifra oscura*).

Per la precisione, se si vede nella condanna il momento finale della reazione statale a una devianza criminale definita da una norma penale, si nota un effetto “filtro” che porta al risultato d’includere solo quanto denunciato dalla vittima o da un terzo, indagato dalla polizia giudiziaria e dalla pubblica accusa, condannato da un giudice³³.

La criminologia non soltanto quantifica, ma pure cerca le cause della criminalità. È in genere plausibile una spiegazione multifattoriale del crimine; con possibilità di verifica empirica di diagnosi e di cure; gestita con una dogmatica penale fondata sul principio di responsabilità che presuppone il dato psicologico della libertà di coscienza dell’uomo. L’apertura alla criminologia – e all’insieme delle scienze penalistiche – è importante quanto inevitabile per la definizione del crimine: anche di quello che si compie nei luoghi di lavoro³⁴.

Anzi, proprio questo tipo di criminalità esalta le potenzialità euristiche di quella branca della criminologia, la *vittimologia*, che si dedica allo studio della relazione tra autore-vittima. In presenza di relazioni fortemente caratterizzate, l’approccio criminologico cambia difatti prospettiva: dall’autore si rivolge alla vittima. In questo modo, si può intendere la maggiore attenzione per il ruolo del lavoratore, normativamente responsabilizzato, ma anche di tutte le figure diverse dal datore di lavoro: funzionalmente legati o coinvolti nell’attività produttiva (cfr. artt. 2 lett. a, 59 d.lgs. 81/2008)³⁵. In breve, il reato in un contesto organizzato è raramente un fatto occasionale, l’ambiente e la relazione tra autore e

³² CERVANTES, cit. nt 1 pos. 9247/18957.

³³ H. J. SCHNEIDER, *Internationales Handbuch der Kriminologie: Grundlagen der Kriminologie*, Walter de Gruyter, 1^a 2007, 289.

³⁴ H.-H. JESCHECK – T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, Dunc-ker & Humblot, 5^a 1996, 41.

³⁵ A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*, in L. ZOPPOLI – P. PASCUCCI – G.

vittima giocano un ruolo importante: condizionano i fattori epidemiologici e le possibili cure³⁶.

Da parte della dogmatica penalistica c'è però una comprensibile resistenza a fare della vittimologia un elemento costante nella costruzione della fattispecie, non solo per definire una responsabilità – nel caso, quella del lavoratore – ma anche per escludere la tipicità del fatto o la sua anti-giuridicità. In generale, lo scetticismo porta a strade alternative alla definizione del rischio consentito o del consenso dell'avente diritto quando si tratta di diritti disponibili³⁷. Ma se è da condividere la perplessità di definire la tipicità di un fatto rispetto alla sola condotta della vittima, la sua esclusione *tout court* nella tipizzazione della devianza punibile lascia perplessi. Il fatto di reato ha tendenzialmente due soggetti in cui il campo di 'chi fa cosa' è mutevole. L'ecosistema in cui si svolge questo rapporto, il contesto in cui la condotta si forma, non è indifferente. Allo stesso modo non è indifferente il ruolo dei soggetti coinvolti: tanto meno in un ambiente spesso burocratizzato e vincolato come quello lavorativo. Pertanto, nella creazione di una fattispecie, nelle valutazioni legislative fondate su considerazioni criminologiche di *etichettamento* e riduzione della devianza, la vittimologia è voce che può contribuire a gestire queste problematiche.

Ma anche come criterio interpretativo vi sono spazi per considerazioni vittimologiche, in fondo già usate nella definizione della tipicità del rischio in rapporto al bene giuridico tutelato, quantunque si tratti, com'è il caso della *sicurezza sul lavoro*, di un bene giuridico meta-individuale, ossia strumentale ad altri beni intermedi che, attraverso salute e incolumità, arrivano a tutelare beni primari come la vita e l'integrità fisica³⁸. Semmai, la vittimologia

NATULLO (Edd.), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Carinci, 2^a 2010, 545–578: 554.

³⁶ P.-O. H. WIKSTRÖM, *Social Ecology of Crime*, 333; H. J. SCHNEIDER, *Internationales Handbuch der Kriminologie: Grundlagen der Kriminologie*, 395.

³⁷ Cfr. C. ROXIN, *Strafrecht: Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre*, Verlag C.H. Beck, 4^a 2006, 507. D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in F. CURI et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, Giappichelli, 2019, 3–34: 4, ricordando l'efficace metafora di G. CALABRESI, *Il dono dello spirito maligno. Gli ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro rapporti col diritto*, Giuffrè, 1996.

³⁸ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un*

deve trovare misura con la politica criminale, perché con facilità si presta a un clima da caccia alle streghe: da legislazione simbolica, emotiva, di *Law and Order* per la protezione della vittima a tutti i costi³⁹. Come spesso accade, non è un problema dello strumento ma di chi utilizza lo strumento. Nuovi settori, come il diritto internazionale penale, sono portatori di istanze per la vittima tradizionalmente sottodimensionate dal diritto penale classico⁴⁰. Dagli studi vittimologici ci si può però aspettare di più, con ricerche in settori finora trascurati in tema di criminalità⁴¹. Si è visto e meglio si vedrà: legislazione sciatta ed emotiva, con una forte caratterizzazione del rapporto tra autore e vittima, non sono affatto ignoti alla legislazione penale lavoristica⁴².

1.7 Criminologia e politica

«Ci sarebbero da sottolineare anche altri particolari, ma tutti di poca importanza, non utili alla veridicità del racconto, in quanto nessuna storia è cattiva quand'è vera»⁴³.

Non riguarda solo il mondo del lavoro. Anche se dissociata dalla 'verità', la parola 'politica' non compare nell'opera di Cervantes. Altri tempi, conoscenze, opportunità. Per contro, la parola 'racconto' abbonda⁴⁴. E i numeri riportati in statistiche addomesticate dalla criminologia, in fondo, sono un racconto a più voci che ora si riprende per definire, e concludere, il loro maneggio da parte della politica criminale.

I numeri sono in grado di spiegare molto, ma anche di sostenere più verità. I politici chiamati a legiferare possono a loro volta urlare altre verità, con buona pace per la verità convinta di essere

sistema a più livelli, 8.

³⁹ Sul simbolismo nel diritto penale, S. BONINI, *Retorica, «simbolismo» e diritto penale: i possibili termini essenziali della problematica*, in *La retorica fra scienza e professione legale*, Giuffrè, 2004.

⁴⁰ Cfr. G. P. FLETCHER, *The Grammar of Criminal Law: American, Comparative, and International: Volume One: Foundations*, Oxford University Press, 1^a 2007.

⁴¹ Una lettura vittimologica in tema di confisca: M. F. CORTESI et al. (Edd.), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, DipLap, 2015.

⁴² Cfr. H. J. SCHNEIDER, *Internationales Handbuch der Kriminologie: Grundlagen der Kriminologie*, 421.

⁴³ CERVANTES, cit. nt 1 pos. 1590/18957.

⁴⁴ In radice e con le sue derivazioni si contano 500 corrispondenze.

figlia unica della logica. Eppure, la politica parla anche con i numeri, sia quando Stati europei cercano nelle altrui economie risposte che non trovano in casa propria sia quando – tanto per rimanere in tema – si polemizza sul numero degli occupati italiani con immarcescibile codazzo di espressioni in libertà⁴⁵. Insomma, di fronte ai numeri arruolati in statistiche sembra di essere all'anno zero. Ma non è così.

La statistica è pur scienza soggetta alle intemperie della prassi, ma è scienza. «*Studia i fenomeni collettivi di massa, sia naturali sia sociali, attraverso metodi matematici, fondati soprattutto sulle tecniche di campionamento e sul calcolo delle probabilità allo scopo di tracciare modelli esplicativi e di formulare previsioni*⁴⁶». L'errore nella statistica, come nella scienza, è ragione di miglioramento oltre che testimonianza della ricchezza comportamentale dell'uomo.

Di questi numeri e di questa scienza, non dovrebbero fare a meno la politica criminale e il diritto penale aiutati dalla criminologia. Magari possono e devono impraticarsi del gergo, chiedere significati, considerare quel che sfugge alla rilevazione statistica come 'cifra oscura', valutare i campioni e diffidare della continuità storica delle statistiche come della loro corrispondenza normativa, comunque dando particolare spazio al tempo: tutto pur di offrire l'evoluzione reale della criminalità e non l'umore digitale del politico.

In proposito, un esempio-modello. In tema di delittuosità, dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019 si è registrata una diminuzione degli omicidi denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (-19,4% attribuibile alla criminalità organizzata; -4% in ambito familiare/affettivo); delle rapine (-16,2%), dei furti (-11,2%)⁴⁷. Un dato positivo su cui, tuttavia, non si può costruire una politica criminale. I dati vanno confrontati con altri dati, altri campioni, altre agenzie e, soprattutto, devono essere inquadrati in un arco temporale più ampio. In tal modo, si potrebbero scoprire notizie

⁴⁵ Cfr. E. MARRO, «*I numeri? Serve una centrale unica per evitare confusione sul lavoro*», in «Corriere della Sera» (1 maggio 2015).

⁴⁶ L. LENTI, *Statistica*, in *NDI*, vol. XVIII, 1971: 232.

⁴⁷ *Dossier Viminale*, in <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/ferragosto-2019-dossier-viminale> (Consultato: 15 agosto 2019).

eversive rispetto alle verità digitali che sostengono politiche fondate sulla paura: gli omicidi diminuiscono con l'affidarsi alla Giustizia pubblica e all'evoluzione sociale⁴⁸.

La politica criminale può senz'altro affinare le sue strategie di contrasto alla criminalità senza alimentare un ingiustificato senso di insicurezza⁴⁹. Semmai la politica dovrebbe considerare le perplessità, anche criminologiche, circa l'espansione degli spazi di giustizia privata imposti da interventi legislativi che danno in pasto ai media un'irragionevole e spropositata difesa legittima⁵⁰.

I fatti – e l'impossibilità di altre risposte politiche efficaci – possono legittimare la pena, se gli stessi fatti sono misurati prima che la disposizione penale faccia il suo ingresso⁵¹. Piuttosto, problemi possono sorgere nel distinguere il dato statistico che riguarda la pena e la sanzione amministrativa, quando entrambe sono disposte per il medesimo fatto di reato riportato a soggetti diversi; com'è, appunto, il caso delle norme sulla sicurezza del lavoro,

⁴⁸ CICCHETTI (2019), *In Italia gli omicidi non sono mai stati così pochi. Anche in famiglia*, in «Il Foglio Quotid.» (17 agosto 2019); F. MANTOVANI (2010), *Insicurezza e controllo della criminalità*, in «RIDPP» (2010) 3, 1003–1003; M. PAVARINI (1997), *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *Storia d'Italia. La criminalità*, vol. XII, Einaudi, 983–1034; SELMINI – ARCIDIACONO – NOBILI (2014), *La criminalità in Italia*, FISU; WEISSER (1989), *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, il Mulino; WILLIAMS – McSHANE (1999), *Devianza e criminalità (Le vie della civiltà)*, il Mulino.

⁴⁹ ISTAT, *Giustizia criminalità e sicurezza*, 2014; G. BUCCINI, *Falsi problemi e veri numeri dell'allarme sicurezza*, *corriere.it*; M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in «CP» (2008), 3558–3572; M. FIOCCA – G. MONTEDORO, *Diritto alla sicurezza ed economia del terrore*, Luiss University Press, 2006; P. GARGIULO, *Sicurezza collettiva (diritto internazionale)*, in *ED Annali*, vol. IX, 2016; G. L. GATTA, *Decreto sicurezza*, in «Quotid. Leg.» (2009), 1–7; F. MANTOVANI, *Insicurezza e controllo della criminalità*; M. WALZER, *Sfere di giustizia*, Laterza, 2008.

⁵⁰ A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*, 18; F. BACCO, *Il «grave turbamento» nella legittima difesa. Una prima lettura*, in «DPC Fasc» (2019) 5, 53–74; C. FIORE, *Legittima difesa, la riflessione del giurista Fiore*, in «ilmattino.it»; M. GALLO, *Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa*, in «AP» (2019) 2, 7; G. L. GATTA, *Sulla legittima difesa domiciliare una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all'esame del Parlamento*, in «DPC» (22 ottobre 2018); D. PULITANÒ, *Legittima difesa: fra retorica e problemi reali*, in «DPC» (2017) 4.

⁵¹ M. BELLIPANNI, *Introduzione alla statistica metodologica e applicata*, Simone, 1991, 56; A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, ESI, 1999, 420.

quando prescrivono responsabilità sia di persone fisiche sia di persone giuridiche.

Altro non va detto perché, in fondo, la funzione della statistica è semplice, il resto è interpretazione⁵². L'interpretazione, invece, ha altro da dire perché non è sempre vero che «*quanti più dati empirici si hanno, tanto più si riduce lo spazio della libera decisione sui valori*»⁵³. Almeno oggi, dove ci si abbronzava alla luce di uno schermo, lo *slogan* piega la memoria e si fa strada con l'ignoranza alimentata proprio dalle troppe informazioni⁵⁴.

1.8 Politica e verità

«*Ciò che conta è che la narrazione dei fatti non si discosti d'un palmo dalla verità*»⁵⁵.

La devianza criminale, misurata in dati empirici con lo strumento della statistica, è condizione necessaria della legittimità di politica criminale che interagisce su *fatti* legati alle azioni dell'uomo. Ma non è condizione sufficiente per dare alla politica criminale l'agognato consenso sociale.

Più del dato reale, è la percezione del pericolo che mina il senso di sicurezza a offrire ragioni al fare della politica. Discorso trasversale del tutto simile a quel che tocca la fiducia finanziaria, l'inflazione economica, la corruzione amministrativa: non tanto quel che è, ma quel che è percepito alimenta le paure dei consociati amplificate dai media. La relazione logica è perciò semplice: se la convivenza ha bisogno di consenso sociale comunque determinato; la politica ha bisogno del consenso sociale per garantire la convivenza. Vale per ogni espressione della politica, anche

⁵² A. BONOMI, *Alla società liquida non basta la statistica per raccontarsi*, in «Sole 24 Ore» (19 novembre 2017); T. FISCHER, *Was zählt die Statistik der Polizei ?*, in «Zeit Online» (2015); D. A. LURY – M. F. FULLER, *La statistica*, Liguori, 1982; P. LEGRENZI, *Quando la statistica nasconde le insidie del giudizio*, in «Sole 24 Ore» (3 marzo 2019); E. MARRO, «*I numeri? Serve una centrale unica per evitare confusione sul lavoro*», in «Corriere della Sera» (1 maggio 2015); F. PALAZZO, *Una lettura di dati statistici*, in «DPC» (2016), 1–4; M. PAVARINI, *Sistema di informatizzazione del diritto penale complementare (Ricerca MURST)*, s.d.

⁵³ P. NOLL, *Strafrechtswissenschaft und Gesetzgebung*, in «ZStW» (1990) 92: 77.

⁵⁴ Volendo A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia, passim*.

⁵⁵ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 685/18957.

della politica criminale che tanto specula sulle paure dei consociati⁵⁶.

Dunque, non solo il rischio d'infortuni, ma anche la sua percezione, chiama la politica a intervenire. Ma, si è scritto in premessa, la sola percezione non è sufficiente per legittimare l'intervento politico. Per contro, anche senza la percezione sociale di un rischio, la politica criminale potrebbe legittimamente intervenire, se vi sono ragioni fondate su devianze empiricamente verificate. Se il lavoro è «*la mediazione tra l'uomo e il suo mondo*»⁵⁷, il diritto penale può con efficacia «*mediare il mediatore*» solo quando, prima ancora di pregiudicare *l'ozio che dispone alle attività superiori*, il rischio-lavoro determina un pericolo reale per l'uomo che lavora ed è accolto in maniera acconcia nella fattispecie sanzionatoria⁵⁸. Un modo per dire coi filosofi che la verità del fatto dovrebbe prevalere sull'apparenza della sua percezione, senza con questo negare l'importanza della stessa percezione⁵⁹: dell'apparire oltre che dell'essere.

1.9 Verità e norma

«*Osi presentarsi senza timore al giudizio di coloro che, oltrepassando i limiti della propria ignoranza, sono avvezzi condannare i lavori altrui con più rigore che giustizia*»⁶⁰.

Se compito della letteratura è dire la verità con lo strumento della finzione senza ignorare la metafisica della *giustizia*⁶¹, si può dire il contrario per il diritto? Si può dire che compito del diritto sia affermare una finzione con lo strumento della verità processuale?

Sì, si può dire. Ed è bene dirlo, quando la finzione che si usa è l'idea di colpevolezza che permette di ascrivere una responsabi-

⁵⁶ A. BONDI, *Vietato vietare*, in CECCHINI ENZO (Ed.), *...ma libera veramente*, La Piazza, 2014, 267–284.

⁵⁷ HEGEL (1803), *Lezioni di Jena*, citazioni in N. ABBAGNANO – G. FORNERO, *Dizionario di filosofia*, UTET, 3^a 2001, voce *Lavoro*.

⁵⁸ A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*, 568.

⁵⁹ A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*, passim.

⁶⁰ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 399/18957.

⁶¹ Cfr. G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, 2015, pos. 110/2024 vers. Kindle, riprendendo BORIS VIAN, *La schiuma dei giorni*.

lità normativa mediante la verifica giudiziale della corrispondenza del fatto concreto con una fattispecie astratta comprensiva di elementi *materiali* (condotta, evento, nesso di causalità) *ordinamentali* (assenza di cause di giustificazione) e *personali* (connotazione psicologica delle prime due e attribuibilità dell'illecito nella sua dimensione personalistica, esigibile in presenza d'imputabilità e di coscienza della norma penale e in assenza di cause *inesigibili* all'uomo).

Ma se è vero che il diritto ha bisogno di una verità processuale per affermare la finzione della colpevolezza che ascrive una responsabilità penale, si può togliere al diritto ogni aspirazione alla verità assoluta, incontestabile, perenne?⁶².

Sì, si può e si deve togliere anche tale aspirazione. Il diritto ha in comune con la teologia solo l'uso di '*dogmi*' ed '*enti*' per gestire la sua teoria; eredi di un tempo in cui nascevano università dedicate ai due saperi più importanti, giacché direttamente rivolti alla vita sociale e spirituale dell'uomo: giurisprudenza e teologia. I due saperi si sono poi allontanati, secolarizzati, laicizzati – e ridimensionati – pur mantenendo linguaggi comuni incomprensibili alle espressioni anglofone dell'Occidente.

In linea di principio, è bene rispettare una tradizione nobile, se non è causa di confusione. Il diritto non dovrebbe illudere sull'idea di verità: quel che il processo stabilisce potrebbe essere contraddetto, al di là dell'uso della *dogmatica*. Non a caso il verdetto può essere sottoposto ad appello, revisione, riabilitazione, grazia: per dare la possibilità che altra verità venga infine accertata o altra ragione possa risultare superiore all'esecuzione di una pena⁶³.

Pertanto, l'idea di giustizia che traspare in una sentenza è sempre e solo legale, ovvero, espressione di un sistema che rifiuta l'assoluto perché è funzionale alle necessità di convivenza fondata su valori condivisi. Un'idea di giustizia in cui si può solo constatare la coincidenza del sistema legale con un minimo etico, tutt'al più sufficiente all'economia per decretarne l'utilità sociale in quanto

⁶² K. VOLK, *Die Wahrheit vor Gericht: Wie sie gefunden und geschunden, erkämpft und erkauf wird*, C. Bertelsmann Verlag, 2016, passim.

⁶³ A. BONDI, *Stato di grazia. Condonare o commutare la pena secondo Costituzione*, in «StUrb» (2017) 3–4, 373–388..

capace di abbassare i costi delle transazioni⁶⁴. Un'idea di giustizia che è, insieme, esaltazione e sacrificio della libertà individuale fondata su preposizioni modali che cadono nella deontica: enunciazioni fondate sull'idea di dovere tipiche di una regola che impone condotte e conseguenze all'inosservanza di queste condotte. Certo, anche gli enunciati deontici devono essere non contraddittori; offrire coerenza ed efficacia al sistema che, lontano dalle ubriacature elettorali del legislatore, non può chiedere una condotta e il suo contrario; come non può punire più volte, o diversamente, la stessa condotta offensiva del medesimo bene giuridico.

In conclusione, non è del diritto affermare una verità assoluta, bensì cercare nella verità processuale la corrispondenza del fatto alla realtà da sussumere in una disposizione che legittima un giudizio di disvalore sostanzialmente probabilistico. Il diritto e il suo linguaggio sono su un piano diverso rispetto alla fisica e alla teologia. Con la verità processuale si realizza una giustizia legale: una finzione valida fino a prova contraria circa la verità dei fatti e il disvalore attribuito. Che poi l'uomo accetti la finzione subordinandola a una serie di richieste è, in fondo, ostinata scommessa sulle aspirazioni sociali della persona.

1.10 Norma e diritti

Il diritto penale del lavoro in parte nega il suo essere sempre e comunque bilanciamento d'interessi. Operazione possibile misurando la diligenza richiesta, con la sicurezza che la tecnologia permette, lasciando margini alla colpa generica rispetto alla colpa specifica – che pur riconosce qualche rischio – in nome d'una maggiore smaterializzazione della tutela della persona, ottenuta anche esaltando un valore diventato diritto che nulla ha da spartire con bilanciamenti degli interessi d'impresa: la dignità della persona⁶⁵. Se in tutto questo sia comunque possibile ravvisare un conflitto di beni e diritti risolvibile gerarchicamente o il confronto rimanga improprio per disomogeneità degli elementi, avrebbe bisogno di molto più spazio rispetto a quello già richiesto

⁶⁴ A. MASSARENTI, *Douglas North un Nobel alla libertà*, in «Sole 24 Ore» (29 novembre 2015).

⁶⁵ F. PALAZZO, *La tutela della persona umana: Dignità, salute, scelte di libertà*, in (23 settembre 2019): 4.

al lettore. Ma il dato operativo è chiaro: su queste componenti vive l'interpretazione giurisprudenziale delle norme in questione (*infra* §§ 1.12-1.15, 2.4, 2.6).

1.11 Diritti e giurisdizione

«– Taci! – disse don Chisciotte. – Dove hai mai visto o letto che un cavaliere errante sia stato portato dinanzi alla giustizia, per quanti omicidi possa aver commesso?»⁶⁶.

Ormai si è concentrati sul simulacro di *giustizia* offerta dall'ordinamento giudiziario. La domanda di verità e giustizia pretesa dalle vittime e, nel mondo del lavoro, troppo spesso solo dai parenti delle vittime in quanto danneggiati, è domanda lontana dalla perfezione metafisica, dal conforto delle religioni, dalla certezza delle utopie. È la risposta dell'uomo in un contesto sociale organizzato. Nulla di più ma anche nulla di meno. Le condanne giudiziali sono espressione antica di sovranità sociali che stabiliscono una verità processuale a seguito di un procedimento formalizzato di accertamento dei fatti e d'interpretazione delle regole chiamate a disciplinarli. I fatti accertati possono non corrispondere alla verità storica, ma offrire lo stesso una verità giudiziale accettabile dal consenso sociale⁶⁷. Una verità che, seppur accertata seguendo regole che offrono garanzie all'uomo sottoposto a tali procedimenti, è spesso pregiudicata dalla lunghezza dei tempi processuali e da una congerie di limiti culturali, economici, di genere che si riflettono sul tipo di giustizia – ancora una volta – umana e fallace, ma accettabile nei grandi numeri proposti da un sistema democratico con possibilità di controllo dei poteri e rigenerazione delle proprie istituzioni⁶⁸.

1.12 Giurisdizione e lavoro

«Ciononostante, monta sul tuo asino, buon Sancho, e seguimi, poiché Dio, che provvede a tutto, ci assisterà, tanto più che stiamo lavorando al suo servizio»⁶⁹.

⁶⁶ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 1861/18957.

⁶⁷ Per tutti, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989, 24.

⁶⁸ Volendo A. BONDI, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725: passim.

⁶⁹ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 2958/18957.

Il processo penale è un processo di garanzie, di costi e di tempi necessari. Al suo interno, il mondo del *lavoro* registra un doppio regime di responsabilità che affianca, alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa degli enti la cui politica imprenditoriale manifesta *colpe* nell'organizzazione del lavoro da cui derivano fatti di reato.

Tanto ribadito, si consideri la verità processuale quale riflesso della realtà dei fatti che definiscono il rischio lavoro, perché è il momento di ragionare sulla possibilità concreta delle norme penali di prevenire infortuni *quando si presta un'attività lavorativa e a causa di questa*: espressione che si preferisce a quella utilizzata in rubrica dal D. lgs. 2008/81 – e pure qui ripresa con pigro omaggio all'uso comune – giacché è l'attività che implica una prestazione di lavoro, e non il luogo dov'è prestata, a essere rilevante per l'applicazione della disciplina sulla *tutela e sicurezza nel lavoro* (cfr. Cass. IV 16/05/2018 n. 43840)⁷⁰. Così come – una volta tanto – ci si dolga che l'italiano lasci all'abusato termine *sicurezza* quel che l'inglese con felice precisione distingue in *'safety'* e *'security'*.

Espressioni linguistiche a parte, è sulla possibilità concreta dell'ordinamento di essere efficiente ed efficace che si gioca la legittimazione sostanziale della potestà penale esercitata presidiando salute e incolumità *nel lavoro* e *dal lavoro*⁷¹.

Ma il numero delle condanne permette illazioni sull'efficacia preventiva di una norma? Poche condanne rappresentano il fallimento d'indagini e giurisdizione o il successo deterrente della norma?

Il *'molto'* e il *'poco'* non sono valori assoluti, vanno distinti nella denuncia, nell'azione giudiziaria, nella condanna. Tutti devono poi fare i conti con quel che sfugge alla rilevazione del dato empirico e rende difficile rappresentare in statistica il fenomeno. In breve: sul tema sarebbero state utili altre statistiche.

⁷⁰ V. anche Cass. III 27 agosto 2019 n. 45316 secondo cui, per l'attuazione degli obblighi antinfortunistici, è luogo di lavoro «ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell'accesso ad essi da parte di terzi estranei all'attività lavorativa», CED 2019 in DeJure.

⁷¹ Cfr. L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello «scopo» nella teoria della pena*, Jovene, 1984, passim.

Se la quantità sfugge si può allora trovare ristoro nella qualità? Quando si valutano il 'cosa' e il 'come', quando si estrapolano casi per capire la risposta della giurisprudenza alla domanda di sicurezza e salute dei lavoratori, in effetti, si rischia di cadere nell'arbitrio. Ma è un azzardo da correre, se si vuole procedere da un ragionamento deduttivo a uno induttivo: se si vuole passare dalla verifica dei dati alla loro spiegazione o, perlomeno, a un'ipotesi di lavoro che altre ricerche potranno confermare o negare.

In altri termini, qui non si annoierà più con campioni-valori assoluti-mediane, bensì si farà di molestia impegno per gestire – si spera – in maniera non troppo maldestra banche dati giuridiche, individuando casi modello e alcune ragioni dell'approccio normativo dei fatti secondo *principi e regole*. In particolare, si partirà dai principi costituzionali che, dopo aver fornito criteri di legittimità alle leggi e criteri di programma al legislatore ordinario, offrono uno scopo all'interpretazione e una cornice alla dogmatica, secondo una «*logica pratica di bilanciamento degli interessi in contrasto*» per orientare la logica rigida della sussunzione cui sottostanno le regole giuridiche chiamate a disciplinare con pena i fatti della politica criminale⁷².

1.13 Lavoro e Costituzione

*«È antico costume...che chi viene a prendere possesso di questa famosa isola, è obbligato a rispondere a una domanda alquanto intricata e contorta che gli viene rivolta, dalla cui risposta il popolo tocca e sente il polso dell'intelligenza del suo nuovo governatore e, quindi, o si rallegra o si rattrista del suo arrivo»*⁷³.

Oggi il *popolo* trova voce nella Costituzione e se ne rallegra quando può. Ma la domanda sul lavoro rimane complessa. Il lavoro è un elemento fondante della nostra Costituzione. Sul lavoro si fonda la Repubblica Italiana (art. 1 Cost.); il lavoro è riconosciuto, promosso, tutelato anche all'estero (artt. 4, 35 Cost.); dà diritto a retribuzioni, riposi, ferie (art. 36 Cost.); dà stessi diritti a

⁷² R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, il Mulino, 2012, 85; R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Il mulino, 2010; M. DONINI, *Teoria del reato: una introduzione*, CEDAM, 1996, 25; A. PAGLIARO, *Il reato*, Giuffrè, 2007, 5; C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato (Studi di scienze penalistiche integrate)*, a cura di S. Moccia, ESI, 1998; G. ZAGREBELSKY, *Il Diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Einaudi, 2018, 166.

⁷³ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 15004/18957.

uomini e donne lavoratori (art. 37 Cost); prescrive un'età minima per lavorare, assistenza previdenziale e infortunistica (art. 38 Cost.); prevede (ancora) il concorso di Stato e Regioni nella legislazione sulla sicurezza del lavoro (art. 117/2 lett. s Cost.); limita la libertà dell'iniziativa economica privata che «*non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*», previsione da cui non si può però trarre un obbligo costituzionale di penalizzazione delle condotte che pregiudicano la salute e sicurezza dei lavoratori perché, a tacer d'altro, sarebbe un obbligo in contrasto col carattere sussidiario del diritto penale cui si sottrae solo l'obbligo di punire ogni violenza fisica e morale su «*persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà*» (art. 13/4 Cost.). Ed è quanto più interessa⁷⁴.

La Corte costituzionale si è battuta per il *lavoro*, piegando l'ideologia del codice penale del 1930. Lo sciopero per fini contrattuali è un diritto non un reato (art. 40 Cost. art. 502 c.p.) (cfr. Corte cost. 4 maggio 1960 n. 29; Corte cost. 17 marzo 1969 n. 31; Corte cost. 27 dicembre 1974 n. 290). Così com'è un diritto il temuto sciopero politico, se non è volto a «*sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare*» (artt. 503, 504, 505 c.p.) (cfr. Corte cost. 7 dicembre 1974 n. 290; Corte cost. 13 giugno 1983 n. 165; Corte cost. 5 dicembre 1967 n. 141)⁷⁵.

In proposito, si riprendono i contenuti di una sentenza della Corte costituzionale che mostra aspetti ormai costanti della gestione normativa in tema di sicurezza nel lavoro. La Corte costituzionale è, infatti, sempre più arbitro dei conflitti tra Stato e Regioni dopo gli innesti federalisti, l'assestamento di poteri regionali e, pure, le minori risorse disponibili in conseguenza della crisi economica globale che, come si è visto⁷⁶, possono incidere sull'efficacia delle norme sulla sicurezza del lavoro⁷⁷. E se è pur vero che «*la lancia non spuntò mai la penna, [...] tantomeno la*

⁷⁴ CFR. B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *ED Annali*, vol. X, 2017: 1; D. PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale*, in «RIDPP» (1983), 484.

⁷⁵ Una sintesi, con attenzione per storia e sociologia degli Anni '70, in A. BONDI, *Vietato vietare..*

⁷⁶ *Supra* § 5 Statistiche e metodologia.

⁷⁷ S. CASSESE, *Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale*, il Mulino, 2015, *passim*.

*penna spuntò mai la lancia*⁷⁸», scrivendo del caso si può forse spiegare meglio cosa s'intende. Il Governo ha, infatti, con successo contestato la costituzionalità di una legge della regione Liguria che avrebbe permesso di monetizzare le ferie non godute durante il collocamento in aspettativa. Caso che riporta alla tutela del diritto alle ferie previsto dall'art. 36 Cost., norma utile anche per il mantenimento delle esigenze di sicurezza e integrità fisica dei lavoratori fondata sulla loro salute psico-fisica (artt. 36, 3, 97, 117/2 Cost.) (cfr. Corte cost. 4 dicembre 2013 n. 286). Si conferma in tal modo la preveggenza e le possibilità interpretative offerte dalla Costituzione, cogliendo lo spunto per una domanda di carattere generale: la concorrenza legislativa in tema di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro, attribuita dalla Costituzione a Stato e Regioni, è stato innesto felice per garantire una protezione più efficace?

Le statistiche giudiziarie – ancora statistiche – registrano numerosi conflitti tra Stato e Regioni⁷⁹ e, in materia di sicurezza del lavoro, disparità di risultati tra Regioni⁸⁰. Queste disparità sono almeno in grado di generare un circolo virtuoso tra Regioni? In altri termini, l'efficacia delle politiche della sicurezza nel lavoro può orientare il voto esprimendo un giudizio sulla capacità politica dei governanti di proporre la quadratura del cerchio fra l'auspicabile sostegno all'impresa e l'insopprimibile tutela della sicurezza nel lavoro?

Si tenga cara la domanda per altri e migliori studi, con l'auspicio che siano fondati su ricerche empiriche capaci di testimoniare un miglioramento uniforme sul territorio italiano dei risultati ottenuti su questa fragile materia.

1.14 Costituzione ed Europa

*L'imitazione della realtà è il principale requisito che deve avere una commedia*⁸¹».

⁷⁸ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 2752/18957.

⁷⁹ S. CASSESE, *Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale*, pos. Kindle 5042.

⁸⁰ In termini percentuali, su 100 occupati e non occupati che hanno lavorato negli ultimi 12 mesi, coloro che hanno subito almeno un infortunio sul lavoro sono 3,0 nel Nord; 3,1 nel Centro; 2,4 nel Sud, ISTAT Rapporto 2013 *Salute e sicurezza sul lavoro* (12/12/2014).

⁸¹ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 8510/18957.

Accade pure che la realtà toccata dalla giurisprudenza sembri imitare la commedia; e pure la tragedia, il *thriller*, il *fantasy* e ogni genere letterario. I piani rimangono comunque distinti. La dimensione planetaria è volontà dell'anima cui può accedere un capolavoro della letteratura. Più modestamente, il diritto è frutto – eventuale – della globalizzazione e di accordi regionali, di esigenze sociali, di accordi commerciali, di esigenze individuali, di aspirazioni universalistiche, di tempo e spazio ridotti dalla tecnologia, di conoscenza nuova e di paura antica dell'altro e del diverso, di generazioni di diritti che guardano all'uomo e alle sue relazioni più che alla nazione e alle sue ideologie. Ma di questo passo il giurista va lontano e va incerto. Certo, invece, è il contesto europeo su cui l'ordinamento italiano opera.

Sul tronco della Corte costituzionale si scoprono innesti fiorenti della giurisdizione europea. Il nostro ordinamento conosce di fatto tre Corti costituzionali, e due non sono in Italia: la *Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* con sede a Strasburgo (CoEDU) e la *Corte di Giustizia dell'Unione europea* con sede a Lussemburgo (CoGUE). Questa dimensione spaziale, con indicazioni topografiche, va ricordata tra una crisi e l'altra della realtà europea, per offrire un respiro e un contesto a norme sovranazionali in materia di sicurezza del lavoro di cui spesso si danno per scontate dimensioni e meccanismi di funzionamento.

La Corte costituzionale considera le norme della CEDU norme 'interposte', sopra la legge ordinaria (Corte cost. 347 e 349/2007) e integratrici della Costituzione (Corte cost. 78/2012). La Consulta amplia in questo modo la propria giurisdizione, si sottopone a quella di Strasburgo, ma le sottrae le proprie leggi costituzionali. Con riferimento al diritto dell'Unione europea, invece, la Corte costituzionale ne definisce il rango rispetto a quello italiano, ammettendo che, in sede di ricorso in via principale, la Corte costituzionale possa rinviare la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte cost. 103/2008 e 75/2012). Con una precisazione. Il diritto dell'Unione deve rispettare i principi supremi e i diritti inalienabili della persona umana: i c.d. 'controlimiti' (Corte cost. 98/1965, 183/1973, 232/1989; CoGUE 8/9/2015 C-105/14 'Taricco 1'; C. cost. ord. 26/01/2017 n. 24, CoGUE Grande sezione,

05/12/2017, C-42/17 ‘Taricco 2’; C. cost. 31/5/2018 n. 115)⁸².

⁸² Cfr. A. BONDI, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Ares, 2012, 17. Esemplificativa la querelle ‘Taricco’. Tra i molti commenti: A. BERNARDI (Ed.), *I controlimiti*, Jovene, 2017; A. BERNARDI – C. CUPELLI (Edd.), *Il caso taricco e il dialogo tra le corti*, Jovene, 2017; R. BIN, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in «DPC» (20 novembre 2017); C. CUPELLI, *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di giustizia*, in «DPC» (11 dicembre 2017); M. DONINI, *Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni «punitive» della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie*, in «DPC» (3 aprile 2018), 28; M. GAMBARDELLA, *I modelli della legalità penale e la “vicenda Taricco”*, in «AP» (2017) 2; R. E. KOSTORIS, *La Corte Costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei «controlimiti» e scontro tra paradigmi*, in «DPC» (2017); A. LONGO, *Taricco-bis: un dialogo senza comunicazione*; E. LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in «DPC Fasc» (2017) 12; S. MANACORDA, *The Taricco saga: A risk or an opportunity for European Criminal Law?*, in «New J. Eur. Crim. Law» 9 (marzo 2018) 1, 4–11; V. MANES, *La «svolta» Taricco e la potenziale «sovversione di sistema»: le ragioni dei controlimiti*, in «DPC» (2016); A. MASSARO, *Taricco 2 - Il ritorno (sui propri passi?)*. *I controlimiti come questione che «spetta ai giudizi nazionali»: cambiano i protagonisti, ma la saga continua*, in «GP» (2017) 12; D. NEGRI, *Dallo ‘scandalo’ della vicenda Taricco risorge il principio della legalità processuale*, in «AP» (2017) 2, 359–360; S. I. OMMARIO, *La Consulta, la “regola Taricco”*, in (2017), 1–7; F. PALAZZO, *La Consulta risponde alla “Taricco”: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto*, in (2017), 285–289; O. M. PALLOTTA, *Taricco II: taking (fundamental) rights seriously (Osservazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017 in causa C-42/17)**, in «AIC» (2018) 1, 10; C. PAONESSA – L. ZILLETTI (Edd.), *Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione Europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia, Taricco*, Pacini giuridica, 2016; S. POLIMENI – di R. CALABRIA, *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’“evoluzione” dei controlimiti attraverso il “dialogo” tra le Corti, dopo la sent. cost. n. 115/2018*, in «AIC» (2018) 2, 26; L. PRESSACCO, *Il caso Taricco e l’ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico*, in «RIDPP», 356–359; G. RICCARDI, *«Patti chiari, amicizia lunga». La Corte Costituzionale tenta il «dialogo» nel caso Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti*, in «DPC» (2017) Mi, 1–20; R. SICURELLA, *Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli*, in (2017); C. SOTIS, *“Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del 2017 (caso Taricco)*, in 2017 (2017) 1, 1–17; L. STAFFLER, *Verfassungsidentität und strafrechtliche Verjährung / Das (vorläufige) Ende des Konflikts zweier Höchstgerichte in der Rechtssache Taricco*, in «EuGRZ» (19 dicembre 2018) 21–23; F. VIGANÒ, *Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco*; M. VOGLIOTTI, *Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi*, in «DPC» (2 novembre 2016).

Segnalati i rapporti – se non le gerarchie – tra le fonti nazionali ed europee, si valuti attraverso le stesse norme l'importanza del tema 'lavoro' per dare un senso alle prescrizioni dedicate alla sua sicurezza.

Nel *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* si trova generosa conferma dell'importanza che l'Unione attribuisce al lavoro. Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda impiego, retribuzione e altre condizioni di lavoro, al di fuori d'impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 45 TFUE); strategie coordinate per la promozione di una forza lavoro competente, qualificata, capace di rispondere ai mutamenti economici (art. 145 TFUE); e, soprattutto, impegno a sostenere e completare l'azione degli Stati membri volta al miglioramento «*dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori*» (artt. 153, 156 TFUE).

Sulla stessa frequenza la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (CDFUE), ora riconosciuta dall'art. 6 dello stesso Trattato di Lisbona. Carta che nel titolo IV spande diritti per garantire ai lavoratori informazione, negoziazione di azioni collettive, accesso a servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, garanzie per condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto di lavoro minorile in coordinamento con l'età in cui termina la scuola dell'obbligo (artt. 27-32 CDFUE), nonché il riconoscimento e il rispetto «*alle prestazioni di sicurezza sociale [...] che assicurano protezione in casi quali [...] gli infortuni sul lavoro*» (art. 34 CDFUE).

Premesso quel che si doveva, per spiegare un'influenza europea tanto presente quanto spesso sottovalutata, si riprende un caso per tutti. In tema di tutela della vittima nel procedimento penale, la CoGUE investita da un rinvio pregiudiziale ha fornito elementi interpretativi al giudice nazionale per dirimere la controversia, non potendo «*per reiterata giurisprudenza, pronunciarsi su questioni di diritto interno degli Stati membri né sulla conformità delle disposizioni nazionali con il diritto dell'Unione*» (cfr. §§ 35 CoGUE II 12 luglio 2012 n. 79, C-79/11). In tal senso, sostiene la Corte europea, l'art. 9 § 1 della decisione quadro del consiglio di Tampere 15-16 ottobre 1999 non è in contrasto con l'impossibilità che la vittima possa costituirsi parte civile nei confronti dell'ente per la responsabilità amministrativa da fatti di reato nel lavoro ex art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.

Interpretazione che supera il caso concreto e conferma il dialogo tra le Corti di cui pare convinta anche la nostra Corte costituzionale⁸³. Interpretazione che acquista connotazioni creative senza farsi mancare nulla: nemmeno l'errore freudiano che porta il giudice europeo a scrivere che «*un illecito "amministrativo" da reato [...] è un reato*» (§ 47). Evidentemente, quando le norme hanno necessità di rivolgersi a 28 Stati, dettagli, tautologie, ricerca di sostanza dietro forme diverse possono smarrirsi, finendo per confessare quel che si pensa degli arzigogoli altrui.

D'altra parte, la fonte europea delle norme che indirizzano la sicurezza nel lavoro, spiega alcune connotazioni della disciplina nazionale. Caratterizzata da una struttura molto burocratizzata, col baricentro in *compliance programs* frutto di elaborate attività di monitoraggio e valutazione dei rischi nel lavoro, appare pensata per imprese di grandi dimensioni, almeno per gli standard italiani. Dato oggettivo che crea difficoltà gestionali ed economiche alle piccole imprese e diventa facile pretesto per sottrarsi agli obblighi di sicurezza, in particolare, quando la sempiterna crisi dell'economia morde le macilente carni del nostro tessuto produttivo.

1.15 Europa e Italia

I fatti possono diventare commedie «*che s'iniziano con il primo atto in Europa, in quello seguente si trasferiscono in Asia e poi nel terzo si concludono in Africa, e sarebbero perfino capaci di farle terminare in America, se avessero a disposizione un quarto atto, in modo da toccare tutte le quattro parti del mondo*»⁸⁴.

Attenzione: sarà un paragrafo più lungo del solito, ma non del dovuto. Perché il giurista deve offrire teoria ai fatti per disciplinare condotte e, dunque, anche il giurista potrebbe iniziare con un «*c'era una volta quel che c'era, e per tutti sia il bene che ne verrà e male invece per colui che se lo cercherà*»⁸⁵. Beh, senza esagerare!

Come precisato, anticipando il valore solo euristico della ricerca giurisprudenziale, si sono incrociati ed estratti i dati di un diffuso database⁸⁶, in un periodo che va dal 2010 al 2015 per renderlo il

⁸³ S. CASSESE, *Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale*, passim.

⁸⁴ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 8722/18957.

⁸⁵ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 2989/18957.

⁸⁶ *Dejure*, Giuffrè.

più vicino possibile all'ultimo dossier antologico pubblicato dall'ISTAT in materia di sicurezza nel lavoro, ma aggiornando in nota con la giurisprudenza più recente. Si è in tal modo ottenuto un florilegio di sentenze di legittimità da cui è possibile trarre almeno delle massime per alcune tipologie di questioni. Nulla di esaustivo. Se non s'intendesse offrire solo un'idea di dove va la giurisprudenza della Cassazione in materia di sicurezza nel lavoro, si potrebbe senz'altro contestare che è un fare pigro; se non peggio. Ma la semplificazione impone qualche sacrificio. In breve: quanto ora si scrive non ha valore statistico, non dice alcunché sulle dimensioni di un fenomeno, tutt'al più sposta il pensiero verso la critica con argomenti in grassetto, brevi introduzioni e commenti distinti dal corsivo delle massime riportate. E nulla più.

Sicurezza prima di economia, sostiene la giurisprudenza penale che si affaccenda sulla sicurezza nel lavoro. Affermazione lontana dall'intendere del mondo anglosassone e tutt'altro che scontata quando la crisi economica detta le agende dei governi come delle Unioni di Stati. Eppure, in Italia *«le esigenze economiche e produttive di un'impresa non possono in alcun modo ledere la vita e l'integrità fisica del prestatore di lavoro»* (Cass. pen. IV 9 aprile 2015 n. 20883).

Sul punto si è accennato, anche dei limiti nascosti. Ora è bene precisare che, col prevalere della sicurezza rispetto alle economie dovute per realizzarla, ponendo la sicurezza nel lavoro al di là di forme predefinite di colpa specifica, che pur ammettono un minimo di rischio, è necessaria l'indicazione della misura scelta per giudicarle: la *'massima sicurezza tecnologicamente possibile'* rilevabile con l'ordinaria diligenza. Vale a dire, uno standard che permetta di contenere le fonti di pericolo per i lavoratori utilizzando *«nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. [A questa regola] può farsi eccezione nella [...] ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza»* (Cass. SU 24 aprile 2014 n. 38343)⁸⁷. Ma su quel che è *'massima sicurezza possibile'* rispetto a

⁸⁷ Conferme recenti in Cass. III 27 aprile 2018 n. 30173; Cass. IV 25 marzo 2019 n.

‘massima sicurezza *praticabile*’ si tornerà nel prossimo paragrafo, quando la preoccupazione non sarà solo volta a rappresentare criticamente l’interpretazione giudiziale, bensì a offrire analisi e sintesi del sistema – nel caso di specie – di percorsi e scopi, di *missioni* e *visioni* adottati dal legislatore penale e dalla giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro⁸⁸.

Detto della misura della condotta, attraverso il grado della tecnologia richiesta per prevenire l’infortunio, si passi ai soggetti chiamati a risponderne. Il debitore principale della sicurezza nei luoghi di lavoro è il **datore di lavoro**, individuato dalla giurisprudenza come colui che è «*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva*» (Cass. pen. III 14 giugno 2012 n. 28410). Per riconoscere il datore di lavoro, le corti si arrabattano tra poteri gestionali e autonomia di spesa attribuiti a presidenti del consiglio di amministrazione, direttori generali e amministratori vari. Ma non è sufficiente. La giurisprudenza penale deve orientarsi col caso concreto, cercando conferma nei fatti delle disposizioni statutarie e degli organigrammi. Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, il debitore principale della sicurezza nei luoghi di lavoro è individuato nel direttore generale. Secondo lo statuto del consorzio «*il presidente del consiglio di amministrazione, oltre alla rappresentanza legale del consorzio, aveva solo funzioni generali di raccordo, di coordinamento e di vigilanza, mentre al direttore competevano i poteri gestionali, decisionali e di spesa e, quindi, su di lui gravano gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro*» (Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2012 n. 28410).

Anche la **pubblica amministrazione** è rientrata nella disciplina generale della sicurezza nel lavoro (art. 2/1, lett. *b*, d.lgs. n. 81/2008) e di cui si cercano autonomi poteri di gestione e di spesa in grado d’impegnare un’amministrazione verso l’esterno (art. 4/2 d. lgs. 30 marzo 2001 m. 165)⁸⁹. Di conseguenza, pure in una amministrazione pubblica gerarchizzata, estesa e imponente, va

12876.

⁸⁸ *Infra* § p. 43

1.16. Italia e visioni.

⁸⁹ B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, § 6.

individuata la figura del datore di lavoro cui collegare la responsabilità di un infortunio. Esercizio interessante, quando si tratta di enti territoriali di piccole dimensioni e un vertice politico eletto: com'è il caso del 40,6% degli 8.092 Comuni italiani⁹⁰. Quindi «*in caso di omessa individuazione da parte dell'organo politico del dirigente o del funzionario designato ad assumere il debito di sicurezza, la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo*». Risultato: ne risponderà il sindaco (Cass. pen. III 22 marzo 2012 n. 15206).

Prima e dopo tutti c'è la responsabilità del datore di lavoro; in vario modo individuato, con poteri decisionali e gestione di spesa per garantire la sicurezza del lavoro. Poteri cui corrispondono doveri tradotti in obblighi di sicurezza, in cui già i doveri di **formazione** e **informazione** giocano un ruolo importante, tanto da integrare ipotesi di reato permanente «*in quanto il pericolo per l'incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto*» (cfr. artt. 36, 37, 55 d. lgs. 81/2008)⁹¹.

Il datore di lavoro non può delegare ciò che lo Stato prescrive in una fattispecie penale, individuandone il soggetto responsabile. Semmai la **delega** può riguardare alcune funzioni cui si collegano responsabilità. In questo senso, alla giurisprudenza piace parlare di trasferimento a terzi della posizione di garanzia. Sicché «*in caso di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato, si verifica un trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglianza antinfortunistica*» (Cass. pen. IV 8 marzo 2012 n. 25535).

Vi sono funzioni **delegabili** e **indelegabili**, definite dal legislatore e valutate con acribia dalla giurisprudenza (cfr. artt. 16, 17 d. lgs.

⁹⁰ Dati ANCITEL [http://portale.ancitel.it/\(28/07/2015\)](http://portale.ancitel.it/(28/07/2015)).

⁹¹ Cass. III 7 maggio 2019 n. 26271 CED 2019 in DeJure. Sul valore processuale relativo per il soddisfacimento di uno standard dei contenuti e delle modalità della formazione, in materia di salute e sicurezza, definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni Cass. III 21 novembre 2016 n. 3898, CED 2017 in DeJure.

81/2008). Funzioni che l'interprete collega con l'esplicitazione legislativa del principio di *effettività* che permette d'individuare un obbligo di garanzia anche nei confronti di chi «*pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti*» all'art. 2/1 lett. b, d, e. (art. 299 d. lgs. 81/2008). Tant'è che, ritornando alle funzioni indelegabili, la giurisprudenza infine precisa come «*l'esistenza di una semplice prassi operativa, priva di ogni premessa analitica e valutativa, nonché di una veste formale, ma che è solo frutto di una mera ripetizione di attività non può essere ritenuta equipollente al documento di valutazione dei rischi (DVR), formalizzazione ufficiale e frutto di un'accurata operazione analitica*» (Cass. pen. IV 27 aprile 2012 n. 27934).

Il penalista, quando la legge glielo permette, ha idee tutte sue circa la forma necessaria alla **legittimità della delega** di funzioni «*che può essere da questi conferita anche oralmente, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem", posto che l'efficacia devolutiva dell'atto di delega è subordinata all'esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata, salvo che per il settore pubblico in cui è invece richiesto l'atto scritto di delega*» (Cass. pen. III 2 ottobre 2013 n. 3107).

Rimane una sorta di **responsabilità residua** del vertice, ossia il datore di lavoro risponde fino alla prova contraria di una funzione delegata e delegabile, secondo una *culpa in eligendo* e, soprattutto, *in vigilando*⁹². Il datore di lavoro, infatti, «*quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro*» (Cass. pen. IV 21 ottobre 2014 n. 4361).

Con il recepimento delle direttive europee nell' art. 4 D. lgs 626/1994, il ruolo dell'art. 2087 c.c. si è ridimensionato. Pur non

⁹² Prospettiva lavoristica in P. PASCUCCI – C. LAZZARI – L. ANGELINI, *I «sistemi» di vigilanza e di controllo nel diritto della salute e sicurezza sul lavoro*, in «Lav. Dir.» 4, 621–638.

prevedendo sanzioni penali, l'art. 2087 c.c. era una sorta di clausola penale in bianco per ricavare tutti gli obblighi del datore di lavoro: dal garantire la salute e l'incolumità del lavoratore alla sua formazione e informazione. Impegno generico quanto gravoso che definiva lo standard di prevenzione in base all' «esperienza e alla tecnica» richiesta dalla norma al datore di lavoro. Di fatto, l'art. 2087 c.c. diventava ponte per una ardua gestione della responsabilità colposa del datore di lavoro secondo la «massima sicurezza tecnologicamente fattibile» poc'anzi ricordata⁹³. Ancora oggi l'art. 2087 è tuttavia richiamato per ascrivere la responsabilità penale del datore di lavoro che, pur in assenza di normative specifiche, non ha adottato le «misure generiche di prudenza per la tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo d'insorgenza della malattia»⁹⁴.

Sul datore di lavoro può comunque ricadere la responsabilità dei fatti commessi dai suoi nominati. Si prenda per esempio il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, una specie di «consulente del datore di lavoro [...] I risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo» (Cass. pen. IV 3 giugno 2014 n. 38100).

Rimane la responsabilità concorsuale del datore di lavoro, anche di fronte alla responsabilità del **costruttore**, secondo il ricordato standard del «tecnologicamente possibile». Sul datore di lavoro grava sempre «l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare [nel caso in esame, determinati macchinari,] adottando nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori» (Cass. pen. IV 30 maggio 2013 n. 26247).

Altre figure, messe in luce dal d.lgs. n. 81/2008 (artt. 25/1 lett. a e 59/1 lett. c) sono spesso all'esame della giurisdizione penale che, appunto perché penale, tende a cercare sostanza nella forma, in virtù della necessaria sussidiarietà del suo intervento. È il caso

⁹³ Cfr. B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, 3. *Infra* § p. 43 1.16. Italia e visioni.

⁹⁴ Un caso di esposizione all'amianto, in una città ormai simbolo della difficile convivenza tra industria-ambiente-salute: Trib. Taranto 28 gennaio 2019 n. 355 (in DeJure)

del **medico competente**. Si configura, infatti, una responsabilità penale a suo carico se non collabora col datore di lavoro e col servizio di prevenzione e protezione, poiché *«nella valutazione dei rischi anche in assenza di sollecitazioni da parte del datore di lavoro [...] il dovere di collaborazione [comporta] anche quello di svolgere, quando necessario, un'attività propositiva e di informazione»* (Cass. pen. III 11 dicembre 2012 n. 1856).

La regola generale tuttavia non cambia. Anche alla presenza di un **responsabile per la sicurezza** o di delega di funzioni a figure tipizzate, rimane in capo al datore di lavoro *«un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro»* [nel caso di specie] *«per aver ommesso di far sottoporre alcuni lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni»* (Cass. pen. III 6 giugno 2012 n. 33521).

In proposito, è interessante la figura del **preposto**, ossia di chi *«in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»* (art. 2/1 lett. e d. lgs. 81/2008). Lo iato tra possibilità di controllo e obbligo di controllo dev'essere infatti mediato nelle sue fasi esecutive da altri soggetti che, seppur non escludono la responsabilità del datore di lavoro, definiscono un quadro di responsabilità di cui si può chiedere conto individuando obblighi di garanzia penalmente sanzionati che, nei *limiti e attribuzioni di competenze* del preposto, si riferiscono a tutte le disposizioni del decreto in questione (art. 56 del d. lgs. 81/2008)⁹⁵. Ferma la necessaria idoneità del proposto nominato a garantire l'obbligo di sicurezza e la validità del conferimento della sua delega (art. 16 d. lgs. 81/2008, Cass. IV 12 novembre 2010 n. 116), al fine d'individuare i destinatari e la frequenza di quest'obbligo di garanzia, aiuta considerare che, come il direttore tecnico è inquadrabile nella figura del dirigente, il capo cantiere è inquadrabile in quella del preposto (artt. 18, 19, 55, 56 d. lgs. 81/2008, Cass. IV 15 giugno 2011 n. 43628).

⁹⁵ Cfr. Cass. IV 17 giugno 2015 n. 29794, GD 2015, 36, 86 in DeJure.

Ricca è la casistica in tema di **appalti e subappalti**. L'accertamento in concreto risponde alle esigenze del penalista di valutare situazioni tra loro diverse. A carico del committente vi è la predisposizione di un piano di coordinamento per la sicurezza. Si tratta di un reato proprio del datore di lavoro committente che non si può estendere «*ad altri datori di lavoro pure operanti nel cantiere*» (Cass. III 14 novembre 2012 n. 2285). Il committente, tuttavia, «*risponde dell'incidente subito dal prestatore d'opera solo se si accerta, in concreto, l'effettiva incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento [...] specialmente in una vicenda in cui i committenti non erano imprenditori che avevano stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori all'interno dell'azienda, ma privati che si erano limitati alla stipulazione di un contratto d'opera per l'esecuzione di lavori in economia su un proprio immobile*» (Cass. pen. IV 18 gennaio 2012 n. 3563). Se però l'appaltatore esercita una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori, rimane responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica anche quando l'esecuzione delle opere sono state date in subappalto e riguardano formalmente la totalità dei lavori (Cass. III 24 ottobre 2013 n. 50996).

È difficile da gestire in concreto i casi di **responsabilità incrociate**. Per esempio, «*nell'ipotesi di opere che si svolgono all'interno dell'azienda committente, l'obbligo del responsabile della sicurezza della stazione appaltante di procedere alla determinazione dei rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e all'attività lavorativa svolta all'interno, comporta una posizione di garanzia e di controllo a carico di costoro in ordine all'integrità fisica pure dei lavoratori dell'impresa appaltatrice*» (Cass. pen. IV 17 gennaio 2013 n. 7443)⁹⁶.

Continuando a lanciar lenze nel mare dei soggetti e delle fattispecie che definiscono gli obblighi di sicurezza nel lavoro, abbozza l'idea di rischio e la sua tipizzazione: concetto usato a definire la norma cautelare che genera la responsabilità colposa. Su quest'afflato, sono interessanti le intersezioni eziologiche con la condotta colposa del **lavoratore** infortunato.

Il *principio di affidamento*, secondo cui un datore di lavoro può

⁹⁶ Cass. IV 7 giugno 2016 n. 30557, CED 2016, in DeJure, con riferimento agli artt. 26/3, 55/5 d. lgs. 81/2008, precisa che l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze determina un reato proprio del committente.

aspettarsi che il lavoratore rispetti le regole cautelari imposte, non esclude la responsabilità del datore di lavoro⁹⁷. Le ragioni meriterebbero migliore riflessione, anche perché escludere il principio dell'affidamento in un contesto cautelare protetto deve fondarsi su ragioni forti per il bilanciamento d'interessi⁹⁸. Al dovere si deve affiancare il potere di circoscrivere al meglio il rischio. In un contesto lavorativo, il datore di lavoro ha le possibilità organizzative e dispositive per meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma incide pur sempre su un rapporto che non può escludere in toto il ruolo della controparte parte lavoratrice. La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, riduce il ruolo del lavoratore affermando che rientra nell'alveo della responsabilità del datore di lavoro la condotta colposa del lavoratore che *«non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta. [Il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità] solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute»* (Cass. pen. IV 15 giugno 2011 n. 43628)⁹⁹.

Analoga sensibilità per la circoscrizione del rischio si ha quando il mondo del lavoro si rapporta con **estranei** al processo lavorativo. Infatti, *«beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori [... Pertanto,] dell'infortunio che sia occorso all'extraneus risponde il debitore di sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio quale definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a rischio»* (Cass. pen. IV 17 giugno 2014 n. 43168).

Nel migliore dei casi, le massime cennate hanno solo avvicinato a una realtà puntiforme, cui la giurisprudenza offre risposte applicando una normativa difficile: interdisciplinare per necessità

⁹⁷ Cfr. T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in «RTDPE» (1996) 4, 1157-1171; B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *ED Annali*, vol. X, 2017: 9.

⁹⁸ Cfr. L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, 2004; F. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in «RIDPP» (2009), 536-546.

⁹⁹ Conf. Cass. IV 22 aprile 2016 n. 27060 con rif. artt. 55, 87 d. lgs. 81/2008 e art 582 c.p., FI 2016, 9, II, 484 in DeJure.

operative e oscura per ignavia legislativa. Se questa è l'età della complessità, la sua gestione chiede semplicità o, perlomeno, la capacità di navigare nella complessità. Quando non accade, l'errore che segue l'uomo viene dall'uomo perseguito.

In proposito, si propone un'ultima sentenza in tema di responsabilità degli enti per fatti di reato. Sentenza contestabile, perché fondata su un ragionamento formalistico, con preoccupazioni legislative lontane dai principi di diritto penale.

In contrasto con diversa decisione (Cass. pen. VI 3 marzo 2004 n. 18941 Soc. Ribera), la Terza sezione penale della Cassazione afferma che *«è indubbio che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001, sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.d. "unipersonali", così come sia notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono a un'organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell'impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale»* (Cass. pen. III 15 dicembre 2010 n. 15657).

Detto in altro modo. Siccome le imprese individuali possono essere non meno complesse di quelle 'meta individuali', perché escluderle dalla disciplina aggiuntiva della responsabilità degli enti? D'altronde *«una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale a esclusione, ma, semmai a un'implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – anche in termini d'irragionevolezza del sistema»* (ibid.).

Dunque, alla Corte preoccupa la disparità di trattamento perché suppone che l'impresa individuale potrebbe essere simile a quella meta individuale. Certo *«non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi a una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un*

punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c.».

Ma chiarito che il problema per la Terza sezione della Cassazione era il rinvio alla definizione d'imprenditore pur trattandosi di persona giuridica, si ritorna sul *leit motiv* «*l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del d.lgs. n. 231 del 2001, così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "meta-individuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse a una disparità di trattamento tra chi ricorre a forme semplici d'impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse e articolate*» (*ibid.*).

Sibilato: non sia mai che la Cassazione permetta vuoti di tutela, con buona pace della tassativa applicazione della norma penale, della sua sussidiarietà, della normale frammentarietà della protezione penale offerta dalla norma, del *favor rei*, del divieto del *bis in idem sostanziale*. In nome di una definizione generica di 'ente', che non esclude di per sé l'impresa individuale, si finisce per includerla. Il tutto, il tanto, il troppo per rispondere all'esigenza – non penalistica – di evitare vuoti di tutela. Rimane il dettaglio che dopo aver ignorato principi fondanti del diritto penale, l'imprenditore sarà infine sottoposto a una doppia punizione con pene e sanzioni amministrative.

Calato dalle *Corti dei diritti*, italiani ed europei, si conclude un percorso che ha mostrato tratti della norma applicata. La giurisprudenza si è preoccupata di definire le priorità tra sicurezza ed economia; di quantificare la tecnologia richiesta; d'identificare il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza; di distinguere funzioni, deleghe e responsabilità connesse; di sommare responsabilità individuali con quelle dell'ente. Per farsi un'idea del diritto penale in azione, può bastare. D'altronde, all'inizio del paragrafo si era solo promesso lunghezza. Si è mantenuta la parola.

1.16. Italia e visioni

«Laggiù ebbe belle e piacevoli visioni, mentre io qui vedrò, a quanto

credo, rospi e serpenti»¹⁰⁰.

‘*Visioni*’ e ‘*missioni*’: espressioni sacrali, teologiche, escatologiche; estranee al mondo del diritto, finché non si trasformano in ‘*vision*’ e ‘*mission*’ e si allegano alla relazione di bilancio di un’impresa. In tal modo diventano moderne. Illuminati dal reflusso anglofono del latino, sarà più facile precisare ‘*quel che si vuole*’ (*vision*) e ‘*come si vuole ottenere*’ (*mission*).

Si è scritto con l’analisi della giurisprudenza di Cassazione, salute e sicurezza sul lavoro rappresentano nell’ordinamento italiano una vera e propria obbligazione di risultato con la ricerca della «*massima sicurezza tecnologicamente possibile*». Risultato che ha trovato fonte nell’art. 2087 c.c. laddove il datore di lavoro deve «*adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo [...] tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*»; risultato che lascia alla discrezionalità dell’imprenditore l’adozione di comportamenti concreti senza prevedere sanzione; risultato che, sulla carta, trova limite solo nel rispetto delle guarentigie costituzionali della persona quand’è infine sottoposta a sanzione penale¹⁰¹. In realtà, l’esistenza e l’applicazione di una norma cerca un minimo di consenso sociale. Guardando al legislatore più che al giudice, nessuna norma può ignorare, nel lungo periodo, quel che è sostenibile dall’economia e organizzabile dall’imprenditore. La tutela della salute invero prevale sulla libertà d’iniziativa economico privata; l’art. 32 Cost. esprime le ragioni ai limiti contenuti nello stesso art. 41/2 Cost. Ma se, da un lato, il costo della sicurezza passa in secondo piano rispetto al risultato della sicurezza, d’altro lato, proprio i costi e i tempi di attuazione delle misure cautelari, tecnologicamente possibili per garantire la massima sicurezza, rientrano nel giudizio attraverso il principio di ragionevolezza¹⁰².

¹⁰⁰ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 16389/18957.

¹⁰¹ B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, § 3.

¹⁰² Espressioni della ragionevolezza in: di R. BARTOLI (2018), *Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio*, in «DPC Fasc» (2018) 10, 15; S. CANESTRARI- F. FAENZA (2008), *Il principio di ragionevolezza nella regolamentazione biogiuridica: la prospettiva del diritto penale*, in «Criminalia» (2008) 73-95; A. CERRI (2005), *Ragionevolezza delle leggi*, in «EGT» XXV; S. FINOCCHIARO (2018), *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di proporzione?* in «DPC Fasc» (2018) 2; G. INSOLERA (2006), *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in G. INSOLERA et al. (a

Il concetto di *massima sicurezza tecnologicamente possibile* è, d'altronde, controverso. Come chiosato, illustrando alcune interpretazioni giurisprudenziali¹⁰³, è sempre il fattore economico a tirare i fili di un'interpretazione che, con mutevole convinzione, distingue il principio di «*fattibilità tecnologica*» in: a) quanto è generalmente praticato nel settore industriale interessato; b) quanto di meglio è offerto dal mercato; c) quanto è disponibile grazie a ricerca e tecnologia avanzata (cfr. Corte cost. 312/1996; Cass. pen. IV 21 dicembre 2006)¹⁰⁴.

In conclusione, si rimane perplessi sulla verifica giurisprudenziale della *massima sicurezza tecnologicamente possibile*. Se non si gioca sulle parole, quando c'è di mezzo la sicurezza e l'integrità fisica della persona è bene alzare molto l'asticella per non dare spazio a prassi sciatte verso una sicurezza tecnologicamente praticabile in base a incerti parametri economici. Ma attenzione a non alzarla troppo, perché forte sarà il desiderio di evitare il salto, quando la fattibilità delle misure richieste trova ragioni negli alti costi che, spesso, si riflettono nella difficile accessibilità delle conoscenze o nella disponibilità sul mercato delle tecnologie esistenti¹⁰⁵. Chiedere cento per otte-

cura di.), *Introduzione al sistema penale*, vol. 1; V. MANES (2012), *Ragionevolezza delle norme penali* in «*Il Libro dell'anno del Diritto*» 2012, in *treccani.it*, 2012; L. PALADIN (1997), *Ragionevolezza (principio di)*, in *ED Annali*, vol. I, 1–21; D. PULITANÒ (2019), *Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza*, in «DPC Fasc» (2019) 5, 205–212; N. RECCHIA (2015), *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale*, in «DPC» (02.02.2015); M. ROMANO (2004), *Criterio di ragionevolezza e controllo di legittimità costituzionale*, in *Commentario al codice penale*, Giuffrè, 21; D. A. TERMINE (2017), *Il nuovo art. 13 D. lgs. 2000/74: ragionevole una deroga alla retroattività in bonam partem?* in «DPC Fasc» (2017).

¹⁰³ Retro § p. 39

1.15. Europa e Italia.

¹⁰⁴ Cfr. R. GUARINIELLO, *Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile*, in «*Ig. E Sicurezza Lav.*» (1997), 341: 1201; F. PAVESI, *A proposito della «massima sicurezza tecnologica» esigibile dal datore di lavoro*, in «CP» (2007), 1201: 341; D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *DDP Aggiorn.*, UTET, 2000, 389–398; V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in D. CASTRINUOVO et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, G. Giappichelli, 2020, 35–70: 56; A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*, 560.

¹⁰⁵ G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di*

nere dieci, senza costruire un sistema di controlli e prevenzione adeguato, è esempio frequente della legislazione italiana. Valga per tutti, quanto a lungo è successo al sistema tributario penale italiano.

1.17 Visioni e missioni

*«Né l'interesse, né la paura, o il rancore e la simpatia dovrebbero farli allontanare dalla verità, che ha per madre la storia, emula del tempo, archivio dei fatti, testimone del passato, esempio e ammonimento del presente, avvertimento per il futuro»*¹⁰⁶.

Detto del *tecnologicamente* possibile, del *giuridicamente* necessario e del *politicamente* gestibile, si riprende un altro ammonimento: arriva dalla Consulta e non allontana dalla verità, qualunque essa sia. *«Il sistema costituzionale è composto di un elemento democratico-popolare, di uno liberale-garantistico e di uno autoritario-efficientistico»*¹⁰⁷.

Occorre mantenere distinti questi elementi, perché se si lascia penetrare nell'elemento liberale-garantistico quello democratico-popolare, arrivando a testi unici sull'onda dell'emozione per i troppi morti sul lavoro in periodo di elezioni anticipate, si valorizza il legiferante burocratico dei ministeri e, con buona pace del sistema di diritti e garanzie costituzionali, s'inibisce la possibilità che l'elemento liberale-garantistico possa poi fungere da contrappeso sia all'elemento democratico-popolare sia a quello autoritario-efficientistico. Esattamente quanto è successo al d.lgs. n. 81/2008, *approvato perché d'approvare*, con la crisi del governo ed elezioni indette, ha sfornato una parte penalistica incongrua, per foggia ed efficacia, con l'interessante componente lavoristica. Il risultato è una norma lavoristica che sfacenda tra strutture di prevenzione, modelli organizzativi e protocolli operativi di per sé complicati, quando trattano di norme che attuano l'idea europea di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in imprese le cui dimensioni sono lontane dalla realtà economica italiana, formata per lo più da piccole imprese. Se si passa la metafora, la giovane norma lavoristica è andata in

adeguamento delle regole di diligenza, in «RIDPP» (2005), 29–59: 52; V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, 65.

¹⁰⁶ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 1596/18957.

¹⁰⁷ S. CASSESE, *Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale*, passim.

sposa a un sistema penale vecchio e inadeguato.

Il rapporto rischia di essere contro natura. Il diritto del lavoro non capisce veramente il penale, i suoi limiti, i suoi contrappesi. Il diritto penale espresso dal testo unico sul lavoro capisce ancor meno la norma cui la sanzione penale è rinviata. La norma non nasce dal nulla. Il diritto che l'accoglie nasce dalla necessità «*nell'emergenza della lacuna [e spesso] non prende forma sotto le insegne della ragione, ma per mezzo di 'leggi grezze [e] fumose, coperte di scorie, [come] pezzi usciti dall'officina senza che la mano del giurista li abbia rifiniti e ripuliti'. Esperimenti ordinativi di fatti sociali*»¹⁰⁸.

Ma rispolverando il pleistocene del diritto, individuando una funzione *solo sanzionatoria* nel diritto penale, diventa incomunicabile il suo precetto. Perché solo se il precetto è concepito, sviluppato e infine scritto insieme alla sanzione c'è speranza di comprendere quel che il legislatore vuole o non vuole sotto minaccia di sanzione penale¹⁰⁹. Se così non è, e il penale viene chiamato a sanzionare col rinvio a rammendi di altre norme, si affastellano precetti che, ricomposti con le sanzioni portano, per esempio, l'art. 55 del d.lgs. n. 81/2008 a essere a mala pena contenuto in 22 cartelle di testo, pari a 36.900 battute. Tanto per dare un'idea, finora si sono scritte 123.525 battute (spazi compresi, note e future correzioni escluse)¹¹⁰.

Se ciò non fosse sufficiente, si seguano i progetti di riforma impaludati nel *fare* dopo essere stati annunciati nel *divenire*. Benché la 'riforma' sia lo spot preferito della politica, quella italiana nasce spesso come controriforma di qualcosa che non ha mai visto applicazione pratica e valutazione dei suoi effetti. Le vicissitudini accennate sulla riforma della sicurezza nel lavoro esemplificano un problema strutturale del legiferare. Quando il Parlamento non è ostaggio del Governo che pone la fiducia su maxiemendamenti dello scibile politico, il Parlamento spesso si limita a leggi quadro in attuazione di

¹⁰⁸ Così F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro*. Studi, vol., I, Atheneum, 1913, XII ripreso da G. MARRA, *Verso un diritto penale sperimentale? Metodo ed empiria del canone dell'extrema ratio*, Aras Edizioni, 2012.

¹⁰⁹ Spesso solo una speranza e non solo in Italia T. FISCHER, *Woher haben Sie dieses Geld?*, in «Zeit Online» (24 novembre 2015).

¹¹⁰ A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*, 547. Altre ragioni sull'inaccettabilità della tecnica del rinvio in M. DONINI, *L'art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in «DPP» (2018) 4: 442.

una direttiva europea. L'esecutivo deve poi emanare decreti delegati ex art. 76 Cost. e, poiché solo il 48% dei suoi provvedimenti riesce a essere auto-applicativo, per vedere gli effetti di un provvedimento legislativo bisogna pure aspettare un decreto ministeriale *ad hoc*. Un procedere che non rischia eccessi di velocità ¹¹¹.

Rimanendo nella metafora, se tra diritto penale sanzionatorio e diritto del lavoro si consuma – nei fatti e nell'atto – l'infortunio di un rapporto, questo è destinato a un uso industriale di *Viagra*. Il diritto penale, costretto a rincorrere la giovane impresa del lavoro, ammicca ai sistemi organizzativi, finge di credere a responsabilità per colpa di organizzazione, ma gestisce con fare penalistico il mondo della responsabilità amministrativa degli enti offerto alle sue fantasie. Quel che poi potrà consumare sarà nella sfera individuale della responsabilità, magari rompendo il diaframma della colpa cosciente col dolo eventuale (caso *Thyssen*) o ignorando duplicazioni sanzionatorie che estendono la responsabilità degli enti alle imprese individuali.

1.18 Missioni e tecnica

«Non sarebbe meglio starsene tranquilli a casa propria, invece di andare in giro per il mondo a cercare brighe che possono solo danneggiarlo, senza considerare poi che molti vanno per lana e tornano tosati?» ¹¹².

I numeri testimoniano attenzione, la normativa aiuta un cambio di cultura, entrambi non garantiscono la *tranquillità* di società e consociati. Rimanendo sul dato empirico, si è visto che gli infortuni e le morti sul lavoro diminuiscono nel lungo periodo, con recrudescenze da verificare nel breve periodo, senza dimenticare gli effetti della crisi economica e degli interventi legislativi sugli organi di controllo. Tuttavia, non si ha la controprova. In breve: altro sarebbe stato meglio?

Del vano proposito di recuperare il precetto nella norma penale

¹¹¹ Una sorta di cronistoria delle difficoltà attuative in A. CHERCHI – A. MARINI – M. PARIS, *Riforme, attuazione stabile al 77%. Dalla manovra record di decreti*, in «Sole 24 Ore» (28 dicembre 2017); A. CHERCHI – A. MARINI – M. PARIS, *Riforme, mancano 166 decreti (e per 60 il tempo è scaduto)*, in «Sole 24 Ore» (14 aprile 2019); A. MARINI – M. PARIS – A. CHERCHI, *Riforme, da Letta a Conte 349 decreti attuativi in attesa*, in «Sole 24 Ore» (18 agosto 2019).

¹¹² CERVANTES, cit. nt 1, pos. 1354/18957.

meramente sanzionatoria si è appena parlato.

Del ricordo di una funzione solo sanzionatoria della norma, quando non si aveva ancora chiaro che le guarentigie penali vanno pensate e verificate in una norma intesa nella completezza di precetto e sanzione, si è scritto altrove ¹¹³.

Delle conseguenze, invece, su *consenso-gestione-efficacia* della norma si può aggiungere qualcosa, rispondendo alla domanda iniziale: sì, si poteva far meglio sulla sicurezza del lavoro. Molto meglio. Lo confermano studi, e ormai ideologie, dell'ultimo secolo delle scienze penalistiche. In linea di principio, una norma che si comprende è una norma che comunica un messaggio e predispone al meglio per la sua osservanza. Una norma che rinvia a parti di altre norme di natura diversa, per cui il precetto è il risultato di un puzzle di troppi pezzi è, invece, una norma incomunicabile che offre la fallace idea di un diritto penale che svolge solo una funzione sanzionatoria a favore di disposizione di altra natura e con altre ragioni di esistenza.

Le conseguenze non sono solo sul piano delle idee bensì anche su quello applicativo: come spesso accade quando le idee vivono la forza della realtà senza gli affanni delle ideologie. In pratica, una funzione solo sanzionatoria della disposizione penale tutt'al più permette di leggere la pena senza però lasciare intendere il precetto. Con una precisazione ulteriore: dalla pena si apprende solo un messaggio di deterrenza, mentre dal precetto non appare quanto sarebbe invece necessario per svolgere una reale funzione di orientamento sociale. Eppure, è su un cambiamento di cultura, sulla comprensione per le problematiche della sicurezza e incolumità nei luoghi di lavoro, che dovrebbe sempre puntare una regola destinata a valutare persone, organizzazione e poste di bilancio.

1.19 Tecnica e legislazione

Don Chisciotte lamentava che raccontare una storia «*senza finirla non si era mai visto né mai si potrà vedere* ¹¹⁴».

Qui si *finisce* come si è cominciato. I dati, le paure dei dati, e i dati che non si hanno, riportano il diritto penale alla politica legisla-

¹¹³ A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*, 550.

¹¹⁴ CERVANTES, cit. nt 1 pos. 3033/18957.

tiva. La *visione* di questa politica non si discute, ma la sua *missione* può essere migliorata.

La teoria della legislazione è scienza recente e molto europea. Le grandi nazioni del diritto hanno offerto ottime menti (Montesquieu, Filangieri, Bentham, Beiling) per risultati a lungo ignorati sia dal diritto di natura, che risolve la legge umana in una conseguenza necessaria di quella divina, sia dal positivismo giuridico, che vede nella legislazione una sorta di sillogismo al contrario di una scelta solo politica. Probabilmente la creazione del diritto è molto di più di un sillogismo. Un procedimento analogico sostituisce l'equiparazione tra eguali con un'analogia tra simili, grazie al quale la fattispecie normativa appare come il risultato della mediazione interpretativa tra disposizione giuridica e il fatto concreto, con i principi giuridici chiamati a rappresentare il *tertium comparationis* di un processo abduttivo¹¹⁵.

L'attenzione sulla scienza della legislazione ha seguito il peregrinare di questo studio per la penalità, in genere, e per la penalità in contesto lavorativo in particolare. La sicurezza e la salute dei lavoratori vanno garantite. Se è pur vero che gli infortuni nei luoghi di lavoro sono diminuiti nel lungo periodo, una migliore legislazione ha il potenziale per ottenere di più, distribuendo equamente i costi, e accompagnando il processo culturale coll'attenzione che una normazione registra e regola.

Si è visto, l'aver adottato in tema di sicurezza del lavoro una struttura penalistica antica nei concetti (funzione solo sanzionatoria) e illeggibile nei contenuti (tecnica del rinvio), fa pensare male del legislatore. Il datore di lavoro sa che la sicurezza dei suoi lavoratori rappresenta un costo. Ma potrebbe non sapere come ridurre il rischio d'infortuni, se fatica a comprendere la norma. D'altra parte, che l'adozione di un piano di sicurezza sia un dovere – e pure un'opportunità – è idea che potrebbe sfuggire a un datore di lavoro impegnato ad affrontare un mercato in recessione.

Il doppio regime di responsabilità della sicurezza e integrità fisica dei lavoratori distingue persone fisiche da quelle giuridiche. Ma, seppur opportunamente separati, la definizione delle responsabilità trova lo stesso giudice, *inducendolo in tentazione* nella gestione delle norme secondo un sistema concettuale unitario. In breve: le norme penali rischiano di essere intese semplificando le

¹¹⁵ A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, C. H. Beck, 2007, 16, 79, 83.

fatiche della verifica giudiziale, ossia, senza cura per il carattere personale della responsabilità penale.

Alcuni esempi hanno confermato i timori di contagio tra responsabilità penali ed extra-penali. Punire l'impresa individuale e l'imprenditore rischia di violare il divieto del *ne bis in idem*. Un divieto che ha trovato sponda nell'interpretazione offerta dalla Corte EDU che, con i c.d. criteri Engel, chiede di identificare illeciti e sanzioni penali considerando, non solo la qualificazione loro attribuita dai legislatori nazionali, ma pure la natura di queste violazioni: resa esplicita dall'ambito applicativo della fattispecie, dalla funzione perseguita mediante la sanzione comminata, dal contenuto afflittivo della sanzione stessa (CoEDU Engel et al c. Paesi Bassi 8 giugno 1976)¹¹⁶.

¹¹⁶ V. anche CoEDU Welch c. Regno Unito 9 febbraio 1995; CoEDU Grande Steven c. Italia 4 marzo 2014; C. cost. 276/2016; C. Cost. 68/2017; C. cost. 63/2019. Sul punto, T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 6; M. DONINI – L. FOFFANI (Edd.), *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli, 2018; P. FIMIANI, *Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte EDU, grande camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia*, in «DPC» (8 febbraio 2017); G. D. FRANCESCO, *Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello scenario dell'integrazione europea*, 2015; A. GALLUCCIO, *La Corte EDU esclude la natura penale del DASPO e, conseguentemente, la violazione del principio «ne bis in idem» in caso di misura disposta per fatti oggetto di una condanna penale*, in «DPC» (13 novembre 2018); A. GILIBERTO, *Legittima l'applicazione di sanzioni tributarie e penali per il medesimo fatto quando i soggetti puniti siano diversi*, in «RIDPP», 1224–1227; N. MADIA, *Ne bis in idem europeo e giustizia penale: analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d'insieme*, Wolters Kluwer : CEDAM, 2020; F. MUCCIARELLI, *Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem una...*, in «DPC» (11 giugno 2018); B. NASCIMBENE, *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della corte di giustizia dell'unione europea*, in «SP» (2020) 4; P. RIVELLO, *I rapporti tra giudizio penale e tributario ed il rispetto del principio del ne bis in idem*, in «DPC Fasc» (2018) 1; H. SATZGER, *Wie strikt ist das Doppelbestrafungsverbot innerhalb der Europäischen Union wirklich?*, in R. KERT – A. LEHNER – F. HÖPFEL (Edd.), *Vielfalt des Strafrechts im internationalen Kontext: Festschrift für Frank Höpfel zum 65. Geburtstag*, NWV, 2018, 565–575; M. SCOLETTA, *Il ne bis in idem "preso sul serio" la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abuso del mercato (e i possibili riflessi nell'ordinamento italiano)*, in (17 giugno 2019); C. SILVA, *La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità*, in «Arch. PENALE» (2019) 1, 38; A. VALLINI, *Tracce di ne bis in idem sostanziale lungo i percorsi disegnati dalle Corti*, in «DPP» (2018) 4; J. A. E. VERVAELE,

La definizione della tipicità, la selezione causale, l'elemento psicologico acquistano altro significato, quando il *tecnologicamente possibile* trova risposta nella burocrazia della carta¹¹⁷. La colpevolezza, poi, rischia di essere interpretata trasferendo nell'essere di allora, di un uomo in cui si cerca dolo e colpa, nel non essere di oggi, di un'organizzazione antinfortunistica considerata insufficiente. I due piani sono e devono rimanere distinti: non solo sulla carta ma anche nei processi, nella verifica giudiziale dei fatti e nella sussunzione di norme. Di fronte a questo pericolo, sembra poca cosa oscillare tra l'idea di dolo eventuale e colpa cosciente¹¹⁸: finché si utilizzano parametri probatori che hanno chiare le umane cose, sono risultati fisiologicamente accettabili dell'interpretazione giudiziale. Nell'analisi è emerso più volte: è male configurare una responsabilità che non allontana mai veramente il rischio penale dalla persona fisica; è male mantenere uno statuto della sicurezza sui luoghi di lavoro in larga misura pensato per strutture organizzative di grandi imprese. Non è questa la realtà imprenditoriale italiana.

L'alfabetizzazione in tema di sicurezza nel lavoro; l'evoluzione tecnologica che ha permesso automazione e controlli nelle produzioni più rischiose¹¹⁹; la crisi economica che, dal 2008, ha portato al raddoppio dei disoccupati¹²⁰; hanno tutti contribuito alla riduzione degli infortuni¹²¹. Ma pure un maggiore rispetto

Ne bis in idem: verso un principio transnazionale in UE?, in «RIDPP» 1 (2014) 4, 32–66; F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in «DPC» 13 (2016), 1–13.

¹¹⁷ Dietro i roboanti battesimi legislativi, c'è il silenzio dell'efficacia e i dubbi di costituzionalità. Tentativi ancora incerti nel trasformare la burocrazia da problema a soluzione in M. AINIS, *Concretezza per via burocratica*, in «Repubblica» (26 novembre 2018).

¹¹⁸ Cfr. G. MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*.

¹¹⁹ ISTAT (2014) Rapporto annuale, 254.

¹²⁰ Dati *Bankitalia* (2015). In valori assoluti i disoccupati sono passati da 1,7 milioni a 3,2 milioni. In valori percentuali, il tasso di disoccupazione è salito al 12,7% (42% tra gli under 15).

¹²¹ Sulla riduzione degli infortuni andrebbero svolte altre considerazioni anche fiscali v. *supra* § 5 *Statistiche e metodologia*. Vanno infatti cercati, ma ponderati, gli interventi che avvicinano un abbattimento del cuneo fiscale alle problematiche

del codice della strada ha, nel lungo periodo, diminuito i c.d. *infortuni in itinere*¹²². Sarebbe perciò importante quantificare la migliore sicurezza anche al netto di questi fattori.

Storia e presente, teoria e prassi, hanno infine portato a scrivere – e ripetere – che si sarebbero ottenuti risultati migliori con altra legislazione: comprensibile all'uomo, vicina alla dimensione dell'impresa, dotata di risorse volte a prevenire oltre che a punire. Ma se istituzione si nasce per accidente della storia, legislatore si diventa per intelligenza del voto.

1.20 Per dire poco, si è detto troppo

Cavaliere dalla Triste Figura. Questo è ormai il legislatore che ha ridotto a mal partito le disposizioni affidate alla sua cura: senza prosa, ironia o altra dote che possa giustificare l'incomprensione indotta del suo legiferare. Che poi parlare di *sicurezza nel lavoro* e di *responsabilità di enti*, strapazzando oltre misura il Don Chisciotte, sia stato pretesto per arrivare al legislatore – o sia stato vero il contrario – è giudizio che si lascia a chi ha letto e sopportato. In fondo, non importa più di tanto. Con buona pace del principio di non contraddizione, entrambe le tesi potrebbero essere vere.

Senza prendersi troppo sul serio e, semmai, col rammarico dell'occasione persa, è tempo di rendere tardivo omaggio a un

della sicurezza sui posti di lavoro. Il 97% dei contributi va a INPS e IRPE, il 3% all'INAIL i cui importi, però, sono valutati sul triennio 1995-97 in cui gravità e numero d'infortuni era molto più alto. Ciò ha portato all'INAIL un miliardo e mezzo di avanzo che, per definizione, rappresenta un errore, perché si chiede alle aziende di più quel che è necessario per garantire una funzione. È vero che vi è stata la redistribuzione parziale di questo avanzo in progetti a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma di questi fondi hanno beneficiato solo 4000 aziende, cfr. R. AMATO, *Sconto alle imprese sui premi Inail I sindacati*, in «Repubblica» (20 dicembre 2018).

¹²² www.istat.it (4.11.2014). Rispetto al 2007, il tasso d'infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro è diminuito dall'1,1% allo 0,8% del totale di coloro che hanno svolto un lavoro (v. supra § 4. *Infortuni e statistiche*). In generale, rispetto al 2001, gli incidenti mortali sulle strade italiane sono diminuiti del 52,3% ma il riferimento è in questo caso agli incidenti. In valori assoluti si è passati dai 263.100 incidenti, 7.096 morti e 373.286 feriti del 2001 ai 181.227 incidenti, 3.385 morti, 257.421 feriti del 2013.

Alessandro Bondi

ultimo ammonimento di Cervantes: «*sii breve nei discorsi, perché nessuno di essi è gradito se è lungo*»¹²³.

¹²³ CERVANTES, cit. nt 1, pos. 3232/18957.

Parte seconda

Le norme

Alessandro Bondi

2.1

SULL'USO DELLE NORME

Insieme alla comodità d'impiego, l'idea che guida la seconda parte di questo studio è di fornire altre coordinate per interpretare i corpi normativi riportati, con l'augurio che il commento non sottragga troppe energie alla lettura del dispositivo. Al riguardo, è parso utile condividere spunti su struttura e attualità delle disposizioni con chi, costretto dalla specialità della materia, sente la mancanza della comune sintassi penalistica richiesta dall'art. 16 del codice penale per cui «Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti».

Per evidenziare il carattere sia trascendente la penalità in materia di sicurezza sul lavoro, sia immanente il sistema giuridico che l'accoglie, si è fatto uso generalizzato del 'corsivo'. Con parole in 'grassetto' si è invece marcato un percorso: una proiezione tridimensionale che vorrebbe essere porta per un'idea o una provocazione su cui riflettere, senza che perciò il lettore perda velocità nella sua corsa alle disposizioni giuridiche raccolte.

Seguendo questa idea, si sfrutterà la flessibilità d'uso offerta dal testo digitale in open source, arricchita nel tempo da aggiornamenti parziali che, in tal modo, tenta di sottrarsi al gravame di una seconda edizione capace di rendere felice la sola burocrazia AN-VUR: un'avvertenza più volte ripetuta nel testo, per risolvere il mistero di citazioni posteriori all'anno di pubblicazione di questa analisi della legislazione penale non solo lavoristica.

Infine, si ricorda di verificare attendibilità e attualità delle disposizioni riportate integralmente o per estratto. Alla bisogna, bene si prestano i siti ufficiali – e gratuiti – di Normattiva.it (www.normattiva.it), con link particolarmente utili che permettono di accedere direttamente a corpi normativi autonomi e codici, nonché alla versione digitale della Gazzetta Ufficiale Italiana (www.gazzettaufficiale.it);. Non meno importanti sono i siti della Corte costituzionale italiana (www.cortecostituzionale.it), della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (www.echr.coe), della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (curia.europa.eu).

2.2

SU COSTITUZIONE, TECNICA LEGISLATIVA, DIRITTO PENALE¹²⁴

Nel testo, si sono ricordati gli articoli della Costituzione che gravitano nella galassia del lavoro (Titolo III Rapporti economici) (§§ 13 e 14). Ora si dirà del linguaggio utilizzato dalla Costituzione e dalle norme in genere (sub A), nonché del rapporto – tanto tecnico quanto ideale – tra Costituzione e diritto penale (sub B).

A. Lingua e semplicità. *La Costituzione dice molto e dice bene. Non è un caso. Scritta dopo l'esperienza di una dittatura e una guerra mondiale; scritta sulle macerie dell'Italia; scritta sulla sofferenza degli italiani; non ha dimenticato il passato, vivendo il presente, sognando il futuro: non solo italiano. La Costituzione è stata scritta, oltre che pensata, per farsi intendere da tutti: anche dal 50% della popolazione che nel 1948 aveva solo la licenza elementare. La sua forza sta negli ideali, nelle pulsioni, nel valore raccolti dei costituenti. Ma non ha dimenticato la lingua come veicolo per comunicare il suo messaggio.*

*Una **revisione iniziale** fu portata avanti dal linguista, inevitabilmente toscano, Pietro Pancrazi. Le 9.360 parole della Costituzione sono il frutto della ripetizione, declinazione, coniugazione di 1.357 vocaboli di cui solo 355 sono esterni al vocabolario di base degli italiani. Pancrazi riduce l'utilizzo delle maiuscole, gesto anche grafico di una politica muscolare; distribuisce nuovi articoli che, quando servono, permettono d'individuare quel che è determinato da quel che non lo è; sostituisce verbi in nome della precisione delle azioni che esprimono.*

*A una **seconda revisione** partecipa una commissione composta anche dal latinista Concetto Marchesi e dallo scrittore Antonio Baldini. E ricomincia la lotta contro quel che è – per lingua e concetto – impreciso, pedante, oscuro, altezzoso, burocratico, complicato,*

¹²⁴ Brani ripresi e adattati da A. BONDI, *Questioni di metodo. Per una politica non abbandonata a sé stessa. O a un tweet.*, in «IP» (2019), 15–41; A. BONDI, *La geografia dei diritti*, in A. BONDI et al. (Edd.), *Sessant'anni di studi giuridici europei a Urbino: il Séminaire de Droit Européen*, 2019, 159–175; A. BONDI, *Diritto al muro*, in A. BONDI et al. (Edd.), *Sul diritto in Europa. A margine del sessantunesimo Séminaire de droit comparé et européen*, 2019, 165–192.

inutile¹²⁵. Una lotta che meritava di essere vinta e fu vinta nel migliore dei modi. Al di là della retorica politica, e del tornaconto elettorale, la Costituzione italiana viene avvicinata alla bellezza: qualcosa d'inusuale per un testo di legge¹²⁶.

La **lotta linguistica** della Costituzione, perché di lotta si tratta quando si vuole rendere intellegibile una legge ed efficace la sua applicazione, non dovrebbe essere dimenticata dal legislatore contemporaneo. Considerando l'alluvione di norme che affligge il nostro ordinamento, si tratta di una preoccupazione tanto funzionale da divenire estetica.

Nell'Italia delle Repubbliche numerate, tanti sono stati gli interventi per **migliorare la qualità della legislazione** che, quando non c'è, è antidemocratica, pericolosa, costosa. Ma i miglioramenti faticano a emergere. Vi sono analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normative e di riordino della legislazione, d'invito alla semplificazione. Vi è un Comitato parlamentare per la legislazione, una sorta di commissione con funzione consultiva politica chiamato a esprimere pareri «sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente (art. 16-bis R.C.). Vi è un Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, orientato all'attuazione del programma di Governo, che dovrebbe limitare gli arzigogoli sintattici e logici, valutando forma, idoneità, effetti, anche finanziari, insieme all'impatto sull'attuazione delle politiche europee prodotto dall'esercizio delle funzioni normative del Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri, ormai vero baricentro della legislazione (art. 6 d. lgs. 302/1999). Vi è, infine, un'esigenza di chiarezza normativa tanto forte che potrebbe sfociare nell'illegittimità costituzionale, quando non vi «omogeneità di fondo della normativa vigente» (C. cost. n. 22/2012 e 32/2014; cfr. C. cost. 17/2019)¹²⁷.

Solo elencando gli strumenti per la semplificazione normativa, si rischia di **complicare** e, soprattutto, di ripetere; mentre basta

¹²⁵ F. CARINGELLA, *Scrivere per vincere*, Dike Giuridica Editrice, 2020, 14.

¹²⁶ M. AINIS – V. SGARBI, *La Costituzione e la bellezza*, La nave di Teseo, 2016.

¹²⁷ L. DI MAJO, *La qualità della legislazione tra regole e garanzie*, Editoriale Scientifica, 2019; cfr. A. BONDI, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725.

un decreto mille proroghe, una c.d. legge di bilancio, un semplice decreto del Presidente del Consiglio, del tipo di quelli quotidianamente visti durante l'emergenza Covid-19, per constatare che tra il realizzabile e il realizzato dell'attività normativa esiste un solco profondo scavato da politici che ignorano e tecnici che si fanno ignorare. Ovviamente senz'altro scrivere di quanto già scritto sull'infelice tecnica del rinvio adottata anche dal d. lgs. 81/2008 per disciplinare la materia della sicurezza sul lavoro¹²⁸. E dire dove sia il giusto, non è più affare del giurista ma dell'elettore (supra § 2.4).

B. La Costituzione è fonte di legittimità e di validità delle norme. È regola per la forma dello Stato, della legislazione, del governo, della giurisdizione. È un fatto storico oltre che giuridico. Non sempre scritta, rigida o elastica, quando deliberata da un'assemblea di rappresentanti della società, diventa un atto di consapevolezza della stessa società. La Costituzione vive il quotidiano di uno Stato e il suo essere è plasmato sulla sua funzione. Perciò è limite della legge al potere; ed è limite alla stessa legge – che pur rappresenta la sovranità popolare – se la legge lede diritti fondamentali. In breve, la Costituzione è un gesto sociale e normativo che si prende sul serio. È il biglietto da visita di uno Stato. In Italia lo si è dimenticato nell'urlo di un referendum e nel silenzio di quel che è avvenuto in seguito¹²⁹.

Il penalista oggi si aggrappa alla Costituzione per utilizzare il codice fascista nella gestione del quotidiano. Se qualcosa cambia nella Costituzione, cambia la creazione, l'interpretazione, l'applicazione di ogni disposizione a lei sottoposta. Il codice penale

¹²⁸ *Supra* §§ p. 53

1.17. Visioni e missioni, p. 58

1.19. Tecnica e legislazione.

¹²⁹ M. AINIS, *Il faticoso viaggio della Costituzione*, in «Repubblica» (18 dicembre 2017); A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana*, in *ED Annali*, vol. VIII, 15d.C.; E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, Costituzione, democrazia*, Giuffrè, 2006; F. B. CALLEJON, *Costituzione europea e democrazia pluralista nella globalizzazione*, in «CGDV» (2015); S. CASSESE, *Le lezioni della Costituzione*, in «Corriere della Sera» (23 luglio 2017); G. CRAINZ – C. FUSARO, *Aggiornare la Costituzione*, Donzelli, 2016; Y. LEA, *Costituzione*, in *ET Agg.* VII, 408-412., 2007; S. RODOTÀ, *Democrazia e Costituzione*, Castelvecchi, 2016.

italiano ha rango di legge ordinaria. È il corpo normativo che meglio esprime la politica di uno Stato. Il penalista ha perciò qualche ragione per infastidire chi discetta sulla Costituzione e su sue possibili riforme. Certo, essendo questa un'autolegittimazione, vale poco ma permette di proseguire il discorso. E alzare la posta, spostandosi sulla politica volta a contrastare i fenomeni criminali¹³⁰.

Anziché scansare responsabilità, affermando il primato della politica sul diritto, è allora bene individuare responsabilità rivendicando il primato del diritto quale parte della politica; avendo chiaro che il discorso rimane distinto ma interconnesso, costretto a dipanarsi tra la giustizia della filosofia politica, la validità della dogmatica giuridica, l'effettività della sociologia del diritto. Con una precisazione. Se la politica parla di norme, il vocabolario è del diritto; ma la trama è della democrazia che, con le sue istituzioni, permette a un gruppo organizzato di convivere senza ricorrere alla violenza, finché garantisce una delle sue principali funzioni: la tutela di diritti e libertà. D'altronde, il diritto in sé rappresenta un grande fallimento e una non meno grande speranza: il fallimento di una norma morale di risolvere un conflitto sociale, insieme alla speranza di risolverlo mediante la coercizione garantita di una norma giuridica. Di tutto ciò, la Costituzione è arbitro e, la legge penale, il giocatore più marcato nella partita che si gioca sulla convivenza sociale¹³¹.

¹³⁰ F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, il Mulino, 1997; M. DONINI, *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in «DPC» (21 giugno 2012); M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *ED Annali*, vol. IX, 2016; P. SCEVI, *L'interpretazione della legge penale: il divieto di analogia e la questione dell'interpretazione estensiva*, in «AP» (2020) 1, 2–38.

¹³¹ Prospettive diverse in: J. L. AUSTIN, *Come fare cose con le parole (How to Do Things with Words)*, tradotto da Carlo Penco, Marietti, 2017; A. BARATTA, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, 1963; A. BELLO, *A Proposito di Filosofia del Diritto*, in «Aquinas» (1994), 37(3) 623-627; N. BOBBIO, *Kelsen e il problema del potere*, in C. ROEHRSEN (Ed.), *Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento*, 1983, 183–198; A. BONDI, *Philosophieverbot. L'agonia del diritto penale moderno*, in E. DOLCINI – C. E. PALIERO (Edd.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. 1, Giuffrè, 2006, 88–120; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *EGT XXV*, 2005; CNR, *L'educazione giuridica. Modelli di legislazione giu-*

2.3

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ridica, ESI, 1980; K. ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, 1970; R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, 2006; J. L. GUZMÁN DALBORA – G. FORNASARI – A. MACILLO, *Elementi di filosofia giuridico-penale*, Napoli, ESI, 2015; W. HASSEMER, *Erscheinungsformen des modernen Rechts*, Klostermann Verlag, 2007; A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, C. H. Beck, 2007; I. MANCINI, *Diritto e società: Studi e testi (Filosofia e storia delle idee)*, Quattroventi, 1993; L. MÉRÖ, *Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana*, Dedalo, 2000; G. R. MORCHN, *Teoria del diritto. Fondamenti di teoria comunicazionale del diritto*, Giappichelli, 2007; S. L. PAULSON – R. DREIER (Edd.), *Gustav Radbruch - Rechtsphilosophie. Studienausgabe*, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 1999; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica (Civiltà del diritto)*, Giuffrè, 1979; H. PETER, *Potere costituente (teoria generale)*, in *EGT.*, 2001; B. RUSSELL, *Storia della filosofia occidentale e dei suoi rapporti con le vicende politiche e sociali dall'antichità a oggi*, TEA, 2012; M. STELLMACHER, *Das Prinzip der Republik: die Entstehung des Politischen im Modus der Rechtsfindungspraxis*, Nomos, 2018; H. WELZEL, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit*, Vandenhoeck.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla

legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici¹³².

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le

¹³² La l. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici¹³³.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con par-

¹³³ La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio

ticolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

**TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI**

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

**TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI**

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge

può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

**PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

**TITOLO I
IL PARLAMENTO**

**SEZIONE I
Le Camere.**

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di sei centotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel

giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità

dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti

ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per

attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

**TITOLO III
IL GOVERNO**

**SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri.**

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,

e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa

legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

**TITOLO IV
LA MAGISTRATURA**

**SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale.**

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sen-

tenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di

cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- norme generali sull'istruzione;
- previdenza sociale;

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

- legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,

culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio

delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei

consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Artt. 124

Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 125.

Comma abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo

grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Artt. 128, 129, 130

Articoli abrogati dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzi; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Puglia; Liguria; Basilicata; Emilia-Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI**

**SEZIONE I
La Corte costituzionale.**

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed

amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono

adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Comma abrogato dalla l. costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre

di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

2.4

SU CODICE PENALE, GIURISPRUDENZA, DEMOCRAZIA

Si è scritto sulla necessità di circoscrivere il discorso normativo (supra §§ 1.1, 1.2); dei riferimenti al codice penale e della natura delle fattispecie originarie e aggiornate dedicate alla sicurezza sul lavoro (artt. 437, 449, 451, 589/2, 590/3 c.p.); della comprensione di questioni legate a igiene e malattie professionali (es. art. 590 ult. comma c.p.); di una responsabilità di contesto per individuare indici di sfruttamento dei delitti d'intermediazione illecita (art. 603-bis/3 n. 3 c.p.); dei rapporti con le norme sovranazionali (supra §§ 12, 14).

Con l'aiuto della giurisprudenza, ora si riprendono tratti specifici delle fattispecie codicistiche osservate in azione, vale a dire, interpretate e applicate dalla giurisprudenza; secondo un procedere che replica per le fattispecie codicistiche in materia di sicurezza sul lavoro, quanto scritto nella prima parte per individuare concetti e soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza definiti dal d. lgs. 81/2008 (sub A). Seguiranno infine considerazioni generali sul rapporto tra competenza e democrazia (sub B).

A. DI ALCUNE FATTISPECIE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CONTENUTE NEL CODICE PENALE.

L'art. 437 c.p. prevede la 'Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro'. Si tratta di reato proprio di natura permanente: «la permanenza cessa quando il dispositivo omesso sia collocato o non sia più utilmente collocabile ovvero [...] quando la posizione di garanzia venga dismessa» (Cass. IV 4 febbraio 2020 n. 7564)¹³⁴.

*Per quanto destinato a tutelare la **pubblica incolumità**, si ritiene integrato il reato di 'Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro' anche quando «il pericolo interessi soltanto il singolo lavoratore addetto alla macchina priva del dispositivo atto a prevenire gli infortuni» (Cass. IV 24 novembre 2017 n. 57673; contra Cass. I 13 ottobre 19789).*

¹³⁴ Se non diversamente indicato, la fonte ripresa e adattata proviene dalla banca dati digitale De Jure e dalle fonti ivi richiamate.

Questioni di specialità permettono di differenziare la fattispecie di cui all'art. 437 c.p. rispetto **all'art. 179 cod. strad.**, evidenziando un contrasto interpretativo. In presenza di manomissione del cronotachigrafo, mediante la collocazione di un magnete sul sensore di movimento, la prima sezione della Cassazione ha negato, un mese dopo, quanto affermato un mese prima dalla stessa sezione: un rapporto di specialità tra le due fattispecie in base alla differenza dei beni giuridici tutelati e della struttura degli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. I 15 maggio 2019 n. 10494 e Cass. I 9 aprile 2019 n. 18221).

Si è invece escluso un rapporto di specialità tra l'art. 437 c.p. e l'art. 590/2 c.p. negando l'esistenza di un rapporto di continenza tra le fattispecie: vista «la diversità, nei due reati, dell'elemento soggettivo (dolo nel primo caso e colpa nel secondo), della condotta (non essendo inclusa nello schema legale del primo la condotta costitutiva del secondo) e dell'evento (nel primo caso, è dato dal comune pericolo di disastro o di un infortunio – il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato ma circostanza aggravante – e, nel secondo caso, dalle lesioni)» (Cass. IV 19 dicembre 2017 n. 6156).

Come accennato (§ 1.1.), il concetto di '**infortunio**' è stato oggetto di dubbia interpretazione, in bilico tra un'ammissibile estensione del significato letterale di 'infortunio' e una sua vietata interpretazione analogica in malam partem che, nel caso di specie, ha fatto rientrare nel concetto d'infortunio anche la malattia-infortunio asbesto-correlata (Cass. IV 21 settembre 2016 n. 5273).

La malattia-infortunio asbesto-correlata costituisce, infatti, l'evento aggravante di cui all'art 437/2 c.p. che, ai fini della **prescrizione**, inizia a decorrere: «in prossimità dell'inizio dell'esposizione all'agente nocivo» (Cass. IV 13 giugno 2019 n. 45935).

L'evento malattia professionale complica – e non poco – il giudizio sul **rapporto di causalità**, di per sé, giudizio difficile quanto interessante. Dopo la sentenza Franzese, è consolidata l'interpretazione che per l'imputazione oggettiva dell'evento di una fattispecie non sia sufficiente una legge di copertura scientifica o statistica. In generale, occorre verificare in concreto, e in prospettiva ex post, se vi sia una spiegazione logica alternativa alla produzione di un evento senza rimanere ancorati all'entità statistica della sua probabilità così come quantificata dalla scienza medica (Cass. SU 10

luglio 2002 n. 30328)¹³⁵. Dunque, anche in materia di sicurezza del lavoro il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento «non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto» (Cass. SU 24 aprile 2014 n. 38343).

L'elemento psicologico richiesto è il **dolo** e comprende l'eventuale accettazione del rischio di un infortunio: «il dolo è correlato alla consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa» (Cass. IV 13 giugno 2019 n. 45935).

L'art. 451 c.p. prevede il delitto di 'Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro'. «La condotta punibile consiste nell'omessa collocazione ovvero nella rimozione ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi» (Cass. IV 10 giugno 2011 n. 33294).

¹³⁵ R. BARTOLI, *Diritto penale e prova scientifica*, in «DPC» (15 febbraio 2018); R. BLAIOTTA, *Il sapere scientifico e l'inferenza causale*, in «CP» (2010) 3, 1265; C. DE MAGLIE – S. SEMINARA (Edd.), *Scienza e causalità*, CEDAM, 2006; O. DI GIOVINE, *La causalità tra scienza e giurisprudenza*, in «Riv It Med Leg» (2016) 1, 29; B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, § 12; M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *ED*, vol. Annali III, 2010, 635–712; G. INSOLERA, *Causalità e reati plurisoggettivi*, in «RIDPP» (2007), 563–574; F. MANTOVANI, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in «RIDPP» (2004) 4, 984; A. PAGLIARO, *Causalità e diritto penale*, in «CP» (2004) 9, 1037; A. PAGLIARO, *Causalità (rapporto di)*, in *ED Annali*, vol. I, 2007, 1–31; C. E. PALIERO, *Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale causality and probability through criminal law and legal medicine*, in «Riv It Med Leg» (2015) 4, 1507; C. VIAZZI, *L'accertamento del nesso causale: ruolo della medicina legale e ricostruzione giuridica del fatto*, in «Riv It Med Leg» (2012) 1, 33; S. ZIRULIA, *Mesotelioma da amianto e prova della causalità individuale: a volte è possibile*, in «SP» (13 maggio 2020), 6.

Il rapporto tra l'art. 437 c.p. e 451c.p. si basa non solo sul diverso elemento psicologico dei due reati, bensì sulla diversa finalità delle due disposizioni, giacché con l'art. 437 c.p. «il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni nel lavoro mentre [con l'art. 451 c.p.] si è posto il fine di limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortunio già verificatisi. Ne deriva che, essendo assolutamente diverso l'oggetto delle due [...] previsioni legislative, non è consentita un'integrazione analogica della seconda norma mediante la prima» (Cass. IV 16 luglio 1993 s.n.). Se si verifica, benché non voluti, «il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato previsto dal comma 2 dell'art. 437 c.p., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione e il pericolo connesso il disastro» (Cass. II 18 ottobre 1979 s.n.).

Può essere interessante riprendere il tema della **massima tecnologia** possibile rispetto alla massima tecnologia praticabile. Quando «la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza non è possibile pretendere che l'imprenditore proceda a un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere a una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza» (Cass. IV 19 ottobre 2006 n. 41944). E se qui finisce la lettura, come spesso finisce la massima di una sentenza, si aprirebbero opzioni inusitate all'idea di quel che è praticabile rispetto a quel che è possibile. «L'idoneità a garantire un livello elevato di sicurezza» non precluderebbe una scelta per quel che meno costa, pur garantendo un diverso ma comunque elevato livello di sicurezza. Tuttavia, la sentenza prosegue, non tanto per definire un'alternativa quanto per precisare un obbligo, sottolineando che «allorquando l'imprenditore già disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: trattasi, invero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (una valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale)» (passim).

Quando si sono individuate le posizioni di garanzia penalmente rilevanti previste dal d. lgs. 81/2008 (supra § 1.12), insieme coll'applicazione giurisprudenziale poc'anzi vista degli artt. 437 e 451 c.p., si sono abbozzate questioni di **concorso di reati** se, alla inosservanza di queste fattispecie, si aggiunge l'infortunio che provoca la morte o la lesione della vittima. In tal caso, si registra un rovesciamento di paradigma che merita attenzione.

In effetti, la forte proceduralizzazione, gli obblighi legati alla valutazione dei rischi e alla nomina di soggetti qualificati nell'organizzazione della sicurezza contenuti nel d. lgs. 81/2008, insieme alla previsione del principio di effettività (art. 299 id.), rende difficile al datore di lavoro sottrarsi a una responsabilità penale. In pratica, la violazione di una norma di sicurezza trova con facilità una pena ma, come presto si vedrà accennando al d. lgs. 758/1994, la stessa violazione trova anche generose **premierità** che permettono l'estinzione degli illeciti, quando l'autore segue un percorso di ripristino della sicurezza (artt. 20 ss. d. lgs. 758/2004 richiamato dall'art. 301 d. lgs. 81/2001; artt. 301-bis, 302 d. lgs. 81/2001), cui si sommano ipotesi di estinzione mediante oblazione speciale della contravvenzione punita in via alternativa con ammenda o arresto (art. 162-bis c.p.), oltre che la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione prevista per gli illeciti amministrativi (art. 16 l. 689/1981) (infra § 2.16).

Tutt'altro discorso, si ha quando l'infortunio provoca la **lesione o la morte** della vittima: eventi che non dimenticano il piano della responsabilità concorsuale legata alle fattispecie poc'anzi descritte, mentre spostano la rilevanza penale sull'antico piano della tutela della vita e dell'integrità fisica. Piano che trova circostanza speciale, e imputazione tendenzialmente oggettiva, quando condotta che causa la morte o i vari gradi di lesione è «commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» (artt. 589/2, 590/3 c.p.). Piano che porta la punibilità lontana dalle secche della **prescrizione** cui le fattispecie contravvenzionali sono invece destinate nelle more, non infrequenti, di processi troppi lunghi (es. Cass. IV 13 dicembre 2017 n. 15174)¹³⁶.

¹³⁶ Riferimenti d'attualità in E. R. BELFIORE, *I tempi della giustizia al tempo del giustizialismo*, in «AP» (2020) 1, 4; per un quadro apparentemente lontano in cui il carcere serviva – anche – a garantire la presenza dell'imputato al processo L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*,

*Con queste avvertenze, quanto finora ripreso dalla giurisprudenza per i delitti di pericolo contro l'incolumità pubblica (Libro II, Titolo VI codice penale) e per le contravvenzioni previste dal d. lgs. 81/2008, si ripropone anche per le fattispecie di **omicidio colposo e lesioni colpose** commesse con la ricordata violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, 590 c.p.).*

*Sarebbe tuttavia ipocrita ignorare che il forte carico di responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro, sottratto a prescrizioni e meccanismi premiali, appare sotto una **luce diversa**. E non si tratta tanto dell'obbligo del datore di lavoro di verificare la resistenza di tetti e lucernari in presenza di un collaudo positivo avvenuto molti anni prima (Cass. IV 18 febbraio 2020 n. 12161); né d'impedire l'instaurazione di prassi contra legem pericolose per i lavoratori (Cass. IV 15 gennaio 2020 n. 10123); né tantomeno di verificare l'incidenza causale della condotta del datore di lavoro-committente, valutando la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori, la scelta dell'appaltatore, la percepibilità di situazioni di pericolo (Cass. IV 18 dicembre 2019 n.5946).*

*Il problema si ha quando una responsabilità che cerca prevalentemente una colpa per l'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e costruisce un reticolo procedurale sanzionato con fattispecie contravvenzionali e larghe premialità, trova con le fattispecie di omicidio e lesioni colpose sanzioni non solo molto più severe, ma anche una struttura che non rispecchia comparativamente questo disvalore. In sostanza, gli aggravamenti di pena previsti, quando vi è inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rivelano, con l'adozione della tecnica circostanziale speciale, limiti strutturali al riconoscimento del **disvalore** rappresentato dal conteso lavorativo in cui si verificano omicidi e lesioni. Un ostacolo che sarebbe solo mitigato se si riportasse la loro disciplina a un concorso apparente di norme, con assorbimento delle fattispecie almeno contravvenzionali.*

Per la giurisprudenza si è scritto supra, con riferimento al rapporto tra l'art. 437 c.p. e l'art. 590/2, e si ribadisce ora con riferimento generale alla disciplina anteriore al d. lgs. 81/2008 per gli artt.

in «DPC Fasc» (2017) 4; sul tempo quale variabile ridotta nella gestione della giustizia penale G. LOSAPPIO, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. tempus fu(g)it*, in «DPC Fasc» (2019) 7–8, 62.

589/2 e 590/3 c.p.: « sussiste **concorso materiale** tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolunità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.» (Cass. IV 6 giugno 2001 n. 35773).

Il discorso meriterebbe di essere approfondito, cercando criteri di carattere generale che possano indirizzare la scelta legislativa tra disposizioni autonome e circostanziali di reato¹³⁷. Stesso approfondimento andrebbe fatto per i criteri identificativi di un concorso apparente di norme¹³⁸. Ma si muterebbe lo scopo di queste note, votato a presentare elementi che possano rendere migliore l'interpretazione delle norme, senza distrarre l'attenzione dal necessario legame tra la scienza e la sua esperienza¹³⁹. Con questo auspicio, ragionando a contrario e a mo' di sintesi, si commentano alcune perplessità in parte raccolte dalla stessa giurisprudenza, e di cui si riprende la prosa, nel tentativo di circoscrivere la responsabilità penale del datore di lavoro (supra § 1.15).

Il datore di lavoro non risponde della condotta negligente del lavoratore, se rappresenta la concretizzazione di un '**rischio eccentrico**' rispetto al rischio tipico (Cass. IV 20 marzo 2019 n. 27871). Per quanto generosamente interpretato questo concetto di 'eccentricità-abnormità', lascia un margine di apprezzamento che permette di circoscrivere la responsabilità penale suggerendo una mediazione tra gli interessi contrapposti, senza ignorare il rapporto di forza normalmente asimmetrico tra datore di lavoro e lavoratore.

¹³⁷ A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, 58 ss.

¹³⁸ M. PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme (Itinerari di diritto penale)*, G. Giappichelli, 1997; I. PUPPE, *Idealkonkurrenz und Einzelverbrechen. Logische Studien zum Verhältnis von Tatbestand und handlung*, 1979; C. SILVA, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, G. Giappichelli, 2018.

¹³⁹ A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, 9, 18, 20.

*Il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilanza sulle misure di prevenzione nominando un soggetto a ciò **preposto**, insieme a «procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi [sicché] in caso di infortunio mortale occorso all'interno di cantiere temporaneo, non può essere chiamato a rispondere il datore di lavoro solo in ragione della sua assenza fisica dal cantiere stesso o della mancata interlocuzione con il preposto» (Cass. IV 19 febbraio 2019 n. 14915).*

*Il datore di lavoro deve redigere e aggiornare il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 d. lgs. 81/2008, ma può conferire a terzi la **delega** per la redazione di questo documento pur avendo l'obbligo di «verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata» (Cass. IV 2 dicembre 2016 n. 27295).*

*Se è pur vero che in caso di appalto è a carico del datore di lavoro-committente «l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili **interferenze** tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente» (Cass. IV 8 febbraio 2019 n. 12876); e che tale posizione di garanzia rimane a carico del committente «anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica ditta appaltatrice [...] in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una **specifica competenza tecnica**» (Cass. IV 8 febbraio 2019 n. 5893).*

*In linea di principio, fermo rimanendo un generale obbligo di controllo a carico del datore di lavoro, lo schema della **ripartizione dei rischi** trova negli appalti nuovi soggetti di riferimento, com'è necessario per la gestione efficace di un'organizzazione complessa¹⁴⁰. In particolare, s'identifica in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori una funzione di alta vigilanza che riguarda*

¹⁴⁰ Sottolineando la sostanziale estraneità, in tema di causalità, del contributo individuale alla condotta organizzata S. ALEO, *Pensiero causale e pensare complesso. Contributo di un penalista*, Pacini giuridica, 2020.

«esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative e alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo» (Cass. IV 27 settembre 2016 n. 3288).

B. DEL RAPPORTO TRA COMPETENZA TECNICA E DEMOCRAZIA

Detto delle fattispecie codicistiche in azione, è tempo di offrire una prospettiva diversa alla lettura del codice, cercando almeno coerenza con lo spirito di questa seconda parte che vorrebbe aiutare l'interpretazione delle norme proponendo temi che trascendono la disciplina penale della sicurezza nel lavoro. In fondo, un esperimento comunicativo da vivere insieme al lettore; per riscoprire il particolare penalavoristico grazie a un contesto generale, non solo giuridico, sollecitato da problematiche di diversa attualità, qui introdotte con aggiornamenti parziali che sfruttano il formato digitale per non cedere alla ricordata tentazione di moltiplicare le edizioni di uno studio senza riflettere sulla dignità di questo gesto¹⁴¹.

Una citazione, a volte serve. *«Il pregio maggiore...è dato tuttavia dal sapiente impiego della tecnica giuridica: quale è dato riscontrare in sì alto grado soltanto in codici elaborati da ristretti comitati di studiosi se non addirittura da una sola persona». Così si è scritto del codice penale dei due fratelli Rocco: Arturo, il Professore; Alfredo, il Guardasigilli del Governo Mussolini.*

Un elogio *che ha trovato motivazioni sottolineando la qualità scientifica delle impostazioni, l'inaspettata presenza di principi e garanzie che, dalla legalità alla materialità, dai prodromi di offensività alle derivazioni della causalità, segnano la parte generale del codice Rocco; insieme all'autoritarismo di troppe fattispecie, all'ideologismo di troppi titoli, alle marcature di troppe responsabilità senza ascrizioni soggettive almeno ricollegabili alla colpa. Se*

¹⁴¹ Brani riportati e adattati da A. BONDI, *Democrazia e competenza*, La Piazza 2020/7.

poi si osserva che il codice Rocco del 1930 è ancor' oggi il codice penale dell'Italia repubblicana, il lettore preoccupato di mettere un'etichetta a quanto legge potrebbe benevolmente pensare a un gesto di smemorata nostalgia. Ma chi in tal modo descrive, critica e pure ammira il codice fascista è, nel brano citato in esordio, un giurista, politico, uomo di governo che ha nell'antifascismo un tratto della sua storia. Stiamo parlando dell'uomo che ideò l'evasione di Giuseppe Saragat e Giovanni Pertini dal carcere di Regina Coeli e fu prigioniero dei fascisti in via Tasso: stiamo parlando del Professor Giuliano Vassalli¹⁴².

Riconoscere i meriti è un gesto culturale utile per accennare tratti del codice penale italiano senza rimanere prigionieri di asserzioni da social-media. Data l'incapacità della Repubblica di generare un nuovo codice, il codice Rocco è, in fondo, bene sopravvissuto grazie alla forte struttura concettuale e alla validità tecnica del suo impianto. Con 734 articoli, di cui 240 di parte generale, il codice fascista aveva raddoppiato le disposizioni del precedente codice Zanardelli¹⁴³. E lo aveva fatto con principi e regole innovative, definendo ambiti di validità temporale, spaziale, personale, applicativi della norma; dando sistematica al reato e alle sue manifestazioni; raggruppando in un unico titolo le figure del reo e della persona offesa; introducendo misure di sicurezza e sanzioni civili; coordinando questo codice con un nuovo codice di procedura penale cui si aggiunsero – tra ottobre del 1930 e giugno del 1931 – tre decreti di coordinamento e attuazione, un regolamento per il casellario giudiziale, un regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, un testo unico di pubblica sicurezza. Nel 1942, il regime aggiunse all'ordinamento italiano pure un nuovo codice civile, un codice di procedura civile, un codice della navigazione e innumerevoli corpi normativi essenziali, tra cui la legge fallimentare.

Fu un lavoro enorme, frutto di una dittatura che non aveva però escluso principi fondamentali di una tradizione giuridica primaria nel panorama mondiale, qual era quella italiana; mantenendo alto l'equilibrio tra teoria e applicazione, pur senza far mancare fattispecie feroci, titoli onnivori a tutela della personalità dello Stato, scomparsa dei delitti contro la libertà, nascita di delitti contra la

¹⁴² G. VASSALLI, *Codice penale*, in *ED*, vol. VII, 1960, 1–22.

¹⁴³ *Progetto del codice penale per il Regno d'Italia e disegno di legge. Vol. I e III. Relazione Ministeriale (Zanardelli)*, 1887.

sanità della stirpe¹⁴⁴. Insomma, ideologia autoritaria tradotta in fattispecie arrabbiate, ma non impossibili da espungere lasciando un impianto tutto sommato accettabile che ha permesso una rilettura costituzionalmente orientata dello stesso codice Rocco¹⁴⁵. Rilettura che, va pur detto, rimarrà necessaria fino a quando l'Italia repubblicana non sarà in grado di realizzare quello che si era proposta di fare fin dal 31 agosto 1944, quando il Consiglio dei ministri approvò una delega al Governo «per provvedere alla riforma della legislazione penale per la formazione di un nuovo codice penale e di un nuovo codice di procedura penale pienamente aderenti alle tradizioni giuridiche del popolo italiano». Proposito mai realizzato¹⁴⁶.

Ma qui si torna all'attualità. Com'è che una dittatura è stata capace di realizzare in pochi anni quel che la Repubblica non è riuscita a realizzare in 75 anni? La scienza c'era e gli uomini pure. Il bisogno di un nuovo codice penale era chiaro ai costituenti e ai tanti governi che hanno promosso progetti di riforma. Eppure, niente. Partita vinta delle dittature rispetto alle democrazie? Meglio non essere precipitosi¹⁴⁷.

¹⁴⁴ A. ROCCO, *Lav. preparatori del codice penale e del codice di procedura penale V*; A. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale (1910)*, in *Opere giuridiche*, Società editrice del Foro italiano, 1932; R. BIANCHETTI, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva*; F. BRICOLA (Ed.), *Codice penale*, UTET; M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè, 1987.

¹⁴⁵ Per un esempio in campo giurisprudenziale v. retro § 14. *Costituzione ed europa*. Cfr. F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, il Mulino, 1997; M. DONINI, *Teoria del reato: una introduzione*, CEDAM, 1996; E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico: per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Ospedaletto (Pisa), Pacini giuridica, 2019; una sintesi funzionale all'analisi di fattispecie che storicamente hanno esaltato il ruolo dell'offesa nonché della causalità in A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, ESI, 1999, 21.

¹⁴⁶ G. DE FRANCESCO – A. DI MARTINO – A. VALLINI, *Un nuovo progetto di Codice penale: dagli auspicii alla realizzazione? Incontro di studio sul progetto di Codice penale*, G. Giappichelli, 2001; A. PAGLIARO, *Alcuni aspetti del Progetto Pisapia: responsabilità da rischio totalmente illecito e rapporto di causalità*, in *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. III, Giuffrè, 2009, 221–231.

¹⁴⁷ M. CALISE, *La democrazia del leader*, Laterza, 2016; S. CASSESE, *La democrazia reale? È solo parlamentare*, in «Sole 24 Ore» (9 settembre 2018); G. CRAINZ, *La democrazia a un bivio*, in «Repubblica» (1 giugno 2018); M. DONINI, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?*, in «RIDPP» 2 (2010), 1067–1098; E.

Un esempio. Nel 1975, la Germania ha approvato con votazione Parlamentare una nuova e ottima riforma della parte generale del codice penale, cui sono seguite meno eclatanti riforme della parte speciale¹⁴⁸. È allora un problema di nazioni più o meno capaci? Ancora una volta, meglio non essere precipitosi.

L'idea di fondo dovrebbe essere ormai chiara: riprendere campioni di competenza ed efficienza, associandoli a forme democratiche o autoritarie di governo. E se si è stufo di tutto questo parlar di codici con troppi dettagli, si prenda come caso – fin troppo attuale – la gestione della pandemia da Coronavirus che, è bene ricordarlo, ha pur trovato espressioni normative urgenti di governo al limite della legalità democratica e della loro comprensibilità linguistica e logica¹⁴⁹. Ebbene, secondo le statistiche epidemiologiche, in assenza di mutazioni più o meno letali del virus, i politici muscolari con tendenze sovraniste non sono riusciti a impedire o a limitare efficacemente il propagarsi del Covid19. Così è stato per la Cina di Xi Jinping, per gli Stati Uniti di Trump, per il Brasile di Bolsonaro, per il Regno Unito di Johnson, per la Russia di Putin: tutti infelicemente incapaci d'imparare dall'esperienza italiana, a sua volta bisognosa di migliore spiegazione che non sia la sola sfortuna di essere stati – forse – i primi europei a subire la pandemia.

Non si può confrontare il livello e il tipo di democrazia offerto da Stati Uniti e Regno Unito rispetto a quello proposto da Russia e Cina, Ma non trova maggior fortuna nemmeno confrontare i risultati epidemiologici, vista la poca trasparenza sui fattori qualitativi e quantitativi dei dati resi pubblici. Tuttavia, i tratti sovrano-decisionisti sono comuni e paiono esaltare l'insipienza pericolosa di

FELICE, *La democrazia sul piano inclinato*, in «Repubblica» (23 settembre 2018); P. LUCIANO, *Democrazia*, in *ET Agg. VII*, 431-432., 2007; F. RAMPINI, *L'ultima sfida alla democrazia*, in «Repubblica» (7 maggio 2017).

¹⁴⁸ F. DENCKER – E. STRUENSEE – U. NELLES, *Einführung in das 6. Strafrechtsreformgesetz 1998*, C. H. Beck, 1998.

¹⁴⁹ D. CASTRINUOVO, *I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali*, in «LP» (10 maggio 2020), 13; G. FLORA, «Covid regit actum». *Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe* (“ragionevoli”?) ai principi costituzionali, in «PDP» (12 maggio 2020), 7; G. L. GATTA, *Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza covid-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19*, in «SP» (26 marzo 2020); G. SPANGHER, *Covid-19: nel disastro si vede chiaro*, 21 aprile 2020; L. STORTONI, *L'imputato ai tempi del COVID - 19*, 16 aprile 2020.

questi governanti: all'apparenza, niente affatto condizionati dalla responsabilità che lega il loro ufficio alla potenza e alla tradizione culturale dei loro Stati. E anche questo: come si spiega?

Un ruolo lo giocano le qualità personali, ma non è sufficiente. *Competenza ed efficienza, si è visto con l'esempio del codice Rocco, non sono ostili all'autoritarismo o, perlomeno, non lo erano. Ma oggi sembra che qualcosa sia cambiato. La competenza pare offrire prodotti migliori in un contesto democratico, anche quando il governo, diviso tra un'autorità centrale e molte autorità regionali, deve sopportare le relative polemiche su 'chi deve fare cosa'. Oggi come allora la competenza, la capacità di tradurre il sapere in fare, è una qualità delicata. La piaggeria del competente è sempre in agguato, in quanto è facile e lucrativo asservire una tecnica senza valori, piegata a meccanismi burocratici autoreferenziali. E forse questo spiega, in parte, i falliti tentativi di riforma della spaesata politica italiana: da tempo incapace di offrire valori e percorsi utili a una riforma tanto importante qual è quella di un codice penale.*

Con questa avvertenza nei confronti di piaggeria e politica, la tesi che si sostiene è che la competenza sia oggi valorizzata dalla democrazia. *E questo perché, in un contesto di sovrabbondanza di informazioni, la democrazia offre naturale circolazione delle idee e trasparenza sulle responsabilità che permettono selezione e miglioramento delle soluzioni proposte. Problemi nuovi sono destinati a un procedere per errori e correzioni. Le ipotesi argomentate di soluzione sono, infatti, sottoposte a una verifica di falsificabilità, ossia, sono vere fino a prova contraria dei fatti: senz'altro tipo di censura o d'interesse.*

Con questo procedere, la democrazia può valorizzare la scienza. *La scienza non è mai univoca; le certezze non appartengono alla scienza; le tante opinioni dei virologi di cui siamo stati testimoni in quarantena ne sono una vivida conferma. Le democrazie hanno però una possibilità in più di dialogare con la scienza, senza diventarne succube, perché alla base di una democrazia ci sono scelte della politica vincolate da un sistema di valori e di principi indisponibili, anche quando tesi avverse sono scientificamente sostenute¹⁵⁰.*

¹⁵⁰ R. FEYNMAN, *La scienza non è esatta*, in «Repubblica» (15 gennaio 2017); G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, Giuffrè, 1970; G. FIANDACA, *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in

Con questi vincoli, appare chiaro che ogni tipo di decisione presuppone una scelta e una scelta presuppone una responsabilità. La responsabilità politica migliora la qualità delle scelte solo quando ammette rapidi meccanismi di autocorrezione: qualità preziosa quando è l'urgenza dei governati, e non l'intangibilità di un governante, a dettare i tempi della risposta pubblica. Ed è questa un'altra caratteristica della democrazia.

L'autoritarismo è invece un procedere cieco verso la socialità; così come l'opportunismo e l'illegalità sono un procedere contrario alla socialità. Cecità e contrarietà verso la socialità tendono a confluire nell'autoritarismo per mancanza di controlli e necessità di dover rispondere del proprio operato¹⁵¹.

La mancanza di progetti è un male che può colpire autoritarismo e democrazia. Ma per l'autoritarismo è molto più difficile rimediare. La mancanza di progetti segnala infatti un problema di organizzazione amministrativa e di povertà politica: la mela avvelenata di ogni competenza bisognosa di informazioni, confronti, libertà.

In una democrazia, sottrarsi al dovere di rispondere è una contraddizione in termini. Individuare un nemico è una tecnica diversiva; urlare al complotto è una stupidaggine. Pretendere il governo senza offrire progetti e competenze, ma solo per partecipare al banchetto dei fondi ottenuti dalla "meschina" Europa, non ha nulla a che vedere col principio di responsabilità¹⁵².

Le conseguenze. La capacità di offrire competenze indipendentemente dalla struttura politica è oggi inversamente proporzionale alla capacità di offrire una struttura democratica che onora sé stessa offrendo risposte efficaci, anche grazie alla circolazione d'idee non censurate, verificate dalla scienza, sostenute da valori condivisi. Chi si propone di governare, deve avere competenze in grado

«LP» (2006) 1; A. MURA, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza francese*, in «CP» (2017) 9, 3396; M. B. MAGRO, *Scienze e scienza penale. L'integrazione tra saperi incommensurabili nella ricerca di un linguaggio comune*, in «AP» (2019) 1, 38.

¹⁵¹ I. DIAMANTI, *Chi cerca l'uomo forte non vuole autoritarismo ma autorità*, in «Repubblica» (2 febbraio 2017).

¹⁵² G. BELARDELLI, *Rifiutare la competenza un'idea falsa di democrazia*, in «Corriere della Sera» (2 settembre 2018); R. I. RUMIATI, *Verso un'educazione fondata sulle competenze*, *lavoce.info*.

Alessandro Bondi

di offrire progettualità ed efficacia di governo: di fatto condizionato da un sistema democratico che non è solo istituzionale, ma anche epistemologico e culturale. Il diritto, il diritto penale, il diritto penale del lavoro; da progettare, applicare, eseguire, migliorare non sono un'eccezione. Non lo sono affatto.

2.5

IL CODICE PENALE ITALIANO (ESTRATTI)

LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE

TITOLO PRIMO - DELLA LEGGE PENALE

Art. 1 (Reati e pene: disposizione espressa di legge)

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2 (Successione di leggi penali)

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.¹⁵³

Art. 3. (Obbligatorietà della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto

¹⁵³ La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985 n. 51 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.».

pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 3-bis Principio della riserva di codice

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Art. 4 (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5 (Ignoranza della legge penale)

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale¹⁵⁴.

Art. 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7 (Reati commessi all'estero)

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalità dello Stato italiano;

¹⁵⁴ La Corte costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile».

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero)

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici¹⁵⁵.

Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero)

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato¹⁵⁶.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno

¹⁵⁵ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

¹⁵⁶ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre *che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*

Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa¹⁵⁷. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni¹⁵⁸;

3° l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Art. 11. (Rinnovamento del giudizio)

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Art. 12. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero

¹⁵⁷ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

¹⁵⁸ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4°.

Art. 13. (Estradizione)

L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 14 (Computo e decorrenza dei termini)

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 15 (Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale

*regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale de-
roga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altri-
menti stabilito.*

Art. 16 (Leggi penali speciali)

*Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate
da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.*

**TITOLO SECONDO
DELLE PENE**

CAPO I

Delle specie di pene, in generale

Art. 17 (Pene principali: specie)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° Numero soppresso¹⁵⁹

2° l'ergastolo;

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.

Art. 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali)

*Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà perso-
nale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.*

*Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e
l'ammenda.*

Art. 19 (Pene accessorie: specie)

Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

3) l'interdizione legale;

*4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;*

*5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis)
l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;*

¹⁵⁹ d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944 n. 224.

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20 (Pene principali e accessorie)

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

CAPO II

Delle pene principali, in particolare

Art. 21 (articolo abrogato)¹⁶⁰

Art. 22. (Ergastolo)

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Art. 23. (Reclusione)

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24. (Multa)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

¹⁶⁰ d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944 n. 224.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Art. 25 (Arresto)

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26 (Ammenda)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

Art. 27 (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

CAPO III

Delle pene accessorie, in particolare

Art. 28. (Interdizione dai pubblici uffici)

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici)

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte)

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione)

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

Art. 32. (Interdizione legale)

Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità, e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 32-ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 32-quinquies. (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 33 (Condanna per delitto colposo)

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 34 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa).

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del Codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del Codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte)

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto

uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

Art. 35 bis (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza¹⁶¹.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata ... nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

¹⁶¹ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

Art. 37 (Pene accessorie temporanee: durata)

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 38 (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica¹⁶².

**TITOLO TERZO
DEL REATO**

CAPO I Del reato consumato e tentato

Art. 39 (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40. (Rapporto di causalità)

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 (Concorso di cause)

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

¹⁶² Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 42 (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 (Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 44 (Condizione obiettiva di punibilità)

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Art. 45 (Caso fortuito o forza maggiore)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore

Art. 46 (Costringimento fisico)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 47 (Errore di fatto)

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Art. 48 (Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49 (Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 50 (Consenso dell'avente diritto)

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 52 (Difesa legittima)

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Art. 53 (Uso legittimo delle armi)

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Art. 54 (Stato di necessità)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla

persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55 (Eccesso colposo)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 56 (Delitto tentato)

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte¹⁶³; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario

¹⁶³ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo

Art. 57-bis (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Art. 58. (Stampa clandestina)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Art. 58-bis (Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa)

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

CAPO II – Delle circostanze del reato

Art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della

pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 60 (Errore sulla persona dell'offeso)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'aver agito per motivi abietti o futili;

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3° l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7° l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8° l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente

diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale^{164 165}.

11-ter) l'aver commesso un delitto contro soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale).

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.

Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

¹⁶⁴ «La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del Codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi» (L. 15 luglio 2009, n. 94).

¹⁶⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del Codice penale.

3° l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 62-bis (Circostanze attenuanti generiche)

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni¹⁶⁶. 229

¹⁶⁶ La Corte costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del Codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato».

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

Art. 63 (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

Art. 64 (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 65 (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni¹⁶⁷;

¹⁶⁷ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi

2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti)

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Art. 67 (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti)

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte¹⁶⁸;

2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 68 (Limiti al concorso di circostanze)

Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza at-

1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

¹⁶⁸ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

tenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato^{169 170}

¹⁶⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 15 novembre 2012 n. 251, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del Codice penale».

¹⁷⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2014 n. 105, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al Codice

Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze)

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 70 (Circostanze oggettive e soggettive)

Agli effetti della legge penale:

penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, Codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, Codice penale».

¹⁷¹ La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016 n. 74, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, Codice penale».

¹⁷² La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017 n. 205, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, Codice penale».

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità, dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

CAPO III – Del concorso di reati

Art. 71 (Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72 (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.

Art. 73 (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 74 (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

Art. 75 (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Art. 76 (Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte)

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 77 (Determinazione delle pene accessorie)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali)

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

- 1) trenta anni per la reclusione;*
- 2) sei anni per l'arresto;*

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. 169a

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.

Art. 79 (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 80 (Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

Art. 81(Concorso formale. Reato continuato)

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Art. 82 (Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Art. 83 (Evento diverso da quello voluto dall'agente)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 84 (Reato complesso)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

TITOLO QUARTO

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO I – Della imputabilità

Art. 85 (Capacità d'intendere e di volere)

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Art. 86 (Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato)

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine

di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

Art. 87 (Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere)

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88 (Vizio totale di mente)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Art. 89 (Vizio parziale di mente)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 90 (Stati emotivi o passionali)

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Art. 91 (Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.

Art. 92 (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 93 (Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94 (Ubriachezza abituale)

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96 (Sordomutismo)

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 97(Minore degli anni quattordici)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 (Minore degli anni diciotto)

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale.

CAPO II – Della recidiva, dell'abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere

Art. 99 (Recidiva)

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;*
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;*
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.*

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto¹⁷³.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Art. 100

Articolo abrogato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220

Art. 101 (Reati della stessa indole)

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

¹⁷³ La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 185, ha dichiarato 'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del Codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e»,».

Art. 102 (Abitualità presunta dalla legge)

È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive

Art. 103 (Abitualità ritenuta dal giudice)

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitudinalità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104 (Abitualità nelle contravvenzioni)

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105. (Professionalità nel reato)

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitudinalità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106 (Effetti dell'estinzione del reato o della pena)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitudinalità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107 (Condanna per vari reati con una sola sentenza)

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108 (Tendenza a delinquere)

È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, rivela una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

Art. 109 (Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere)

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

CAPO III – Del concorso di persone nel reato

Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato)

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111 (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi

Art. 112 (Circostanze aggravanti)

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3° per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. (128)

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

Art. 113 (Cooperazione nel delitto colposo)

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Art. 114 (Circostanze attenuanti)

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Art. 115 (Accordo per commettere un reato. Istigazione)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117 (Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Art. 119 (Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV – Della persona offesa dal reato

Art. 120 (Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la l'esercita si trovi con la persona interessi, il diritto di querela è speciale.

rappresentanza, ovvero chi medesima in conflitto di esercitato da un curatore

Art. 122 (Querela di uno fra più offesi)

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 (Estensione della querela)

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124 (Termine per proporre la querela. Rinuncia)

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 125 (Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante)

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126 (Estinzione del diritto di querela)

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 127 (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica).

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.

Art. 128 (Termine per la richiesta di procedimento)

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129 (Irrevocabilità ed estensione della richiesta)

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130 (Istanza della persona offesa)

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131 (Reato complesso. Procedibilità di ufficio)

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

**TITOLO QUINTO
DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO.
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE
DELLA PENA**

CAPO I

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena

Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 132 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Art. 133-bis (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria)

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda)

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Art. 134 (Computo delle pene)

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Art. 136 (Modalità di conversione di pene pecuniarie)

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

Art. 137 (Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Art. 138 (Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 139 (Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 140 (Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

CAPO II

Della esecuzione della pena

Art. 141-145

(Articoli abrogati dalla l. 26 luglio 1975, n. 354)

Art. 145. (Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis,

comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del Codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena può essere differita:

1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del Codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

Art. 148 (Infermità psichica sopravvenuta al condannato)

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore

a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario¹⁷⁴.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Art. 149 (Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1975, n. 354)

**TITOLO SESTO
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA**

**CAPO I
Della estinzione del reato**

Art. 150 (Morte del reo prima della condanna)

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151 (Amnistia)

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 152 (Remissione della querela)

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

¹⁷⁴ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

La remissione è processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 153 (Esercizio del diritto di remissione. Incapaci)

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

Art. 154 (Più querelanti: remissione di uno solo)

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Art. 155 (Accettazione della remissione)

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente riacusata. Vi è riacusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia riacusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Art. 156 (Estinzione del diritto di remissione)

*Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato*¹⁷⁵.

Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III

¹⁷⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 giugno 1975 n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano».

del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti¹⁷⁶.

Art. 158 (Decorrenza del termine della prescrizione)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

¹⁷⁶ La Corte costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «*nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciata dall'imputato*».

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commi 2 e 3) che «*Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del Codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.*

Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre – 23 novembre 2006 n. 393, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3 della l. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) «*limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento"*».

La Corte costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 4/6/2014, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma del presente articolo «*nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo*».

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato¹⁷⁷.

Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione)

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie¹⁷⁸;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione¹⁷⁹;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quarter del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una

¹⁷⁷ La l. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che «Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

¹⁷⁸ La l. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che «Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

¹⁷⁹ La l. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che «Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

*rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria*¹⁸⁰.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione)

Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno

¹⁸⁰ La l. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che «Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

Art. 161 (Effetti della sospensione e della interruzione)

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

Art. 162 (Oblazione nelle contravvenzioni)

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie)

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del Codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.

Art. 163 (Sospensione condizionale della pena)

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un

tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione

della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

Art. 164 (Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena)

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Art. 165 (Obblighi del condannato)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Art. 166 (Effetti della sospensione)

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Non dimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Art. 167 (Estinzione del reato)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Art. 168 (Revoca della sospensione)

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende

sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;*
- 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.*

Art. 169 (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero

1° del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

Art. 170 (Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato)

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II

Della estinzione della pena

Art. 171 (Morte del reo dopo la condanna)

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172 (Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo)

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi pre-

veduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 173 (Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo)

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Art. 174. (Indulto e grazia)

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Art. 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale¹⁸¹. (100) (108)

¹⁸¹ La Corte costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo «*nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti*

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Art. 176 (Liberazione condizionale)

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Art. 177 (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. (115) (153) 162

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato

di applicabilità del beneficio».

all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Art. 178 (Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione)

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Art. 180 (Revoca della sentenza di riabilitazione)

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata

commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave.

Art. 181 (Riabilitazione nel caso di condanna all'estero)

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

Art. 182 (Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 183 (Concorso di cause estintive)

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 184 (Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati)

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni. Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso

dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

TITOLO SETTIMO DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 185 (Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 186 (Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 187 (Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto)

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 188 (Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 189 (Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscriverne ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Art. 190 (Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente.

Art. 191 (Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro)

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal

giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4° le spese del procedimento;

5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Art. 192 (Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Art. 193 (Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189. Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Art. 194 (Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Art. 195 (Diritti dei terzi)

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

Art. 196 (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente)

Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigi-

lanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 197 (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende)

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 198 (Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

**TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA**

**CAPO I
Delle misure di sicurezza personali**

**Sezione I
Disposizioni generali**

Art. 199 (Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 200 (Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia, l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201 (Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Art. 202 (Applicabilità delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203 (Pericolosità sociale)

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Art. 204 (Articolo abrogato dalla l. 10 ottobre 1986 n. 663)

Art. 205 (Provvedimento del giudice)

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza¹⁸²;
3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)

Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia¹⁸³.

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria computato nella durata minima di essa¹⁸⁴.

Art. 207 (Revoca delle misure di sicurezza personali)

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

¹⁸² La Corte costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982 n. 139 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 2), secondo comma del presente articolo «*nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura*».

¹⁸³ La Corte costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998 n. 324 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo «*nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario*».

¹⁸⁴ La Corte costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004 n. 367 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui «*non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale*».

Art. 208 (Riesame della pericolosità)

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art. 209 (Persona giudicata per più fatti)

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siano ancora iniziata l'esecuzione.

Art. 210 (Effetti della estinzione del reato o della pena)

L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni¹⁸⁵.

¹⁸⁵ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo

Art. 211 (Esecuzione delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza)

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

Art. 212 (Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

di questa si applica la pena dell'ergastolo».

Art. 213 (Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro)

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

Art. 214 (Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Sezione II

Disposizioni speciali

Art. 215 (Specie)

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la libertà vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;

4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la spe-

cie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 216 (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere;

3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Art. 217 (Durata minima)

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Art. 218 (Esecuzione)

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia)

Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni,

la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni¹⁸⁶. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata.

Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

Art. 220 (Esecuzione dell'ordine di ricovero)

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

Art. 221 (Ubriachi abituali)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

¹⁸⁶ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario)

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni¹⁸⁷.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

Art. 223 (Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Art. 224 (Minore non imputabile)

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della fa-

¹⁸⁷ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

miglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni¹⁸⁸.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo.

Art. 225 (Minore imputabile)

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

Art. 226 (Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227 (Riformatori speciali)

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione

¹⁸⁸ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Art. 228 (Libertà vigilata)

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 229 (Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata)

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 230 (Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1° se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

4° negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Art. 231 (Trasgressione degli obblighi imposti)

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta. Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 232 (Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata)

La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Art. 233 (Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie)

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

Art. 234 (Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche)

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato)

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 236 (Specie: regole generali)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1° la cauzione di buona condotta;

2° la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Art. 237 (Cauzione di buona condotta)

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103, né superiore a euro 2.065.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Art. 238 (Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

Art. 239 (Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta)

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

Art. 240 (Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 240-bis (Confisca in casi particolari)

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Alessandro Bondi

**LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE**

**TITOLO SESTO
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA**

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene¹⁸⁹.

Art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

CAPO III

Dei delitti colposi di comune pericolo

Art. 449 (Delitti colposi di danno)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

¹⁸⁹ Il D.lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che «Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte¹⁹⁰;

2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

**TITOLO DODICESIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA**

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 575 (Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

¹⁹⁰ Il d. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che «Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo».

5° in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.

Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Art. 582 (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583 (Circostanze aggravanti)

*La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Art. 589 (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Alessandro Bondi

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

2.6

SUL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Si è scritto molto sul decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 con cui si è data attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (abbrev. d. lgs. 81/2008). Rinviando per i commenti e le note a quanto già scritto, qui si traccia un percorso e qualche tappa¹⁹¹.

Il d. lgs. 81/2008 non è un vero testo unico ma offre – ed è quel che importa – una **disciplina organica** alla materia. Come tale, questo decreto si sottrae, e continuerà a sottrarsi, alla riserva di codice recentemente introdotta (art. 3-bis c.p. d. l. 1° marzo 2018 n. 21) (supra §§ 1.1, 1.2).

La **cronaca** di troppi incidenti nei luoghi di lavoro, moltiplicata dai media, ha permesso la riforma disegnata dal lgs. 81/2008 durante gli impicci di una delle tante crisi di Governo italiane (§§ 1.4, 1.5).

La lettura dei fatti, e le possibili risposte di **politica criminale**, chiedono fondamentali solidi nella prevenzione integrata di cui la disciplina penale in materia di lavoro è solo parte (supra §§ 1.6-1.9)¹⁹².

Il d. lgs. 81/2008 ha perfezionato l'impostazione **europea** in tema di

¹⁹¹ Per un quadro bibliografico v. *supra* nt 7.

¹⁹² R. ALAGNA, *Lobbying e diritto penale: interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato*, G. Giappichelli, 2018; T. BANDINI et al., *Criminologia: Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, 1991; F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, il Mulino, 1997; M. DONINI, *Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle scelte di criminalizzazione*, in «*Dei delitti e delle pene*» (1998) 3; H. H. JESCHECK, *Dogmatica penale e politica criminale. Nuove in prospettiva comparata*, in «*IP*» (1985), 507–533; G. KAISER, *Kriminologie. Ein Lehrbuch*, Müller, 1980; F. MANTOVANI, *Dogmatica e politica criminale, oggi*, in «*RIDPP*», 781–799; G. MARINUCCI, *Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza*, in «*RIDPP*» (1996) 2, 423; D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in *ED*, vol. XXXIV, 1985, 73–100; L. MONACO, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «*StUrb*» (1980), 399–493; M. ROMANO, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «*RIDPP*» (2014) 2, 10; C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato (Studi di scienze penalistiche integrate)*, a cura di S. Moccia, ESI, 1998; H. ZIPF, *Politica criminale*, Giuffrè, 1989.

sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. artt. 83, 153 TFUE, 137 TCE; dirett. quadro 89/391 CEE; d. lgs 626/1994; infra §§ 2.11, 2.12); e, dopo aver definito il settore privato, ha infine interessato anche quello pubblico (art. 2/1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008) (supra § 1.14).

Il perno del dispositivo è la valutazione dei **rischi lavorativi** inseriti nell'organizzazione del lavoro in cui sono definiti modelli organizzativi aziendali; una linea operativa da parte di chi deve garantire la sicurezza con obblighi in parte indelegabili, attuando le misure a ciò predisposte (datori di lavoro, dirigenti, preposti) (artt. 17, 18, 19 d. lgs. 81/2008); una linea consultiva che non trova, o perlomeno non dovrebbe trovare, uno specifico obbligo di garanzia (servizio di prevenzione e protezione e il suo responsabile) (art. 33 d. lgs. 81/2008)¹⁹³¹⁹⁴.

Il decreto rappresenta un **primo livello di tutela**, aperto a forme autoregulatorie della sicurezza, per una gestione partecipata del rischio sicurezza nel lavoro affidato a illeciti amministrativi e contravvenzioni proprie, cioè di soggetti attivi del reato specificatamente tipizzati dal legislatore (il datore di lavoro, il dirigente, il medico, il lavoratore, ecc.). A questo livello s'aggiunge, nel codice penale, un duplice livello di tutela: intermedio, a favore dell'incolumità pubblica (artt. 437, 449, 451 c.p.); finale, a favore della vita e dell'incolumità individuale (artt. 589 e 590 c.p.) (supra §§ 1.2, 1.15, 2.4)¹⁹⁵.

La tecnica legislativa adottata da questo decreto per definire le fattispecie penali è pessima. Detto una volta di più, contiene disposizioni che prevedono una sanzione penale come conseguenza della violazione di altre disposizioni, individuate mediante rinvii il cui oggetto è frazionato nel testo. L'intelligibilità delle norme è minata da questa sorta d'ipertesti che rendono difficile al debitore della sicurezza nei luoghi di lavoro capire quel che deve o non deve fare (supra §§ 1.19, 2.2)¹⁹⁶.

¹⁹³ Da diversa prospettiva P. PASCUCCI, *Prevenzione e organizzazione nel diritto della sicurezza sul lavoro*, in «Sociol. Dirit.» (2011) 3135, 175-182.

¹⁹⁴ Cfr. Cass. IV 9 marzo 2011 n. 9404 *contra* Cass. IV 21 dicembre 2010 n. 2814. Sul punto, B. DEIDDA, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, § 6.

¹⁹⁵ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, 23; V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*; I. MAURIZIO, *Precauzione, Principio di*, in *ET Agg. VII*, 41., 2005.

¹⁹⁶ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un*

Si tratta di una **tecnica legislativa** che rispecchia un'idea superata di diritto penale, secondo cui il rinvio sistematico del precetto ad altra disposizione sarebbe senz'altro possibile perché la disposizione penale avrebbe una funzione solo sanzionatoria. Ma è un'idea superata quanto sbagliata. Il diritto penale obbliga a rileggere con le lenti della penalità il complesso della disposizione, dunque anche il precetto. La necessaria conoscibilità della disposizione penale ha, da tempo, trovato conferma nella rilettura costituzionale dell'art. 5 del codice penale (C. cost. 364/1988)¹⁹⁷.

Anche nel diritto penale del lavoro, la **giurisdizione** svolge un ruolo creativo oltre che interpretativo. Non ci si meraviglia più di tanto. È difficile evitare creazione nell'interpretazione: il tempo cambia i contesti; le disposizioni mantengono margini d'incertezza innanzi tutto semantici; la legislazione non può e non deve rispondere in tempo reale, perché non ne è in grado e non è opportuno legiferare sotto il giogo della cronaca o, peggio, dei social media digitali. Semmai è questione di limiti dell'interpretazione, che il diritto penale dovrebbe conoscere in forma rafforzata, valutando lettera, logica, storia, teleologia: conforme ai vincoli internazionali e secondo Costituzione (artt. 12 e 14 Preleggi, artt. 25/2 Cost, artt. 1 c.p.) (supra §§ 1.12, 1.15)¹⁹⁸.

sistema a più livelli, 31; A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*.

¹⁹⁷ G. FIANDACA, *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, in «RIDPP» (1987), 836–880; M. LANZI, *Error iuris e sistema penale: attualità e prospettive*, G. Giappichelli, 2018; A. PAGLIARO, *Il principio di colpevolezza*, in *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. III, Giuffrè, 2009, 105–110; D. PULITANÒ, *Ignoranza della legge (dir. pen.)*, in *ED*, vol. XX, 1970, 1–39; C. ROXIN, *Considerazioni di politica criminale sul principio di colpevolezza*, in «RIDPP» (1989), 369–381; D. SANTAMARIA, *Colpevolezza*, in *ED*, vol. VII, 1960, 1–30; B. SCHÜNEMANN, *L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica Federale Tedesca*, in «RIDPP» (1990), 3–35; A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, G. Giappichelli, 2003; G. VASSALLI, *Colpevolezza*, in «EGT» VI (1988).

¹⁹⁸ A. BERNARDI, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Jovene, 2015; M. DONINI, *Perché la legge non esiste senza il diritto*, in «SP», 1–30; K. ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*; P. GAETA, *Dell'interpretazione conforme alla CEDU: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale, archivio Penale*; D. GALLIANI, *L'interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. Pen. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare.*, in «DPC» (16 marzo 2017); R. GUASTINI,

Il d. lgs. 81/2008 appartiene a un contesto normativo più ampio che individua responsabilità di soggetti fisici ed enti (cfr. art. 25-septies d. lgs. 231/2001) (infra §§ 2.8, 2.9); un percorso di ripristino della sicurezza violata mediante adeguamento e premio con effetto estintivo degli illeciti amministrativi e delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza punite con pena solo pecuniaria, alternativa, o solo detentiva (artt. 20 ss. d. lgs 758/2004 richiamato dall'art. 301 d. lgs. 81/2001; artt. 301-bis, 302 d. lgs. 81/2001); una residuale ipotesi di estinzione mediante oblazione speciale della contravvenzione punita in via alternativa con ammenda o arresto (art. 162-bis c.p.); la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione prevista per gli illeciti amministrativi (art. 16 l. 689/1981) (supra § 2.4)¹⁹⁹.

*Ampliando la prospettiva – ed è il caso di farlo, anche se in forma rapsodica – il d. lgs. 81/2008 rappresenta conferma di **dove va** il diritto penale oggi: verso una gestione del rischio, mediante organizzazione, procedure, formalizzazione di regole cautelari; interesse per attività e inattività auspicate dal legislatore modulando cautele, ossia, prescrivendo con sanzione penale condotte per lo più colpose, commissive e omissive²⁰⁰.*

Interpretare e argomentare, Giuffrè, 2010; H. L. A. HART, *Contributi all'analisi del diritto (Civiltà del diritto)*, a cura di V. Frosini, Giuffrè, 1964; W. HASSEMER – A. KAUFMANN, *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, vol. 593, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 7^a 1994; A. KAUFMANN, *Die Geschlichkeit des Rechts im Lichte der Hermeneutik*, in *FS-Engisch*, Vittorio Klostermann, 1969, 243–273; M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*; G. MARINI, *Note sull'interpretazione*, Jovene, 1997, 317–325; P. SCEVI, *L'interpretazione della legge penale: il divieto di analogia e la questione dell'interpretazione estensiva*; F. SCHAUER, *Il ragionamento giuridico: una nuova introduzione*, a cura di G. B. Ratti e V. Velluzzi, Carocci, 2016; W. TWINING – D. MIERS, *Come far cose con regole: interpretazione e applicazione del diritto*, a cura di C. Garbarino e R. Guastini, Giuffrè, 1990; V. VELLUZZI, *Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto*, in «Criminalia» (2008), 493–507; G. ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, Editori Laterza, 2012.

¹⁹⁹ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, 34; V. VALENTINI, *Le fattispecie incriminatrici speciali o relative a particolare esigenze di tutela*, in V. TORRE et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, G. Giappichelli, 2020, 285–350: 237, 254.

²⁰⁰ S. ALEO, *Criteri di verificabilità empirica dei giudizi di colpa*, Giuffrè Francis LeFebvre, 2020; F. BASILE, *La colpa in attività illecita: un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Giuffrè, 2005; S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, vol. 190, Giuffrè, 1999; D. CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel*

Le condotte **commissive e omissive** non sono semplici da distinguere nello sviluppo naturalistico. Vanno identificate secondo il loro significato normativo, vale a dire, secondo lo scopo della norma che permette, per esempio, d'individuare responsabilità concorsuali penali mediante commissione, in assenza di specifici obblighi di garanzia sanzionati penalmente, com'è il caso per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione²⁰¹.

Come anticipato, la **colpa** è l'elemento psicologico dominante. Inserita in contesti fortemente proceduralizzati, la colpa trova sede naturale nella sua variante specifica. Ma gli alti costi, la forte specializzazione, la difficile leggibilità delle disposizioni rallenta il formarsi di una cultura della sicurezza e toglie forza agli adeguamenti richiesti. Molto daffare diventa un vuoto adempimento burocratico; poco delle regole cautelari di fonte privata è credibile e attuabile. Insomma, tanto spinge ad ampliare l'ambito della colpa generica creando un intreccio di responsabilità colpose in cui è difficile districarsi²⁰².

contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?, in «AP» (2019) 2, 18; G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in «RIDPP» (1988), 113–165; B. DEIDDA, *La responsabilità per colpa in diritto penale*, in, vol. 2008, CSM, 2010; M. GALLO, *Colpa*, in *ED*, vol. VII, 1960, 1–28; F. GIUNTA, *La legalità della colpa*, in «Criminalia» (2018), 49–170; G. LICCI, *Figure del diritto penale: il sistema italiano*, G. Giappichelli, 4. ed 2017; G. MINNITI, *Finalità cautelari della norma, sua evoluzione nel tempo e accertamento della colpa*, 2006; A. NAPPI, *Condotta omissiva e colpa per omissione: la causalità tra diritto e processo.*, in «CP» (2004) 12, 4296; T. PADOVANI, *Il grado della colpa*, in «RIDPP» CXV (1969) 1, 819–893; C. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in «RIDPP» (1997), 1473–1495.

²⁰¹ Così V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in D. CASTRONUOVO et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, G. Giappichelli, 2020, 35–70: 45 nt 32, riprendendo K. VOLK, *Zur Abgrenzung von Tun und unterlassen. Dogmatische Aspekte und kriminalpolitische Probleme*, in H. H. JESCHECK – T. VOGLER (Edd.), *FS-Tröndle*, De Gruyter, 1989: 219, in confronto con D. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizione professionale*, in «CP» (2006), 783.

²⁰² V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*; S. ALEO, *Criteri di verificabilità empirica dei giudizi di colpa*; M. BONAFEDE, *L'accertamento della colpa specifica*, Padova, CEDAM, 2005; L. CARRARO, *Il comportamento gravemente colposo del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro*, in «DPC-TR» (2019) 3; B. DEIDDA, *La responsabilità per colpa in diritto penale*, vol. 2008; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, 1990; C. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*.

*Il dolo, croce e delizia della verifica processuale del penalista, non è escluso ma è oggettivamente limitato in materia di sicurezza del lavoro, nonostante tentazioni giurisprudenziali di definire responsabilità, anche apicali, mediante ipotesi di dolo eventuale (es. caso Thyssen)*²⁰³.

*Venture processuali, periziali, concettuali dell'imputabilità rispecchiano, infine, necessità e limiti del rapporto causale; elementi teleologici dell'imputazione: rapporti epistemologici e preoccupazioni probabilistiche in tensione con i postulati logici necessari per ascrivere la responsabilità penale*²⁰⁴.

²⁰³ A. AIMI, *Si conclude definitivamente il processo Thyssenkrupp*; M. DOVA, *Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo*; L. FOFANI – D. CASTRONUOVO, *Casi di diritto penale dell'economia*: 2; P. GRISERI, «Per la Thyssen ingiustizia è fatta chi aveva più colpe non sta pagando» (intervista a Raffaele Guariniello); G. LOSAPPIO, *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*; G. MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*; M. MAYWALD, *Die ThyssenKrupp-Urteile der italienischen Justiz und das Problem des dolus eventualis. Rechtsvergleichende Bemerkungen*; P. PASCUCI, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, in «GDLRI» (2012) 135, 441–452.

²⁰⁴ R. BARTOLI, *Diritto penale e prova scientifica*; A. H. BELL – L. SANTA MARIA, *La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di una "mistificazione concettuale"*, in «DPC Fasc» (2017) 6; R. BLAIOTTA, *Il sapere scientifico e l'inferenza causale*; A. CASTALDO, *L'imputazione oggettiva del delitto colposo d'evento*, a cura di C. de Maglie, Jovene, 1989; C. DE MAGLIE – S. SEMINARA (Edd.), *Scienza e causalità*; O. DI GIOVINE, *La causalità tra scienza e giurisprudenza*; E. DI SALVO, *Causalità e responsabilità penale: problematiche attuali e nuove prospettive*, 2007; M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*; C. A. C. GUERRA – G. CIVELLO, *Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed Classical View of Causality and Criminal Culpability*, in «AP» (2018) 3, 18; H. KELSEN, *Causality and Imputation*, in «Ethics» 61 (1950) 1, 1–11; U. KINDHÄUSER, *Zur Kausalität im Strafrecht*, in P.-A. ALBRECHT et al. (Edd.), *Festschrift für Walter Kargl zum 70. Geburtstag*, Berliner Wiss.-Verl., 2015, 253–272; M. MAIWALD, *Non c'è dolo senza colpa. la teoria dell'imputazione oggettiva nella dottrina italiana*, in «RIDPP» (2018) 1; F. MANTOVANI, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*; G. MARINUCCI, *Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria*, in «RIDPP» (2009), 523–535; A. MURA, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza francese*; A. PAGLIARO, *Causalità e diritto penale*; A. PAGLIARO, *Causalità (rapporto di)*; A. PAGLIARO, *Alcuni aspetti del Progetto Pisapia: responsabilità da rischio totalmente illecito e rapporto di causalità*; K. R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, tradotto da M. Trinchero, Einaudi, 2010; D. PULITANÒ, *Il diritto penale*

2.7

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,

fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in «RIDPP» (2006) 3, 795; M. ROMANO – F. D'ALESSANDRO, *Nesso causale ed esposizione ad amianto dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle sezioni unite*, in «RIDPP» (2016) 3, 1129; C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato (Studi di scienze penalistiche integrate)*; M. RONCO, *Interruzione del nesso di causalità e principio di offensività*, in «DPP» (2007) 6, 819–826; H. SJÖSTRÖM, *Il talidomide e il potere dell'industria farmaceutica / H. Sjoström, R. Nilsson. E in Italia? / di Giulio A. Maccacaro*, tradotto da A. Maccacaro, a cura di R. Nilsson, Feltrinelli, 2^a 1977; F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, 1975; K. SUMMERER, *Causalità ed evitabilità: formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Pisa, ETS, 2013; G. UBERTIS, *Prova scientifica e giustizia penale*, in «RIDPP» (2016) 3, 1192; P. VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*; G. D. VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in «RIDPP» (2016) 2, 559.

garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

- b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per

- coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
 - h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
 - i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
 - l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
 - m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
 - o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
 - p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

- garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
 - s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
 - t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
 - u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
 - v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
 - z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
 - bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

- cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- f.f.) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi

di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché , relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Comma abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti,

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di

lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Art. 4. Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

(l-bis) i lavoratori in prova.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

- a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
- b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del

Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;

- d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

- a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- c) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
- e) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
- g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
- m) un rappresentante dell'ANMIL.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre ammi-

nistrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti alle relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

- a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
- c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
- d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile

- sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
- f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.
 - g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
 - i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
 - i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16)
 - l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

- m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
- m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
- m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
- m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

- a) il quadro produttivo ed occupazionale;
- b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
- c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

- f) e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
- a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
 - b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
 - c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;

f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;

h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;

i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);

l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);

m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti

per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.

4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;

c)partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.

L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;

c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;

d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;

e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;

g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);

p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal-point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;

c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Art. 11. Attività promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento, da parte dell'INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

b) finanziamento, da parte dell'INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);

c) finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche. 2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d). 3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni

pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro. 7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12. Interpello

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. 2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. 3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario,

fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7 :

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del

Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al

termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

(22)

5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro 3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.

5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

6. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione

per lavoro irregolare.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I

Misure di tutela e di obblighi

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate a dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (10)

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di

cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e **miscelate pericolose**, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

Art. 22. Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24. Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e

protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) Lettera soppressa dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione

dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri

dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

**Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi**

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione

del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (9) 3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che

occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) Lettera soppressa dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (9)

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di

cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di

organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

**Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti
e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni**

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le

funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito for-

mativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsa-

bile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1-bis. ~~COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.~~

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro

e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 35. Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a. il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c. il medico competente, ove nominato;
- d. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- e. il documento di valutazione dei rischi;
- f. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- g. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

- h. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla

normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di

contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi for-

mattivi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un

anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

Art. 41 Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, .. dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- a) lettera soppressa dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche

di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. comma abrogato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

2. comma abrogato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera b);

- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa,

non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di

cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello

territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresen-

tanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al

presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
- c) impianti siderurgici;
- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

**Art. 50. Attribuzioni del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza**

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed a miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 51. Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché , su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo

48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

- a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
- b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
- c) sostegno delle attività degli organismi paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
 - a. da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;
 - b. lettera soppressa dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.106;
 - c. lettera soppressa dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.106;
 - d. lettera soppressa dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.106.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53. Tenuta della documentazione

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
 - a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
 - b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
 - c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
 - d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

- e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
- f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
- g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

Capo IV
Disposizioni penali

Sezione I
SANZIONI

Art. 55. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
 - a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
 - c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c),

- e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Art. 56. (Sanzioni per il preposto)

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro

- per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Art. 57. (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)

1. I progettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Art. 58. (Sanzioni per il medico competente)

1. Il medico competente è punito:
- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
 - b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
 - c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
 - e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

Art. 59. (Sanzioni per i lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:
- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), b) f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

Art. 60. (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
 - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c). 2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci.

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. comma abrogato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a

regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 65. Locali sotterranei o semi sotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fognie, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Art. 67. (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio).

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a

lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
 - b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Capo II Sanzioni

Art. 68. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
 - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
 - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
 - d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
 - e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Art. 70. Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
 - a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
 - b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di

lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
- c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso... attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 - b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 73-bis. (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore).

1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16

aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.

Capo II **Uso dei dispositivi di protezione individuale**

Art. 74. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75. Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76. Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. 2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le confronta con quelle individuate alla lettera b);
 - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) entità del rischio;
 - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
 - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
 - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
 - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,

- salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
 - h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
 - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78. Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Artt. 79-87 (omissis)

**Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
- g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. 2-

bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
 - a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
 - b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
 - c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
 - d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
 - e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
 - f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui de-

signato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
 - l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del docu-

mento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coor-

dinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 95. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da

parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di

incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. 5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole espli-

cative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Art. 101. Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103.

(Abrogato dal d. lgs 3 agosto 2009 n. 106)

Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,

sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b). 4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.

Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I

Campo di applicazione

Art. 105. Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli

scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Art. 106. Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.

Art. 107. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Sezione II

Disposizioni di carattere generale

Art. 108. Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

Art. 109. Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 110. Luoghi di transito

1. Il transito sottoponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da

prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.

Art. 113. Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare

da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

1. dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
2. ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad

eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare, il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompi tratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Art. 114. Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di carico e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e

malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. comma abrogato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate a garantire la sicurezza;

- b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
 - c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
 - d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
 - e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
 - f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
 - b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
 - c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
 - d) gli elementi di primo soccorso;
 - e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
 - f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Capo III Sanzioni

Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Art. 158. (Sanzioni per i coordinatori)

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Art. 159. (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita

con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 160. (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;
 - c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.

Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 161. Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
- 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Art. 162. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione

- o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
 - c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
 - d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
 - e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
 - g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
 - h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
 - i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
 - l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
 - m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
 - n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
 - o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
 - p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163. Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro

fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Capo II Sanzioni

Art. 165. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata

una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 166.

Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Titolo VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 167. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

- a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
- b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovasculari.

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni

di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
 - d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169. Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
 - b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Capo II Sanzioni

Art. 170. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.

Art. 171.

Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 172. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
 - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
 - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
 - c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
 - e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 - a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
 - b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
 - c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177. Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
 - a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;
 - b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

**Capo III
Sanzioni**

Art. 178. (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;

- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 179.

Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Artt. 180-297

Omissis

Titolo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 298. Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.»

Art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 301-bis (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Art. 302. (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione

può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

Art. 302-bis (Potere di disposizione)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (abbrev. d. lgs. 231/2001) ci si limita a ricordare aspetti e ad accennare problematiche di carattere generale, rinviando per commenti e note a quanto già scritto²⁰⁵.

All'art. 25-septies del decreto è prevista la responsabilità degli enti con riferimento ai fatti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, a carico degli enti sono previste sanzioni pecuniarie in quote, e sanzioni interdittive, quando sono commessi omicidi colposi violando l'art. 55/2 del d. lgs. 81/2008 e, con sanzioni inferiori, quando sono commessi omicidi colposi o lesioni gravi o gravissime violando altre disposizioni a tutela della salute o sicurezza sul lavoro²⁰⁶.

*Il d. lgs. 231/2001 ha creato un **sottosistema penale** definendo la responsabilità degli enti. Accusato di truffa delle etichette, in realtà svolge bene il suo compito ideale, mantenendo distinta la responsabilità penale, riservata alle persone fisiche, dalla responsabilità amministrativa per fatti di reato, ascrivibile a enti nel cui interesse hanno agito le persone fisiche²⁰⁷. È una soluzione che accomuna Italia e Germania: Paesi che hanno forse conosciuto miglior cultura*

²⁰⁵ Per un quadro bibliografico generale *supra* nt 7.

²⁰⁶ C. MANCINI, *L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive*, in «RASE» (2007), 53–56; A. ROSSI – F. GERINO, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in «RASE» 2 (2009), 5–24.

²⁰⁷ A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*; F. CURI, *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L'homo faber nelle organizzazioni complesse*, Giuffrè, 2014; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*; A. GARGANI, *Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza del lavoro: responsabile «per definizione» la persona giuridica?*, in *SO-Mario Romano*, vol. III, Jovene, 2011, 1972–

giuridica, ma che ancora oggi rappresentano una tradizione invidiabile nei sistemi di civil law²⁰⁸.

È pur vero che il decreto si perde nel dettaglio, ma perlomeno allontana la commistione delle categorie che possono confondere – e **sna-turare** – tipologie del pensiero storicamente rivolte a persone fisiche e collocate in contesti imprenditoriali di cui si valuta l'adeguatezza delle politiche aziendali e delle procedure interne volte alla minimizzazione del rischio, in questo caso, d'infortuni sul luogo di lavoro (c.d. compliance programs)²⁰⁹. Pericolo tanto più forte quando è lo

2005; E. MEZZETTI, *L'entidicio: una categoria penalistica da ricostruire ed una conseguenza per l'azienda da evitare*, in «DPC Fasc» (2018) 1; D. PIVA, *La responsabilità del vertice per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Jovene; C. SARZANA, *Il sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001: riflessioni e proposte*, in «RASE» (2008) 1, 7–22.

²⁰⁸ Cfr. K. HART-HÖNIG, *Verteidigung von Unternehmen und Compliance im globalisierten Strafrecht*, in *25 Jahre ARGE Strafrecht*, 2009, 530–552; A. RANSIEK – S. HÜLS, *Strafrecht zur Regulierung der Wirtschaft*, in «Z. Für Unternehm.- Gesellschaftsrecht» 38 (2009) 2; F. DÜNKEL et al. (Edd.), *Strafrecht Wirtschaftsstrafrecht Steuerrecht: Gedächtnisschrift für Wolfgang Joecks*, C.H.Beck, 2018; U. HELLMANN – K. BECKEMPER, *Wirtschaftsstrafrecht*, Kohlhammer, 2004; K. VOLK, *Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo (Studi di scienze penalistiche integrate)*, ESI, 1998; H.-B. WABNITZ – T. JANOVSKY, *Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.*, C. H. Beck, 2003.

²⁰⁹ Nel dettaglio, distinguendo i generici Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti per l'ente dagli artt. 5, 30 del d. lgs. 231/2001 rispetto al Sistema di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo previsto per il datore di lavoro - persona fisica dall'art. 28 d. lgs. 81/2008 F. CURI, *L'imprenditore persona giuridica: il «sistema 231» nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in D. CASTRONUOVO et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, Giappichelli, 2019: 174 e A. M. STILE – A. FIORELLA – V. MONGILLO (Edd.), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, 2014, 36. In generale, sul tema M. CARDIA, *I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani*, in «RASE» (2010), 167; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, 2012; D. FONDAROLI – C. ZOLI (Edd.), *Modelli organizzativi ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, G. Giappichelli, 2014; G. LANCELLOTTI – F. LANCELLOTTI, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: uno scudo processuale per le società e gli enti*, G. Giappichelli, 2011; S. MANACORDA, *Il decreto 231 tra organizzazione, qualità ed etica aziendale*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in «RASE» (2012), 29; G. MARRA, *I modelli di organizzazione e di*

stesso giudice penale a essere chiamato a valutare condotte riconducibili a persone fisiche distinte da politiche aziendali collegate a fatti di reato. Insomma, distinguere aiuta a non confondere, lasciando, per esempio, che dolo e colpa rimangano concetti diversi da quel che si può desumere valutando una politica aziendale.

*Poi ci sono i ricordati **dettagli**. Nel testo si sono osservate le difficoltà sintattiche, letterali, cacofoniche, persino numeriche delle disposizioni; così come le incertezze concettuali tra «interessi» e «vantaggi» e la eterogeneità dei fatti di reato cui il legislatore ha ricondotto la responsabilità degli enti (cfr. artt. 24, 25-quaterdecies 25-quater.1 d. lgs. 231/2001) (§1.2)²¹⁰.*

*Il risultato è l'involontaria frammentarietà del quadro legislativo e la conferma che, seppur non si può pianificare tutto, qualche velleità progettuale unita a coerenza di sistema potrebbe ancora appartenere alle **legittime ambizioni** del legislatore: figura antropomorfa che, con un cellulare in mano s'informa sull'ultimo tweet, aggirandosi per le splendide sedi istituzionali italiane senza avere né arte né parte; vittima di sé stesso, della sua insipienza politica, di un sistema burocratico di cui non ha il controllo, di un elettorato che non lo controlla²¹¹. Un tema ormai ricorrente anche in queste pagine.*

*gestione e la responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, in L. ZOPPOLI – P. PASCUCCI – G. NATULLO (Edd.), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, IPSOA, 2^a 2010; V. MASIA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in «RASE» 2001 (2008), 107–117; D. PIVA, *La responsabilità del vertice per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Jovene; A. ROSSI – F. GERINO, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in «RASE» 2 (2009), 5–24.*

²¹⁰ Cfr. N. SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo: quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*, Jovene, 2006.

²¹¹ Da prospettive e con tagli diversi: A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*, Urbino University Press, 2018; S. ANASTASIA – M. ANSELMI – D. FALCINELLI, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, 2020; R. BIANCHETTI, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva*, in «AP» (2019) 1, 27; D. BRUNELLI, *Giustizia penale e agone politico: quando il contrasto interpretativo si scioglie nel tifo da stadio*, in «AP» (2020) 1, 1–4; A. CANTARO, *La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale*, 2018; S. CASSESE, *Governare gli italiani: Storia dello Stato*, il Mulino, 2014; E. FELICE, *La democrazia sul piano inclinato*, in «Repubblica» (23 settembre 2018); G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia» (2013), 95–111; P. FRANCHI,

2.9 DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Il deficit di conoscenza della politica lontana dai cittadini, in «Corriere della Sera» (31 luglio 2016); M. FROMMEL, *Punitiver Populismus*, in F. HERZOG et al. (Edd.), *Rechtsstaatlicher Strafprozess und Bürgerrechte. Gedächtnisschrift für Edda Weßlau*, Duncker & Humblot, 2016, 495–505; P. INSOLERA, *Depoliticizzare il sistema di giustizia penale? Un approccio "istituzionalista" contro il populismo penale (recensione a R.E. BARKOW, Prisoners of Politics. Breaking the Cycle of Mass Incarceration, Harvard University Press, Cambridge (Ma)- London, 2019, 291 pp.)*, in «CJN» (20 gennaio 2020); S. RODOTÀ, *Lo stato indifferente*, in «Repubblica» (24 luglio 2015).

Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre

disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Art. 25 Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter (Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle

leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies (Abusi di mercato).

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800

quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis,

comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Artt. 27-33

(omissis)

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e

le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in

udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione i

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Artt. 45-85

(omissis)

2.10

SUL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 1994 N. 758 MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

Il d. lgs. 758/1994 propone altre modifiche alla disciplina della sicurezza del lavoro. Mutano importanti aspetti della sua disciplina sanzionatoria, insieme a una marcata trasformazione, in questo settore, di reati in illeciti amministrativi.

I ventinove articoli del provvedimento sono divisi in quattro capi: (I) Trasformazione di reati in illeciti amministrativi; (II) Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; (III) Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; (IV) Disposizioni penali. Nel testo si riportano le sole disposizioni del capo II: disposizioni più volte richiamate nel testo (supra §§ 2.4, 2.6, 2.8).

Poche parole per spiegare questa scelta. In fondo è l'ennesima indicazione metodologica che si vuole condividere col lettore, perché il giurista può sostenere quasi tutto ciò che non sia in contrasto con diritti e libertà fondamentali dell'uomo nelle sue diverse espressioni sociali ed ambientali. Ma ha poi un obbligo di motivazione deontologica oltre che giuridica (cfr. art. 132 c.p.)²¹².

In generale, ogni studio non solo deve individuare un oggetto, ma pure circoscriverlo e precisarlo. Questi verbi non sono sinonimi e perciò si utilizzano per suggerire sfumature quantitative e qualitative necessarie ad ogni forma dello scibile umano, se vuole essere

²¹² Prospettive diverse in: F. R. DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*, in «AP» (2020) 1, 1–14; R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, 2010; W. HASSEMER, *Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria*, in «Criminalia» 1 (2007) M, 73–106; F. IACOVIELLO, *I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva: la disagiata prova della partecipazione ad associazione per delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso*, in «CP» (1993), 852; C. IASEVOLI, *La 'metamorfose' efficientista della Cassazione penale*, in «AP» (2018) 6, 19; L. MALDONATO, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in «DPC-TR» (2019) 2, 401–416; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica (Civiltà del diritto)*, Giuffrè, 1979; D. PULITANÒ, *La misura delle pena, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*.

«possibile oggetto di apprendimento e conoscenza della mente». Un approccio che può essere rovesciato su chi studia, giacché poco si cura il ‘come’ imparare e applicare nozioni rispetto alla loro conoscenza. In un tempo in cui la capacità di calcolo, la ricerca e la memorizzazione delle informazioni non era delegata a un’appendice al silicio con un algoritmo per DNA, si suggeriva con un’immagine – modo antico di coinvolgere la mente umana – di non «entrare subito in mare, ma di arrivarci attraverso i ruscelli, perché è dalle cose più facili che bisogna pervenire alle più difficili». È pur vero che poco più in là il consiglio si trasformava in ammonimento: «evita i discorsi inutili [e] non divagare su tutto». Ma di questa parte della ‘Lettera di San Tommaso d’Aquino a uno studente’ si può tacere, anche perché tutto potrebbe diventare passato, prima ancora di essere stato presente, per un uomo cui ormai si chiede d’interagire con forme d’intelligenza artificiale²¹³.

Nel particolare della motivazione, può soccorrere altro di maggiore utilità. Il tema della depenalizzazione è uno dei grandi temi della penalità²¹⁴. Il nostro ordinamento conosce troppe disposizioni

²¹³ Per un primo approccio col diritto, con livelli diversi di approfondimento: F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in «DPU» (s.d.), 1–33; A. CODIGNOLA, *Apprendere con l’intelligenza artificiale*, in «Sole 24 Ore» (10 novembre 2019); J. C. DE MARTIN, *Tra democrazia e bit*, Codice, 2017; E. FORZINETTI, *Intelligenza artificiale e diritto: tutti i nodi legali ancora aperti*, *Corriere della Sera*, in http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/intelligenza-artificiale-diritto-tutti-nodi-legali-ancora-aperti/mondo-che-cambia_principale.shtml (Consultato: 4 dicembre 2017); M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in «DPC» (29 maggio 2019), 23; L. MALDONATO, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in «DPC-TR» (2019) 2, 401–416; C. PARODI – V. SELLAROLI, *Sistema penale e intelligenza artificiale: molte speranze e qualche equivoco*, in «DPC Fasc» (2019) 6.

²¹⁴ S. BOLIS, *Depenalizzazione del contrabbando e attenuata tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea*, in «DPC» (8 novembre 2016); P. CIPOLLA, *La depenalizzazione del 2016 nello specchio della razionalità neoliberale*, in «AP» (2019) 1, 25; A. GARGANI, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di «riforma della disciplina sanzionatoria» (art. 2 l. 28.04.2014)*, in (2014), 1–25; G. L. GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in «DPC» (25 gennaio 2016); V. E. MUNRO, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, in «New Crim. Law Rev.» 12 (2009) 2, 323–326; F. PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in «DPP» (2016)

penali e poco incisivo è il suo risultato: per molti è dubbia la sua stessa necessità²¹⁵. La sussidiarietà del diritto penale è un principio negletto; la frammentarietà della sua esistenza, è una caratteristica male intesa dagli stessi giuristi non penalisti²¹⁶. Altri studi potranno essere letti, si raccomandano senz'altro con un insufficiente richiamo in nota²¹⁷. Si tenga infine a mente che non senza ragioni c'è chi preferisce il termine 'decriminalizzazione' a depenalizzazione quando, a seguito dell'intervento legislativo, permane l'illecito trovando comunque una sanzione amministrativa, ossia, una 'pena' in senso lato²¹⁸. Siccome il 'senso lato' estende il concetto di

3, 285–289; C. E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale decriminalizzazione dei reati bagatellari*, CEDAM, 1985.

²¹⁵ Con prospettive e misure diverse: A. BARATTA, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, 1963; A. CAVALLIERE, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"*, in «AP» (2018) 3, 26; M. PAVARINI, *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *Storia d'Italia. La criminalità*, vol. XII, Einaudi, 1997, 983–1034; G.-P. CALLIESS – M. RENNER, *Between Law and Social Norms: The Evolution of Global Governance*, in «Ratio Juris» 22 (2009) 2, 260–80; M. DONINI, *Il raddoppio del male*, in «Una Città» (2014) 212; W. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, il Mulino, 2012; L. MONACO, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «StUrb» (1980), 399–493.

²¹⁶ M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in «RIDPP» (2003), 141–141.

²¹⁷ S. ALEO, *Criminologia e sistema penale*, CEDAM, 2011; L. STORTONI, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema*, in «RIDPP» (2019), 379–396; G. FIANDACA – G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale*, Jovene, 2003; G. INSOLERA – A. CADOPPI, *Introduzione al sistema penale*, G. Giappichelli, 2006; G. LICCI, *Figure del diritto penale*; V. MAIELLO, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo (Studi di scienze penalistiche integrate)*, vol. 12, Edizioni scientifiche italiane, 2007; G. MARRA, *Legalità ed effettività delle norme penali. La responsabilità dell'amministratore di fatto*, G. Giappichelli, 2002; M. MAYWALD, *L'evoluzione del diritto penale tedesco in confronto con il sistema italiano*, a cura di V. Militello, G. Giappichelli, 1993; S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, ESI, 1992; C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato (Studi di scienze penalistiche integrate)*; M. ROMANO, *Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella)*, in «RIDPP» (2017), 1–13; K. VOLK, *Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo (Studi di scienze penalistiche integrate)*.

²¹⁸ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, CEDAM, 10^a 2017, 950.

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

pena utilizzato tradizionalmente per la sanzione penale, e non sembra aiutare l'attenzione per un sistema punitivo formato da pene e sanzioni amministrative, si preferisce adottare il vocabolo di maggior uso: 'depenalizzazione'.

2.11

DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 1994, N. 758
MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI
LAVORO
(ESTRATTI)

Capo II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 19. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
 - a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
 - b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

Art. 20. Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta

del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art. 21. Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla

data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23. Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 24. Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

2.12

SULLE NORME E SULLE CORTI DI GIUSTIZIA NAZIONALI E
SOVRANAZIONALI²¹⁹

*Nel 1948, l'Italia uscita dalla dittatura ha trovato nella Costituzione un luogo dove entrare per definire sé stessa con valori e principi, istituzioni e regole²²⁰. Due anni dopo, nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, l'Italia ha riscoperto, insieme ad altri 46 Paesi europei, la proiezione sovranazionale di quei diritti; così come è stato con il Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, col trattato di Lisbona del 2007, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6.1 TUE)²²¹. Il panorama delle disposizioni disegna lo **stato dei diritti** per uno Stato di diritto, in*

²¹⁹ Brani riportati e adattati da: A. BONDI, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*, Urbino University Press, 2018; A. BONDI, *La geografia dei diritti*, in A. BONDI et al. (Edd.), *Sessant'anni di studi giuridici europei a Urbino: il Séminaire de Droit Européen*, 2019, 159–175; A. BONDI, *Questioni di metodo. Per una politica non abbandonata a sé stessa. O a un tweet.*, in «IP» (2019), 15–41; A. BONDI, *Diritto al muro*, in A. BONDI et al. (Edd.), *Sul diritto in Europa. A margine del sessantunesimo Séminaire de droit comparé et européen*, 2019, 165–192.

²²⁰ G. ALPA, *Diritti umani. Un medioevo grigio che ancora alberga nel cuore dell'Europa*, in «La Stampa» (15 marzo 2019); E. ANDREANA, *Il diritto penale «flessibile». Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali (Materiali e Studi di Diritto Pubblico)*, G. Giappichelli, 2008; A. BASILICO, *In tema di riserve ai Trattati internazionali e alle Convenzioni sui diritti umani*, JSTOR, in «Riv. Studi Polit. Internazionali» 66 (1999) 3 (263), 414–428; A. DI BLASE, *Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali*, Atti di convegno, Dipartimento di Giurisprudenza. Università Roma Tre Roma, 2013; A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino, 2007; V. FERRONE, *Diritti umani o diritti dell'uomo?*, in «Sole 24 Ore» (aprile 2016); A. LONGO, *I diritti umani ai tempi di internet*, in «Sole 24 Ore» (ottobre 2014); M. MECCARELLI – P. PALCHETTI – C. SOTIS, *Il lato oscuro dei Diritti umani*, Dykinson S.L., 2014; G. UBERTIS, *Diritti fondamentali e dialogo tra le corti: fantascienza giuridica?*, in «RIDPP» (2014) 4, 10.

²²¹ La gestione dei diritti, con riferimento all'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in S. ALFANO – A. VARRICA, *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale (Pubblic. centro di diritto penale Europeo)*, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Giuffrè, 2008; K. AMBOS, *Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe*, C.H. Beck,

cui l'uomo è al centro di organizzazioni statali-europee-internazionali rispetto all'ecosistema ordinamentale che lo comprende.

*La ricerca di **equilibrio** è uno stato della natura che si ripropone nelle istituzioni dell'uomo. Il vuoto della legislazione viene occupato dalla giurisprudenza nazionale ed europea che trova momenti espansivi e di auto-limitazione.*

La Corte costituzionale sovente limita le sue censure alle norme, pur di non sovrapporsi al lavoro legislativo del Parlamento (self restraint)²²². La Corte europea dei diritti dell'uomo estende le garanzie legislative legate al divieto di applicare retroattivamente una norma a casi preesistenti alla norma

5^a 2018; F. BATTAGLIA, *Dichiarazione dei diritti*, in *ED*, XII voll., 1964; A. CASSESE, *I diritti fondamentali nella Costituzione europea*, in L. LANFRANCHI (Ed.), *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Treccani, 2004, 71-87; A. SPINELLI, *Europeismo*, in *Enciclopedia del Novecento*, vol. II, 1997, 855-864; A. BERNARDI, «*Principi di diritto*» e *diritto penale europeo*, vol. 11, Università degli Studi di Ferrara, 1988; R. BORSARI, *Diritto punitivo sovranazionale come sistema*, CEDAM, 2007; S. CANESTRARI, *Diritto penale europeo e criteri d'imputazione soggettiva*, in *Offensività e colpevolezza: verso un codice penale modello per l'Europa*, CEDAM, 2002; G. DE VERO – G. PANEBIANCO, *Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee*, G. Giappichelli, 2007; T. EPIDENDIO, *Diritto comunitario e diritto penale interno. Guida alla prassi giurisprudenziale*, Giuffrè, 2007; G. GRASSO – R. SICURELLA, *Lezioni di diritto penale europeo*, 2007; U. GUERINI (Ed.), *Il diritto penale dell'Unione europea: la normativa, la dottrina, la giurisprudenza europea in materia penale e la cooperazione giudiziaria*, 2008; J. MEYER, *Die künftige Europäische Verfassung und das Strafrecht*, in *FS-Eser*, C. H. Beck, 2005, 797-806; V. MILITELLO, *Zur Identität der Strafrechtswissenschaft in der Mehrebenen-Rechtsordnung*, in R. HEFENDEHL – T. HÖRNLE – L. GRECO (Edd.), *Festschrift für Bernd Schünemann zum 70. Geburtstag am 1. November 2014*, De Gruyter, 2014; E. OLIVÉ, *Europe of human rights. Identity and differences in a common framework (A philosophy for Europe)*, Aras, 2004; C. E. PALIERO, *Il diritto liquido pensieri post-delmassiani sulla dialettica delle fonti penali*, in «RIDPP» (2014) 3, 19; P. D. PASQUALE – N. P. A. DAMATO, *Argomenti di diritto penale europeo*, G. Giappichelli, 2011; H. SATZGER, *Internationales und europäisches Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht, Völkerstrafrecht*, Nomos, 8. Auflage 2018; F. VIGANÒ, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra «guerra» e «dialogo»*, in «DPC» (14 luglio 2014)..

²²² S. CASSESE, *Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale*; G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti: la Corte costituzionale e la politica*, G. Einaudi, 2005.

stessa, chiedendo la conoscibilità e prevedibilità anche del precedente giudiziale che, in pratica, non deve avere un carattere innovativo esprimendo un significato che non aveva al momento della commissione di un reato²²³. La Corte di giustizia dell'Unione europea anticipa in sentenza un obbligo di penalizzazione imponibile dal Consiglio agli Stati membri infine recepito, pochi anni dopo, da quel trattato di Lisbona che salva la sostanza del progetto di Costituzione europea bocciato da due referendum nazionali²²⁴.

Ma occorre prestare attenzione a quanto si ottiene sistematicamente dalle corti di giustizia. Non è loro compito la gestione di un **fenomeno**, bensì l'applicazione di norme per la censura di fatti e la misurata promozione di diritti. Tantomeno è loro compito supplire alla legge, fare politica, dialogare con le paure sociali, abbattere muri. La scienza del diritto, in uno Stato democratico, garantisce diritti e libertà. Come tale si contrappone per natura e fattura a ogni tirannia, anche a quella della democrazia infiacchita da grandi coalizioni che diventano regola per mancanza di alternative; mentre su tutto aleggia una post-verità: eufemismo inquietante per descrivere menzogne, bufale, falsità alimentate dalla mancanza di carisma degli uomini che rappresentano le istituzioni²²⁵.

Con queste premesse, la democrazia può diventare una democrazia; sincretismo usato per rappresentare quel che succede a una democrazia quando, pur passando per una consultazione elettorale, arriva a negare i diritti inviolabili della per-

²²³ CoEDU 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*. Sulla vicenda giudiziale, ex multis, S. BERNARDI, *I «fratelli minori» di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione*, in «DPC Fasc» 2 (2017), 22; A. BIGIARINI, *Il caso Contrada e l'esecuzione delle sentenze della CEDU. Il punto di vista del processualista*, in «DPP» (2018) 2; M. DONINI, *Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria*, in «RIDPP» (2016); F. VIGANÒ, *Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la cassazione chiude il caso contrada*, in «DPC» (26 settembre 2017).

²²⁴ Il riferimento è all'art. 83 TFUE. Sul punto, A. BONDI, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Ares, 2012: 16 ss.

²²⁵ M. DONINI, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?*; E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, Costituzione, democrazia*; S. RODOTÀ, *Democrazia e Costituzione*.

Alessandro Bondi

sona per ignoranza, indifferenza, paura, rabbia, autoaffermazione: affidandosi al leader del momento, all'uomo della provvidenza; all'uomo dei Muri o di qualcos'altro che individui un nemico e, strada facendo, cambi istituzioni scomode.

Attenti custodi del diritto, attenti!

2.13

SUL TRATTATO DI LISBONA*

Il giurista europeo in genere, e quello dell'Unione europea in particolare, sono ormai abituati alla proiezione sovranazionale del diritto. Il sistema è multilivello: la legislazione nazionale cede il passo ai regolamenti dell'UE e si adopera per attuarne le direttive. Un po' di confusione, non solo nella ricerca delle fonti, è perciò comprensibile. Queste ulteriori note vorrebbero facilitare la lettura delle disposizioni di seguito riportate.

*Se si volesse rimanere legati al solo **contesto penalavoristico**, si potrebbe partire da quanto sopra accennato: «Per conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 151 del TFUE, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori» (art. 153 TFUE già art. 137 TCE). Con questo obiettivo, il Trattato di Lisbona ha incorporato nel 2007 quanto, due anni prima, la Corte di Giustizia UE aveva con molta libertà interpretato: un obbligo di penalizzazione a carico degli Stati membri chiamati a recepire precetti e sanzioni penali definiti mediante direttiva (CoGUE G.S. 13 settembre 2005)²²⁶.*

*Il Trattato oggi prevede una sorta di **clausola di penalità** per rendere efficaci le misure di armonizzazione di un settore. In particolare, quando «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive (cfr. artt. 83/2, TFU; dir. quadro 89/391 CEE; d. lgs 626/1994).*

Appunto, in questo modo si potrebbe partire, volendo rimanere legati al solo contesto penalavoristico, ma non è detto che si arrivi

* Le note introduttive alla legislazione e giurisprudenza europea sono riprese e adattate da A. BONDI, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, 95 ss. a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

²²⁶ A. BONDI, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Ares, 2012, 10. Cfr. BVerfG 30 giugno 2009 'sentenza Lisbona' e, sulla stessa linea, BVerfG 12 ottobre 1993 'sentenza Maastricht'; cambiano i parametri con la più recente sentenza della stessa Corte costituzionale federale tedesca BVerfG 6 maggio 2020 in tema di *quantitative easing*.

lontano. Il diritto penale in trasferta europea è una **realtà diversa** dall'usuale e la confusione citata in esordio rischia di trasformarsi in una profezia che si auto-avvera, perché genera essa stessa l'evento predetto. Per offrire un contesto normativo e istituzionale intellegibile anche al penalavorista, e a chi crede nella scienza e nell'arte della penalità, occorre fare un passo indietro e allargare una volta di più la prospettiva.

S'inizia dal corpo normativo sopra citato, il **Trattato di Lisbona**. Non è un Trattato ma due: Trattato dell'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche il progetto di Costituzione per l'Europa si sarebbe tradotto in un Trattato, se il suo stesso nome d'arte non avesse contribuito alla sconfitta referendaria in Francia e Olanda. Si aggiunge al gruppo la c.d. Carta di Nizza, oggi Carta dei diritti fondamentali, di cui il Trattato diventa garante²²⁷.

Il piano dei **diritti** è perlopiù blindato dalle disposizioni convenzionali, ignorando le nostalgie nazionali per una sovranità urlata sotto elezione e dimenticata sotto legge di bilancio, quando gli Stati membri chiedono fondi strutturali europei per dare un minimo di dignità alle miserie dei bilanci nazionali. I diritti civili, politici, economici, sociali entrano in pompa magna nella politica europea. Vincolano l'Unione oltre che i singoli Stati membri. Sono divisi in sei grandi capitoli dedicati a dignità-libertà-uguaglianza-solidarietà-cittadinanza-giustizia. E, come si conviene ai diritti fondamentali, nel Trattato i diritti sono giusnaturalisticamente riconosciuti e non creati. Semmai, potrebbero nascere questioni di giurisdizione tra la Corte di giustizia europea e la Corte dei diritti dell'uomo. Sul punto, i due presidenti hanno già pubblicato una dichiarazione comune²²⁸.

²²⁷ S. ALLEGREZZA, *L'armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona*, in «CP» (2008) 10, 3882–3882; M. G. BERNARDINI, *L'Unione europea ed il trattato di Lisbona: nuove frontiere per la tutela multilivello dei diritti*, 407–445; P. C. R. BIN – R. CARETTI, *Profili costituzionali dell'Unione Europea*, il Mulino, 2008; V. MUSACCHIO, *Il trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo*, in «RP» (2008) 5, 471–474; L. PACE, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2012; C. PIRIS, *Il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2013.

²²⁸ A. BONDI, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Ares, 2012, 26. Cfr. S. ALFANO – A. VARRICA, *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale* (Public. centro di diritto penale

Rimane la **triade istituzionale** (Parlamento, Consiglio, Commissione). Nel complesso, le istituzioni europee sono sette (Consiglio europeo, Corte di giustizia dell'Unione europea, Corte dei conti europea, Banca centrale europea). Ma cambiano alcuni rapporti di forza, rispetto alla tradizione istituzionale.

Nel **Parlamento** s'impone il principio della proporzionalità decrescente riferita al numero dei cittadini dei singoli Stati membri. Nasce una procedura di codecisione ed è battezzata "procedura legislativa ordinaria". Viene estesa in diversi campi, tra cui l'immigrazione legale, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia. Il Parlamento deve inoltre approvare il bilancio pluriennale ed è competente su tutte le spese, obbligatorie e non obbligatorie²²⁹.

Si sollecita il coinvolgimento con i Parlamenti nazionali, ribadendo con pervicacia il principio di **sussidiarietà**. Sono introdotte forme di democrazia partecipativa: un milione di cittadini europei possono invitare la Commissione europea a presentare una proposta nei settori di sua competenza. Vengono ridefinite le competenze tra Unione e Stati membri: tra competenze esclusive UE (ad es. unione doganale, politica commerciale, concorrenza), azioni di coordinamento e sostegno (ad es. cultura, istruzione, industria), competenze

Europeo), a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Giuffrè, 2008; K. AMBOS – S. BOCK, *Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe*, München, C. H. Beck, 2014; L. ANTONIOLLI, *Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *ED Annali*, vol. I, 2007, 1–54; A. BERNARDI, *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, 2006; A. BERNARDI, «Principi di diritto» e diritto penale europeo, Università degli Studi di Ferrara; P. C. R. BIN – R. CARETTI, *Profili costituzionali dell'Unione Europea*, il Mulino, 2008; L. BINI SMAGHI, *33 false verità sull'Europa*, Il Mulino, 2014; R. BORSARI, *Diritto punitivo sovranazionale come sistema*, CEDAM, 2007. Sullo specifico dei diritti cfr. C. CARLETTI, *I diritti fondamentali e l'Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione*, 2005; A.-O. COZZI, *Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: profili costituzionali*, Napoli, Jovene, 2017; V. Z. V. MANES – ZAGREBELSKY-MANES, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, 2011; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012.

²²⁹ A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione europea: problemi e prospettive*, in «DPC-TR» (2012) 1; *Ibid.*; P. C. R. BIN – R. CARETTI, *Profili costituzionali dell'Unione Europea*; A. CALAMIA, *Diritto dell'Unione europea. Manuale breve*, Giuffrè, 2012; U. VILLANI, *Istituzioni di diritto dell'unione Europea*, Cacucci, 2013; J. ZILLER, *La nuova Costituzione europea*, Il Mulino, 2004.

concorrenti nel rispetto del principio di sussidiarietà (ad es. ambiente, trasporti, tutela dei consumatori).

*Scompaiono i c.d. **Pilastr**i. L'Unione ha ora competenza anche su "libertà, sicurezza e giustizia". Gli atti giuridici sono approvati in maniera uniforme con la procedura di co-decisione. Un quarto degli Stati membri può ancora avviare forme di cooperazione su polizia, giustizia penale, amministrazione pubblica. La Commissione svolge anche il ruolo di custode dei trattati e, insieme alla Corte di giustizia europea, garantisce la corretta applicazione delle decisioni²³⁰.*

*Il **Consiglio**, rappresenta i Governi degli Stati membri. Condivide le funzioni legislative e di bilancio col Parlamento. Se non diversamente disposto dai Trattati, il Consiglio delibera a maggioranze qualificate: una doppia maggioranza rappresentativa almeno del 55% degli Stati e del 65% della popolazione. Col Trattato nasce la figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (PESC) che diventa anche Vicepresidente della Commissione e rappresenta l'Unione all'estero.*

Seguono ora alcune disposizioni dell'Unione ridotte in estratti, per apprezzare la qualità della fonte senza perdersi nella sua quantità; introdotti dagli indici, per offrire il quadro generale dell'apparato normativo; corredati con i preamboli, per avere sentore delle aspirazioni nascoste dietro le solennità dei maiuscoletti; ornati da alcuni protocolli, per capire la loro importanza rispetto a queste disposizioni.

²³⁰ L. BINI SMAGHI, *Tornare a Maastricht*, in «Corriere della Sera» (13 agosto 2017); M. CAIANIELLO, *Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, «road map» e l'impatto delle nuove direttive*, in «DPC Fasc» (2015) 4, 70–85; A. HARATSCH – M. BONINI – C. KOENIG, *Diritto europeo. Introduzione al diritto pubblico e privato*, Giuffrè, 2000.

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

2.14 TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
VERSIONE CONSOLIDATA – 2010/C 83/01
(ESTRATTI)

PREAMBOLO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

**TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA
DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA
ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD**,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea

** Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'Articolo 42, raf-

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

forzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 *(ex Articolo 1 del TUE)****

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati

*** Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.

hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

(ex Articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani,

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

Articolo 4

1. In conformità dell'Articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo 5

(ex Articolo 5 del TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura suffi-

ciente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 6

(ex Articolo 6 del TUE)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo 7

(ex Articolo 7 del TUE)

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Par-

lamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'Articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'Articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Le modalità di voto che, ai fini del presente Articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'Articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 9

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo 11

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'Articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 12

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

- a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;*
- b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;*
- c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'Articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;*
- d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'Articolo 48 del presente trattato;*
- e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'Articolo 49 del presente trattato;*
- f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.*

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Articolo 13

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo,*
- il Consiglio europeo,*

- il Consiglio,
- la Commissione europea (in seguito «Commissione»),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,
- la Banca centrale europea,
- la Corte dei conti.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

Articolo 14

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo 15

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

6. Il presidente del Consiglio europeo:

a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;

c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo 16

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'Articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie. 6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'Articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'Articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il presidente della Commissione:

- a) *definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;*
- b) *decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;* c) *nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'Articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.*

7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'Articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Articolo 18

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio.

Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri».

4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Articolo 19

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

- a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- c) negli altri casi previsti dai trattati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 20

(ex articoli da 27 A 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)

1. *Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente Articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'Articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. *La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'Articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

3. *Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'Articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

4. *Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.*

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI
SICUREZZA COMUNE

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Articolo 21

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma.

Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

- a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;*
- b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;*
- c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;*
- d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;*
- e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;*

- f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
- g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
- h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo 22

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'Articolo 21.

Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico.

Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.

2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

CAPO 2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI
SICUREZZA COMUNE

(omissis)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

L'Unione ha personalità giuridica. (omissis)

Articoli 48-55

(omissis)

2.15

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
(ESTRATTI)

Preambolo

Parte prima – Principi

Parte seconda – Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione

Parte terza – Politiche e azioni interne dell'Unione

Parte quarta – Associazione dei Paesi e territori d'Oltremare

Parte quinta – Azione esterna dell'Unione

Parte sesta – Disposizioni istituzionali

Parte settima – Disposizioni generali e finali

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,

HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari: (elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA PRINCIPI

Articolo 1

- 1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.*
- 2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati».*

TITOLO I CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE

Articolo 2

- 1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.*
- 2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di*

cessare di esercitare la propria.

3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

Articolo 3

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

- a) unione doganale;*
- b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;*
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;*
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;*
- e) politica commerciale comune.*

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Articolo 4

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

- a) mercato interno;*
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;*
- c) coesione economica, sociale e territoriale;*
- d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;*
- e) ambiente;*
- f) protezione dei consumatori;*
- g) trasporti;*
- h) reti transeuropee;*
- i) energia;*
- j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;*
- k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.*

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. 3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo 6

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana;*
- b) industria;*

- c) cultura;
- d) turismo;
- e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
- f) protezione civile;
- g) cooperazione amministrativa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 7

L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Articolo 8

*(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE)**

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo 9

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Articolo 10

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 11

(ex articolo 6 del TCE)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in

* Tale rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati

particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 12

(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)

Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Articolo 14

(ex articolo 16 del TCE)

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Articolo 15

(ex articolo 255 del TCE)

- 1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.*
- 2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Con-*

siglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.

I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.

Articolo 16

(ex articolo 286 del TCE)

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 17

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto

nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

PARTE SECONDA
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 18

(ex articolo 12 del TCE)

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Articolo 19

(ex articolo 13 del TCE)

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

(ex articolo 17 del TCE)

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

- a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;*

- b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*
- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*
- d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.*

Articolo 21

(ex articolo 18 del TCE)

- 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.*
- 2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.*
- 3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.*

Articolo 22

(ex articolo 19 del TCE)

- 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di*

uno Stato membro lo giustificino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

Articolo 23

(ex articolo 20 del TCE)

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Articolo 24

(ex articolo 21 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e

ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 2

(ex articolo 22 del TCE)

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

PARTE TERZA

POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 26

(ex articolo 14 del TCE)

- 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.*
- 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.*
- 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.*

Articolo 27

(ex articolo 15 del TCE)

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 26, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere

un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.

TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 28

(ex articolo 23 del TCE)

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 29

(ex articolo 24 del TCE)

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

CAPO 1
UNIONE DOGANALE

Articolo 30

(ex articolo 25 del TCE)

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 31

(ex articolo 26 del TCE)

I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 32

(ex articolo 27 del TCE)

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente

capo, la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;
- c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo

CAPO 2 COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 33 (ex articolo 135 del TCE)

Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

CAPO 3 DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 34 (ex articolo 28 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 35 (ex articolo 29 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 36 (ex articolo 30 del TCE)

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da mo-

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

tivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo 37

(ex articolo 31 del TCE)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

TITOLO III

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 38

(ex articolo 32 del TCE)

1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla

politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 39

(ex articolo 33 del TCE)

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

- a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;*
- b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;*
- c) stabilizzare i mercati;*
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;*
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.*

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;*
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;*
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.*

Articolo 40

(ex articolo 34 del TCE)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza;*
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;*
- c) un'organizzazione europea del mercato.*

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 41

(ex articolo 35 del TCE)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;*
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.*

Articolo 42

(ex articolo 36 del TCE)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;*

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 43

(ex articolo 37 del TCE)

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo;

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo 44

(ex articolo 38 del TCE)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione

similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1
I LAVORATORI

Articolo 45
(ex articolo 39 del TCE)

- 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.*
- 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.*
- 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:*
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;*
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;*
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;*
 - d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.*
- 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.*

Articolo 46
(ex articolo 40 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura

legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in particolare:

- a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;*
- b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;*
- c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;*
- d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.*

Articolo 47

(ex articolo 41 del TCE)

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo 48

(ex articolo 42 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;*
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.*

Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legisla-

tivo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure

b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

CAPO 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 49

(ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 50

(ex articolo 44 del TCE)

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;

- b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate;
- c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;
- d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;
- e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2;
- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;
- g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;
- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 51

(ex articolo 45 del TCE)

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo 52

(ex articolo 46 del TCE)

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

Articolo 53

(ex articolo 47 del TCE)

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo 54

(ex articolo 48 del TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 55

(ex articolo 294 del TCE)

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati

membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 54.

CAPO 3 I SERVIZI

Articolo 56

(ex articolo 49 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo 57

(ex articolo 50 del TCE)

Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;*
- b) attività di carattere commerciale;*
- c) attività artigiane;*
- d) attività delle libere professioni.*

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 58

(ex articolo 51 del TCE)

- 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.*
- 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.*

Articolo 59

(ex articolo 52 del TCE)

- 1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive.*
- 2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.*

Articolo 60

(ex articolo 53 del TCE)

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo 61

(ex articolo 54 del TCE)

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 56, primo comma.

Articolo 62

(ex articolo 55 del TCE)

e disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4

CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo 63

(ex articolo 56 del TCE)

- 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.*
- 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate*

tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 64

(ex articolo 57 del TCE)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi dei trattati, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

Articolo 65

(ex articolo 58 del TCE)

1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

- a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;*
- b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni*

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.

4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 66

(ex articolo 59 del TCE)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

TITOLO V

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67

(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere

interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extra-giudiziali in materia civile.

Articolo 68

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 69

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 70

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 71

(ex articolo 36 del TUE)

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo

240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo 72

(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 73

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 74

(ex articolo 66 del TCE)

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 75

(ex articolo 60 del TCE)

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Articolo 76

Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:

- a) su proposta della Commissione, oppure*
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.*

CAPO 2

**POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE,
ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE**

Articolo 77

(ex articolo 62 del TCE)

- 1. L'Unione sviluppa una politica volta a:*
 - a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;*
 - b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;*
 - c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.*
- 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:*
 - a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;*
 - b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;*
 - c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;*
 - d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;*
 - e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.*
- 3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.*
- 4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati*

membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 78

(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.

Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

- a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;*
- b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;*
- c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;*
- d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;*
- e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;*
- f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;*
- g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.*

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 79

(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)

1. *L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:*

- a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;*
- b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;*
- c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;*
- d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.*

3. *L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.*

4. *Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.*

5. *Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.*

Articolo 80

Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono

governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Ogniqualevolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

CAPO 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 81

(ex articolo 65 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.

Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;*
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;*
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;*
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;*
- e) un accesso effettivo alla giustizia;*
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;*
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;*
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.*

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione

che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

CAPO 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 82

(ex articolo 31 del TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:

- a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;*
- b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;*
- c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;*
- d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.*

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;*
- b) i diritti della persona nella procedura penale;*
- c) i diritti delle vittime della criminalità;*

d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 83

(ex articolo 31 del TUE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri

di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa.

Prevvia discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 84

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 85

(ex articolo 31 del TUE)

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle

operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;*
- b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);*
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.*

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo 86

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

CAPO 5 COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 87

(ex articolo 30 del TUE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 88

(ex articolo 30 del TUE)

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;*
- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.*

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di

Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo 89

(ex articolo 32 del TUE)

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

...(omissis)

**PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE**

TITOLO II

CAPO 6

LOTTA CONTRO LA FRODE

...(omissis)

Articolo 325

(ex articolo 280 del TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode

che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

TITOLO III COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 326

*(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)*

Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo 327

*(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)*

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 328

*(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)*

1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni già menzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parla-

mento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo 329

*(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE
ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)*

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

...(omissis)

2.16

PROTOCOLLI AI TRATTATI SULL'UNIONE EUROPEA E SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
(selezione)

Protocollo (n. 1)* – sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Protocollo (n. 2) – sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Protocollo (n. 3) – sullo statuto della Corte di Giustizia europea

Protocollo (n. 4) – sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

Protocollo (n. 5) – sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

Protocollo (n. 6) – sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea

Protocollo (n. 7) – sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

Protocollo (n. 8) – relativo all'Articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Protocollo (n. 9) – sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 10 novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 10 aprile 2017, dall'altro

Protocollo (n. 10) – sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'Articolo 42 del trattato sull'Unione europea

Protocollo (n. 11) – sull'Articolo 42 del trattato sull'Unione europea

Protocollo (n. 12) – sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Protocollo (n. 13) – sui criteri di convergenza

Protocollo (n. 14) – sull'Eurogruppo

Protocollo (n. 15) – su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran

* Nel sommario, sono evidenziate in grassetto le disposizioni estratte.

Bretagna e Irlanda del Nord

Protocollo (n. 16) – su talune disposizioni relative alla Danimarca

Protocollo (n. 17) – sulla Danimarca

Protocollo (n. 18) – sulla Francia

Protocollo (n. 19) – sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea

Protocollo (n. 20) – sull’applicazione di alcuni aspetti dell’Articolo 26 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda

Protocollo (n. 21) – sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Protocollo (n. 22) – sulla posizione della Danimarca

Protocollo (n. 23) – sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne

Protocollo (n. 24) – sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea

Protocollo (n. 25) – sull’esercizio della competenza concorrente

Protocollo (n. 26) – sui servizi di interesse generale

Protocollo (n. 27) – sul mercato interno e sulla concorrenza

Protocollo (n. 28) – sulla coesione economica, sociale e territoriale

Protocollo (n. 29) – sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

Protocollo (n. 30) – sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito

Protocollo (n. 31) – sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi

Protocollo (n. 32) – sull’acquisto di beni immobili in Danimarca

Protocollo (n. 33) – sull’Articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Protocollo (n. 34) – concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia

Protocollo (n. 35) – sull’articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese

Protocollo (n. 36) – sulle disposizioni transitorie

Protocollo (n. 37) – relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio.

2.16

PROTOCOLLO (N. 1) – SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'Articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

2.16

PROTOCOLLO (N.2) – SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione,

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

legislatore dell'Unione. Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia,

dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

europo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

2.16

PROTOCOLLO (N. 3) – SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di non divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa

consultazione del tribunale di cui trattasi.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici.

Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

Articolo 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 11

La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Articolo 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 13

Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono preve-

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

dere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice.

Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.

Articolo 15

La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 16

La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Articolo 17

La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono

valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide. Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 21

La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati. All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi docu-

menti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Articolo 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.

Articolo 23 bis

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.

Articolo 24

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 26

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 27

La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Articolo 28

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Articolo 29

La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Articolo 31

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 32

Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse.

Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 34

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 35

Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.

Articolo 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 38

La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Articolo 39

Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 278 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 40

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni

dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

Articolo 42

Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 43

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 44

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza. Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 45

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 46

Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.

TITOLO IV IL TRIBUNALE

Articolo 47

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale. Il Tribunale è composto di ventisette giudici.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato

generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

- a) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
 - di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*
- b) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio,

di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Articolo 52

Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 53

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III. La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Articolo 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza. Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a

norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.

Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.

Articolo 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 56

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità. L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 57

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Articolo 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione

dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 62

Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentata dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

Articolo 62 bis

La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmesso dal Tribunale.

Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.

La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.

2.17

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

Capo I DIGNITÀ

Articolo 1 – Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 – Diritto alla vita

- 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.*
- 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.*

Articolo 3 – Diritto all'integrità della persona

- 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.*
- 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:*
 - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge*
 - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone*
 - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro*
 - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.*

Articolo 4 – Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.*
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.*
- 3. È proibita la tratta degli esseri umani.*

CAPO II LIBERTÀ

Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,

del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.*
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.*
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.*

Articolo 9 – Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.*
- 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.*

Articolo 11 – Libertà di espressione e d'informazione

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*
- 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.*

Articolo 12 – Libertà di riunione e di associazione

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.*
- 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.*

Articolo 13 – Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14 – Diritto all'istruzione

- 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.*
- 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.*
- 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.*

Articolo 15 – Libertà professionale e diritto di lavorare

- 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.*
- 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.*
- 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.*

Articolo 16 – Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17 – Diritto di proprietà

- 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.*
- 2. La proprietà intellettuale è protetta.*

Articolo 18 – Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio

1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19 – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

- 1. Le espulsioni collettive sono vietate.*
- 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.*

**CAPO III
UGUAGLIANZA**

Articolo 20 – Uguaglianza davanti alla legge.

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21 – Non discriminazione

- 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.*
- 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.*

Articolo 22 – Diversità culturale, religiosa e linguistica.

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23 – Parità tra uomini e donne

*La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.*

Articolo 24 – Diritti del bambino

- 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro*

benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25 – Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26 – Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV SOLIDARIETÀ

Articolo 27 – Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28 – Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29 – Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30 – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31 – Condizioni di lavoro giuste ed eque

- 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.*
- 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.*

Articolo 32 – Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33 – Vita familiare e vita professionale

- 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.*
- 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.*

Articolo 34 – Sicurezza sociale e assistenza sociale

- 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.*
- 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.*

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35 – Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36 – Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37 – Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38 – Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V

CITTADINANZA

Articolo 39 – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40 – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione

1. *Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.*
2. *Tale diritto comprende in particolare:*
 - *il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,*
 - *il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,*
 - *l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.*
3. *Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.*
4. *Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.*

Articolo 42 – Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43 – Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44 – Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45 – Libertà di circolazione e di soggiorno

1. *Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono

Articolo 46 – Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI GIUSTIZIA

Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48 – Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49 – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. *Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.*

**Articolo 50 – Diritto di non essere giudicato o punito
due volte per lo stesso reato**

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 51 – Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.*
- 2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.*

Articolo 52 – Portata dei diritti garantiti

- 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.*
- 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.*
- 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.*

Articolo 53 – Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ricono-

sciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54 – Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

2.18

SULLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI²³¹

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comunemente abbreviata in Convenzione europea dei diritti dell'uomo o nel suo acronimo (CEDU) è il primo trattato per la protezione dei diritti dell'uomo che prevede un meccanismo di garanzia diretto di tutela giurisdizionale. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo ha, infatti, giurisdizione sugli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione nata sulle macerie della Seconda guerra mondiale, quando lo stesso Winston Churchill invocava gli Stati Uniti d'Europa (Discorso di Zurigo, 1946). Il Consiglio d'Europa comprende 47 Paesi membri europei e 800 milioni di persone. Praticamente manca all'appello solo il Kosovo, la Bielorussia (candidata), il Vaticano (osservatore), la Transnistria

²³¹ Brani ripresi e adattati da A. BONDI, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Ares, 2012, 189. Miscellanea di studi di carattere generale e specifiche tematiche in W. BEULKE – C. FAHL – F. VIGANÒ (Edd.), *Menschenrechte und Strafrecht. Ein Plädoyer für eine Neuorientierung*, in *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. für Müller, 2015; P. BERNARDONI, *Dalla Corte di Strasburgo nuovi criteri in materia di condizioni detentive ed art. 3 CEDU?*, in «RIDPP», 345–38; BLATT – DRESSLER, *High Court Case Summaries on Criminal Law*, West Publishing Company, ²2001; S. BERNARDI, *I «fratelli minori» di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione*, in «DPC Fasc» 2 (2017), 22; R. CAFARI PANICO – L. TOMASI, *Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell'Unione*, in «Dirit. Pubblico Comp. ed Eur.» (2008) I, 186–204; D. FERRI, *Il rango delle norme CEDU tra teorica delle fonti e retorica dei diritti*; P. GAETA, *Dell'interpretazione conforme alla CEDU: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale, archivio Penale*; F. MASIERO, *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU. Profili penali*, in «DPC Fasc» (2018) 2; F. CANCELLARO, *Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU*, in «DPC» (13 novembre 2016); F. CANCELLARO, *A Bolzaneto e ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU*, in «DPC» (16 novembre 2017); M. DONINI – L. FOFFANI (Edd.), *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, 2018; D. FERRI, *Il rango delle norme CEDU tra teorica delle fonti e retorica dei diritti*.

(Stato indipendente de facto, sebbene sia ancora parte della Repubblica di Moldavia).

*Il **rango** delle disposizioni della CEDU è differente da Stato a Stato. Per l'Italia, si rinvia alla parte giurisprudenziale di questo studio. Qui solo si appunta come la CEDU abbia il rango di legge ordinaria rafforzata dall'obbligo d'interpretazione favorevole al rispetto dei vincoli internazionali, in Germania; rango costituzionale, in Austria e Svizzera; rango superiore alle norme costituzionali, in Svezia.*

*Le disposizioni della CEDU sono self executing: **immediatamente applicabili** dal giudice nazionale. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno efficacia solo inter pares e non hanno effetti diretti sulla norma.*

*La Corte può essere «investita di un **ricorso** da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione «da parte degli Stati contraenti» (art. 34 CEDU). Il ricorso è ricevibile solo dopo che il ricorrente ha esaurito le vie del ricorso interno. Il ricorso dev'essere presentato entro sei mesi dalla decisione interna definitiva (art. 35 CEDU).*

2.19

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Roma, 4 novembre 1950

Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE n. 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1o giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3 (STE n. 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n. 5 (STE n. 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n. 8 (STE n. 118), entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n. 2 (STE n. 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n. 11 (STE n. 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 10 novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n. 9 (STE n. 140), entrato in vigore il 1o ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo n. 10 (STE n. 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet www.conventions.coe.int.

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui

mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;*
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;*
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.*

Articolo 3 – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

- (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;*
- (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;*
- (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la*
- (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.*

Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;*
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;*
- (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;*
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;*
- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;*
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.*

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. *Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.*

4. *Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.* 5. *Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.*

Articolo 6 – Diritto a un equo processo

1. *Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.*

2. *Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.*

3. *In particolare, ogni accusato ha diritto di:*

(a) *essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;*

(b) *disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;*

(c) *difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono*

gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 – Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 – Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 – Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 – Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 – Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15 – Deroga in caso di stato d'urgenza

- 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.*
- 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.*
- 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.*

Articolo 16 – Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 – Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 – Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 19 – Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 – Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 – Condizioni per l'esercizio delle funzioni

- 1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.*
- 2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.*
- 3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.*

Articolo 22 – Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23 – Durata del mandato e revoca

- 1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.*
- 2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.*
- 3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia, essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.*
- 4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.*

Articolo 24 – Cancelleria e relatori

- 1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.*

2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25 – Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- (a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;*
- (b) costituisce Camere per un periodo determinato;*
- (c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;*
- (d) adotta il regolamento della Corte;*
- (e) elegge il cancelliere e uno o più vicecancellieri;*
- (f) formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.*

Articolo 26 – Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vicepresidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27 – Competenza dei giudici unici

1. *Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.*
2. *La decisione è definitiva.*
3. *Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.*

Articolo 28 – Competenza dei comitati

1. *Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:*
 - (a) *dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o*
 - (b) *dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.*
2. *Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.*
3. *Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.*

Articolo 29 – Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. *Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.*
2. *Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.*

Articolo 30 – Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se

la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 – Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- (a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;*
- (b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e*
- (c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.*

Articolo 32 – Competenza della Corte

- 1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.*
- 2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.*

Articolo 33 – Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 – Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 – Condizioni di ricevibilità

- 1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.*
- 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:*

- (a) è anonimo; oppure*
 - (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.*
3. *La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:*
- (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o*
 - (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.*
4. *La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.*

Articolo 36 – Intervento di terzi

- 1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.*
- 2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.*
- 3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.*

Articolo 37 – Cancellazione

- 1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:*
 - (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure*
 - (b) che la controversia è stata risolta; oppure*
 - (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.*
- Tuttavia, la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.*

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 – Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39 – Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. 4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40 – Udienda pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 – Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 – Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

Articolo 43 – Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 – Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva. 2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

(a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

(b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

(c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47 – Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 – Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 – Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 52 – Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 – Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 – Applicazione territoriale

- 1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.*
- 2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.*
- 3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.*
- 4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al*

primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 – Riserve

- 1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.*
- 2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.*

Articolo 58 – Denuncia

- 1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.*
- 2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.*
- 3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.*
- 4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.*

Articolo 59 – Firma e ratifica

(omissis).

2.20

PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(SELEZIONE)

**Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

(Parigi, 20 marzo 1952)

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa, Risolti a adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 – Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 – Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 – Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 – Firma e ratifica

(omissis)

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione

Strasburgo, 16 novembre 1963 (estratto)

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa, Risolti a adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 – Libertà di circolazione

- 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.*
- 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.*
- 3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.*
- 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.*

Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini

- 1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.*
- 2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.*

Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 – Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 – Firma e ratifica

(omissis)

Alessandro Bondi

Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte

Strasburgo, 28 aprile 1983 (estratto)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 – Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3 – Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4 – Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio in-

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

dicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 – Firma e ratifica

(omissis)

Articolo 8 – Entrata in vigore

(omissis)

Articolo 9 – Funzioni del depositario

(omissis)

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Strasburgo, 22 novembre 1984 (estratto)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Risolti a adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;

(b) far esaminare il suo caso; e

(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 – Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 – Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 – Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 – Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato

in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all'articolo 1. 6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 – Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 – Firma e ratifica

(omissis)

Articolo 9 – Entrata in vigore

(omissis)

Articolo 10 – Funzioni del depositario

(omissis)

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4 novembre 2000 (estratto)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

Risolti ad adottare ulteriori misure per promuovere l'uguaglianza di tutte le persone mediante l'applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la Convenzione»);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio specificato

nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati conformemente all'articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo.

Articolo 3 – Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4 – Firma e ratifica

(omissis)

Articolo 5 – Entrata in vigore

(omissis)

Articolo 6 – Funzioni del depositario

(omissis)

Abbreviazioni**

AA.VV.	=	Autori vari
abr.	=	abrogato
all.	=	allegato
art.	=	articolo
artt.	=	articoli
ADPP	=	Annali di diritto e procedura penale
ANPP	=	Archivio della nuova procedura penale
App.	=	Corte d'Appello
AP	=	Archivio penale
BCE	=	Banca Centrale Europea
BGH	=	<i>Bundesgerichtshof</i>
BVerfG	=	<i>Bundesverfassungsgericht</i>
cpv	=	capoverso
Cass.	=	Corte di cassazione
Cass. SU	=	Corte di cassazione Sezioni unite
CP	=	Cassazione penale
C. Conti	=	Corte dei Conti
C. cost.	=	Corte costituzionale
CD	=	Critica del diritto
CG	=	Corriere giuridico
CoEDU	=	Corte Europea per i Diritti dell'Uomo
CoGUE	=	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
conf.	=	conforme
ConSt.	=	Consiglio di Stato
cfr.	=	confronta
c.c.	=	codice civile
c. nav.	=	codice della navigazione
c.p.	=	codice penale

** Se non diversamente indicato in corsivo, le abbreviazioni delle fonti si riferiscono a disposizioni italiane

c.p.c.	= codice di procedura civile
c.p.p.	= codice di procedura penale
c.p.m.g.	= codice penale militare di guerra
c.p.m.p.	= codice penale militare di pace
c. strad.	= codice stradale
Cost.	= Costituzione della Repubblica italiana
CPCTr	= Codice penale commentato ed. La Tribuna
CritPen	= Critica penale
D&G	= Diritto e Giustizia
d.d.l.	= disegno di legge
dec.	= decisione
d.l.	= decreto legge
d.lgs.	= decreto legislativo
d.lgs.lgt.	= decreto legislativo luogotenenziale
d.m.	= decreto ministeriale
d.P.R.	= decreto del Presidente della Repubblica
DDP	= Digesto delle discipline penalistiche
DPC	= Diritto penale contemporaneo
DPU	= Diritto penale e uomo
diff.	= difforme
dir.	= direttiva
DirGiur	= Diritto e Giurisprudenza
DPP	= Diritto penale e processo
dottr.	= dottrina
ED	= Enciclopedia del diritto
EGT	= Enciclopedia giuridica Treccani
ET	= Enciclopedia Treccani
ETSS	= Enciclopedia Treccani delle scienze sociali
es.	= esempio
FA	= Foro ambrosiano
FI	= Foro italiano
FS	= <i>Festschrift</i>
GG	= <i>Grundgesetz</i>
GU	= Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
GUCE	= Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
GUUE	= Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GA	= <i>Golddammers' Archiv</i>
GC	= Giurisprudenza costituzionale
GD	= Guida al diritto
GS	= <i>Gedächtnisschrift</i>
GI	= Giurisprudenza italiana
GM	= Giurisprudenza di merito
GP	= Giustizia penale

Legislatore, Cavaliere dalla triste figura

id.	= <i>idem</i>
ib.	= <i>ibidem</i>
i.e.	= <i>id est</i>
IP	= Indice penale
l.	= legge
l. cost	= legge costituzionale
l.f.	= legge fallimentare
l. reg.	= legge regionale
lett.	= lettera
LP	= Legislazione penale
MCP	= Massimario della Cassazione penale
MGL	= Massimario di giurisprudenza del lavoro
MPC	= <i>Model Penal Code</i> (1962)
NssDI	= Novissimo Digesto italiano
n.f.	= nuova formulazione
nm	= numero a margine
nt.	= nota
ord. penit.	= ordinamento penitenziario
p.e.	= per esempio
P.	= Pretura
PA	= pubblica amministrazione
prel.	= disposizioni preliminari al codice civile
pt.	= parte
prot.	= protocollo
QCSM	= Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura
r.d.	= regio decreto
reg.	= regolamento
Rel. Rocco	= Relazione del Guardasigilli Alfredo Rocco al Codice penale, Lav. prep., V, r.d. 19.10.1930, n. 1398
Rel. Zanardelli	= Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli al Codice penale, 22.11.1887
RIDP	= Rivista italiana di diritto penale
RIDPP	= Rivista italiana di diritto e procedura penale
RIML	= Rivista italiana di medicina legale
RP	= Rivista penale
RPE	= Rivista penale dell'economia
RPol	= Rivista di polizia
RTDPE	= Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
S.C. U.S.	= <i>Supreme Court of the United States</i>
SD	= Sociologia del diritto
ScP	= La scuola positiva

SP	= Sistema penale
§	= <i>signum sectionis</i> – paragrafo
STC	= <i>Sentencia del Tribunal Constitucional</i>
STS	= <i>Sentencia del Tribunal Supremo</i>
StGB	= <i>Strafgesetzbuch</i>
SM	= Studi in memoria
SO	= Studi in onore
StUrb	= Studi urbinati
TCE	= Trattato che istituisce la Comunità europea
TFUE	= Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	= Trattato sull'Unione europea
T.	= Tribunale
TAR	= Tribunale amministrativo regionale
t.u.	= testo unico
t.u.b.	= testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1.9.1993, n. 385
t.u.d.	= testo unico in materia doganale d.P.R. 23.1.1973 n. 43
t.u.i.c.s.	= testo unico impiegati civili dello Stato
t.u.l.p.s.	= testo unico leggi di pubblica sicurezza r.d. 18.6.1931 n. 773
t.u.e.l.	= testo unico ordinamento enti locali
t.u.s.	= testo unico stupefacenti d.P.R. 9.10.1990 n. 309
u.c.	= ultimo comma
UE	= Unione europea
v.f.	= vecchia formulazione
v.	= vedi

Bibliografia - Fonti

ABBAGNANO Nicola – FORNERO Giovanni, *Dizionario di filosofia*, UTET, 3^a 2001.

AGNESE Arianna, *Il Modello organizzativo per i reati ambientali*, in «Riv. 231» (2015) 3, 145.

AIMI Alberto, *Si conclude definitivamente il processo Thyssenkrupp*, in «DPC» 11 (2017), 1–8.

AINIS Michele, *Concretezza per via burocratica*, in «Repubblica» (26 novembre 2018), 2.

———, *Il faticoso viaggio della Costituzione*, in «Repubblica» (18 dicembre 2017).

AINIS Michele – SGARBI Vittorio, *La Costituzione e la bellezza*, La nave di Teseo, 2016.

ALAGNA Rocco, *Lobbying e diritto penale: interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato* (= Itinerari di diritto penale, 89), G. Giappichelli, 2018.

ALEO Salvatore, *Criminologia e sistema penale*, CEDAM, 2011.

———, *Criteri di verificabilità empirica dei giudizi di colpa*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

———, *Pensiero causale e pensare complesso. Contributo di un penalista*, Pacini giuridica, 2020.

ALEXY Robert, *Teoria dei diritti fondamentali*, il Mulino, 2012.

ALFANO Sonia – VARRICA Adriano, *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale* (Pubblic. centro di diritto penale Europeo), a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Giuffrè, 2008.

ALLEGREZZA Silvia, *L'armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona*, in «CP» (2008) 10, 3882–3882.

ALPA Guido, *Diritti umani. Un medioevo grigio che ancora alberga nel cuore dell'Europa*, in «La Stampa» (15 marzo 2019).

AMARELLI Giuseppe, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in*

materia di sicurezza del lavoro, Jovene, 2008.

AMATO Rosaria, *Sconto alle imprese sui premi Inail I sindacati*, in «Repubblica» (20 dicembre 2018).

AMBOS Kai, *Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe*, C.H. Beck, 5^a 2018.

AMBOS Kai – BOCK Stefanie, *Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe*, C. H. Beck, 2014.

AMBROSETTI Enrico Maria, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone – Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. RONCO (Ed.), *La legge penale: fonti, tempo, spazio, persone*, Zanichelli, 2010.

ANASTASIA Stefano – ANSELMI Manuel – FALCINELLI Daniela, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, 2020.

ANDREANA Esposito, *Il diritto penale «flessibile». Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali (Materiali e Studi di Diritto Pubblico)*, G. Giappichelli, 2008.

ANTONIOLLI Luisa, *Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *ED Annali*, vol. I, 2007, 1–54.

ARENA Maurizio – CUI Stefano, *I reati sul lavoro: sicurezza e igiene del lavoro, nuovo reato di «caporalato», tutela e libertà del lavoratore risarcimenti*, Giuffrè, 2012.

ARIANO Matteo, *All’Ispettorato del lavoro manca ancora il salto di qualità*, in «lavoce.info» (23 settembre 2019);

AUSTIN John Langshaw, *Come fare cose con le parole (How to Do Things with Words)*, tradotto da Carlo Penco, Marietti, 2017.

BACCO Federico, *Il «grave turbamento» nella legittima difesa. Una prima lettura*, in «DPC Fasc» (2019) 5, 53–74.

BANDINI Tullio et al., *Criminologia: Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, 1991.

BARATTA Alessandro, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, 1963.

BARBERA Augusto, *Costituzione della Repubblica italiana*, in *ED Annali*, vol. VIII, 15d.C.

BARTOLI di Roberto, *Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio*, in «DPC Fasc» (2018) 10, 15.

BARTOLI Roberto, *Diritto penale e prova scientifica*, in «DPC» (15 febbraio 2018).

BASILE Fabio, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in «DPU» (s.d.), 1–33.

———, *La colpa in attività illecita: un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva* (= Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale, 35), Giuffrè, 2005.

BASILICO Alessandra, *In tema di riserve ai Trattati internazionali e alle Convenzioni sui diritti umani*, JSTOR, in «Riv. Studi Polit. Internazionali» 66 (1999) 3 (263), 414–428.

BATTAGLIA Felice, *Dichiarazione dei diritti*, in *ED*, XII voll., 1964.

BAUDINO Alessandro et al., *Modelli di organizzazione e responsabilità sociale dell'impresa: il rating di legalità, tra realtà, buoni propositi ed utopia*, in «Riv. 231» (2014) 1.

BELARDELLI Giovanni, *Rifiutare la competenza un'idea falsa di democrazia*, in «Corriere della Sera» (2 settembre 2018).

BELFIORE Elio R, *I tempi della giustizia al tempo del giustizialismo*, in «AP» (2020) 1, 4.

BELL Alexander Harry – SANTA MARIA Luca, *La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di una “mistificazione concettuale”*, in «DPC Fasc» (2017) 6.

BELLIPANNI Mario, *Introduzione alla statistica metodologica e applicata*, Simone, 1991.

BELLO Angela, *A Proposito di Filosofia del Diritto*, in «Aquinas» (1994), 37(3) 623–627.

BERNARDI Alessandro (Ed.), *I controlimiti*, Jovene, 2017.

———, *La competenza penale accessoria dell'Unione europea: problemi e prospettive*, in «DPC-TR» (2012) 1.

———, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Jovene, 2015.

———, *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, 2006.

———, *«Principi di diritto» e diritto penale europeo*, vol. 11 (= Annali), Università degli Studi di Ferrara, 1988.

BERNARDI Alessandro – CUPELLI Cristiano (Edd.), *Il caso Taricco e il dialogo tra le corti*, Jovene, 2017.

BERNARDI Silvia, *I «fratelli minori» di Bruno Contrada davanti alla*

Corte di cassazione, in «DPC Fasc» 2 (2017), 22.

BERNARDINI Maria Giulia, *L'Unione europea ed il trattato di Lisbona: nuove frontiere per la tutela multilivello dei diritti*, 407–445.

BERNARDONI Pietro, *Dalla Corte di Strasburgo nuovi criteri in materia di condizioni detentive ed art. 3 CEDU?*, in «RIDPP», 345–38.

BERNASCONI Alessandro, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *ED Annali*, vol. II, 2008, 1–105.

BEULKE Werner – FAHL Christian – VIGANÒ Francesco (Edd.), *Menschenrechte und Strafrecht. Ein Plädoyer für eine Neuorientierung*, in *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. Müller, 2015.

BIANCHETTI Raffaele, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva*, in «AP» (2019) 1, 27.

BIGIARINI Andrea, *Il caso Contrada e l'esecuzione delle sentenze della CEDU. Il punto di vista del processualista*, in «DPP» (2018) 2.

BIN Paolo Caretti Roberto – CARETTI Roberto, *Profili costituzionali dell'Unione Europea*, il Mulino, 2008.

BIN Roberto, *Taricco: spettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in «DPC» (20 novembre 2017).

BINI SMAGHI Lorenzo, *33 false verità sull'Europa (= Contemporanea)*, Il Mulino, 2014.

———, *Tornare a Maastricht*, in «Corriere della Sera» (13 agosto 2017).

BLAIOTTA Rocco, *Il sapere scientifico e l'inferenza causale*, in «CP» (2010) 3, 1265.

———, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, G. Giappichelli, 2020.

BLATT – DRESSLER, *High Court Case Summaries on Criminal Law*, West Publishing Company, 2001.

BOBBIO Norberto, *Kelsen e il problema del potere*, in C. ROEHRSEN (Ed.), *Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento*, 1983, 183–198.

BÖCKENFÖRDE Ernst-Wolfgang, *Stato, Costituzione, democrazia*, Giuffrè, 2006.

BOLIS Samuel, *Depenalizzazione del contrabbando e attenuata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea*, in «DPC» (8 novembre 2016).

BONAFEDE Massimo, *L'accertamento della colpa specifica*, CEDAM, 2005.

BONDI Alessandro, *Diritto al muro*, in A. BONDI et al. (Edd.), *Sul diritto in Europa. A margine del sessantunesimo Séminaire de droit comparé et européen*, 2019, 165–192.

———, *Governo e garanzie...e altri dualismi*, in «IP» (2017) 3, 696–725.

———, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, ESI, 1999.

———, *La geografia dei diritti*, in A. BONDI et al. (Edd.), *Sessant'anni di studi giuridici europei a Urbino: il Séminaire de Droit Européen*, 2019, 159–175.

———, *Le disposizioni sanzionatorie del titolo I*, in L. ZOPPOLI – P. PASCUCCHI – G. NATULLO (Edd.), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Carinci, 2^a 2010, 545–578.

———, *Odissea penalistica. Cercando Giustizia*, Urbino University Press, 2018.

———, *Philosophieverbot. L'agonia del diritto penale moderno*, in E. DOLCINI – C. E. PALIERO (Edd.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. 1, Giuffrè, 2006, 88–120.

———, *Questioni di metodo. Per una politica non abbandonata a sé stessa. O a un tweet.*, in «IP» (2019), 15–41.

———, *Stato di grazia. Condonare o commutare la pena secondo Costituzione*, in «StUrb» (2017) 3–4, 373–388.

———, *Tredici passi nel diritto penale europeo*, Ares, 2012.

———, *Vietato vietare*, in CECCHINI Enzo (Ed.), *...ma libera veramente*, La Piazza, 2014, 267–284.

BONINI Sergio, *Retorica, «simbolismo» e diritto penale: i possibili termini essenziali della problematica*, in *La retorica fra scienza e professione legale*, Giuffrè, 2004.

BONOMI Aldo, *Alla società liquida non basta la statistica per raccontarsi*, in «Sole 24 Ore» (19 novembre 2017).

BORGOGNO Roberto, *La “riserva di codice” e le altre modifiche al codice penale introdotte con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 2*, in «AP» (2018) 6, 20.

BORSARI Riccardo, *Diritto punitivo sovranazionale come sistema*, CEDAM, 2007.

BRICOLA Franco (Ed.), *Codice penale* (= Giurisprudenza sistematica

di diritto penale), UTET.

———, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, il Mulino, 1997.

BRUNELLI David, *Giustizia penale e agone politico: quando il contrasto interpretativo si scioglie nel tifo da stadio*, in «AP» (2020) 1, 1–4.

BUCCINI Goffredo, *Falsi problemi e veri numeri dell'allarme sicurezza*, *corriere.it*.

CAFARI PANICO Ruggero – TOMASI Laura, *Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell'Unione*, in «DPCE» (2008) I, 186–204.

CAIANIELLO Michele, *Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, «road map» e l'impatto delle nuove direttive*, in «DPC Fasc» (2015) 4, 70–85.

CALABRESI Guido, *Il dono dello spirito maligno. Gli ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro rapporti col diritto*, Giuffrè, 1996.

CALAMIA Antonio, *Diritto dell'Unione europea. Manuale breve*, Giuffrè, 2012.

CALISE Mauro, *La democrazia del leader*, Laterza, 2016.

CALLEJON Francisco Balaguer, *Costituzione europea e democrazia pluralista nella globalizzazione*, in «CGDV» (2015).

CALLIESS Galf-Peter – RENNER Moritz, *Between Law and Social Norms: The Evolution of Global Governance*, in «Ratio Juris» 22 (2009) 2, 260–80.

CANCELLARO Francesca, *A Bolzaneto e ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU*, in «DPC» (16 novembre 2017).

———, *Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU*, in «DPC» (13 novembre 2016).

CANESTRARI Stefano, *Diritto penale europeo e criteri d'imputazione soggettiva*, in *Offensività e colpevolezza: verso un codice penale modello per l'Europa*, CEDAM, 2002.

———, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, vol. 190 (= Seminario giuridico della Università di Bologna), Giuffrè, 1999.

CANESTRARI Stefano – FAENZA Francesca, *Il principio di ragionevolezza nella regolamentazione biogiuridica: la prospettiva del diritto penale*, in «Criminalia» (2008), 73–95.

CANTARO Antonio, *La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale*, XXXIII Convegno AIC, Firenze 16-17 novembre 2018, 2018.

CAPOGRASSI Giuseppe, *Il problema della scienza del diritto*, Giuffrè, 1970.

CARDIA Marco, *I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani*, in «RASE» (2010), 167.

CARINGELLA Francesco, *Scrivere per vincere*, Dike Giuridica Editrice, 2020.

CARLETTI Cristiana, *I diritti fondamentali e l'Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione*, 2005.

CAROFILIO Gianrico, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, 2015.

CARRARO Luca, *Il comportamento gravemente colposo del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro*, in «DPC-TR» (2019) 3.

CASSESE Antonio, *I diritti fondamentali nella Costituzione europea*, in L. LANFRANCHI (Ed.), *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Treccani, 2004, 71–87.

CASSESE Sabino, *Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale*, il Mulino, 2015.

———, *Governare gli italiani: Storia dello Stato*, il Mulino, 2014.

———, *Il governo del cambiamento tra promesse e passi indietro*, in «Corriere della Sera» (10 dicembre 2018), 3.

———, *La democrazia reale? È solo parlamentare*, in «Sole 24 Ore» (9 settembre 2018).

———, *Le lezioni della Costituzione*, in «Corriere della Sera» (23 luglio 2017).

CASTALDO Andrea, *L'imputazione oggettiva del delitto colposo d'evento*, a cura di C. de Maglie, Jovene, 1989.

CASTRONUOVO Donato, *I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali*, in «LP» (10 maggio 2020), 13.

———, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*:

un sistema a più livelli, in F. CURI et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, G. Giappichelli, 2019, 3–34.

———, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?*, in «AP» (2019) 2, 18.

———, *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, G. Giappichelli, 2019.

CATENACCI Mauro, *Responsabilità dell'ente e compliance aziendali: un'indagine statistica*, in «DPC» (17 novembre 2014).

CAVALIERE Antonio, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"*, in «AP» (2018) 3, 26.

CERRI Augusto, *Ragionevolezza delle leggi*, in *EGT XXV.*, 2005.

CERVANTES SAAVEDRA Miguel, *Don Chisciotte della Mancha*, a cura di B. Troiano e G. Di Dio, Newton Compton Editori, 2011.

CHERCHI Antonello – MARINI Andrea – PARIS Marta, *Riforme, attuazione stabile al 77%. Dalla manovra record di decreti*, in «Sole 24 Ore» (28 dicembre 2017).

———, *Riforme, mancano 166 decreti (e per 60 il tempo è scaduto)*, in «Sole 24 Ore» (14 aprile 2019).

CICCHETTI Enrico, *In Italia gli omicidi non sono mai stati così pochi. Anche in famiglia*, in «Il Foglio Quotid.» (17 agosto 2019).

CIPOLLA Pierluigi, *La depenalizzazione del 2016 nello specchio della razionalità neoliberale*, in «AP» (2019) 1, 25.

CISTERNA Alberto, *Appunti in materia di "riserva di codice", legislazione speciale ed azione penale nello Stato di diritto.*, 3.

CNR, *L'educazione giuridica. Modelli di legislazione giuridica*, ESI, 1980.

CODIGNOLA Agnese, *Apprendere con l'intelligenza artificiale*, in «Sole 24 Ore» (10 novembre 2019).

CONSORTE Francesca – GUERINI Tommaso, *Reati associativi e responsabilità degli enti: profili dogmatici e questioni applicative*, in «RASE» (2013), 265.

CONTIERI Enrico, *Dialettica del bene giuridico: per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Ospedaletto (Pisa), Pacini giuridica, 2019.

CORNACCHIA Luigi, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, G. Giappichelli, 2004.

CORTESI Maria Francesca et al. (Edd.), *Sistema penale e tutela delle*

vittime tra diritto e giustizia, DipLap, 2015.

COZZI Alessia-Ottavia, *Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: profili costituzionali*, Napoli, Jovene, 2017.

CRAINZ Guido, *La democrazia a un bivio*, in «Repubblica» (1 giugno 2018).

CRAINZ Guido – FUSARO Carlo, *Aggiornare la Costituzione*, Donzelli, 2016.

CUPELLI Cristiano, *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l'attesa sentenza della Corte di giustizia*, in «DPC» (11 dicembre 2017).

CURI Francesca, *L'imprenditore persona giuridica: il «sistema 231» nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in D. CASTRONUOVO et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro: profili penali*, G. Giappichelli, 2019.

———, *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L'homo faber nelle organizzazioni complesse*, Giuffrè, 1 edizione 2014.

DE FRANCESCO Giovannangelo, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in «RIDPP» (1988), 113–165.

DE FRANCESCO Giovannangelo – DI MARTINO Alberto – VALLINI Antonio, *Un nuovo progetto di Codice penale: dagli auspici alla realizzazione? Incontro di studio sul progetto di Codice penale (= Quaderni del Dipartimento di diritto pubblico, Università di Pisa)*, G. Giappichelli, 2001.

DE MARTIN Juan Carlos, *Tra democrazia e bit*, Codice, 2017.

DE SIMONE Giulio, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, 2012.

DE VERO Giancarlo – PANEBIANCO Giuseppina, *Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee (= Itinerari di diritto penale. Sezione saggi, 9)*, G. Giappichelli, 2007.

DEIDDA Beniamino, *La responsabilità per colpa in diritto penale*, in, vol. 2008, CSM, 2010.

———, *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *ED Annali*, vol. X, 2017.

DENCKER Friedrich – STRUENSEE Eberhard – NELLES Ursula, *Einführung in das 6. Strafrechtsreformgesetz 1998.*, C. H. Beck, 1998.

DI BLASE Antonietta, *Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali*, Atti di convegno, Dipartimento di Giurisprudenza. Università

Roma Tre Roma, 2013.

DI GERONIMO P, *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziale e valorizzazione della teoria organica*, in «RASE» (2010), 163.

DI GIOVINE Ombretta, *La causalità tra scienza e giurisprudenza*, in «Riv It Med Leg» (2016) 1, 29.

DI MAJO Luca, *La qualità della legislazione tra regole e garanzie*, Editoriale Scientifica, 2019.

DI SALVO Emanuele, *Causalità e responsabilità penale: problematiche attuali e nuove prospettive*, 2007.

DIAMANTI Ilvo, *Chi cerca l'uomo forte non vuole autoritarismo ma autorità*, in «Repubblica» (2 febbraio 2017).

———, *Populismo: una definizione indefinita per eccesso di definizioni*, in «Ital. Eur.» (14 ottobre 2010), in <https://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-4-2010/item/1793-populismo-una-definizione-indefinita-per-eccesso-di-definizioni.html> (Consultato: 4 febbraio 2019).

DINACCI Filippo Raffaele, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*, in «AP» (2020) 1, 1–14.

DONINI Massimo, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?*, in «RIDPP» 2 (2010), 1067–1098.

———, *Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle scelte di criminalizzazione*, in «Dei delitti e delle pene» (1998) 3.

———, *Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria*, in «RIDPP» (2016), 333–372.

———, *Il raddoppio del male*, in «Una Città» (2014) 212.

———, *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *ED*, vol. Annali III, 2010, 635–712.

———, *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in «LP» (20 novembre 2018), 28.

———, *L'art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in «DPP» (2018) 4.

———, *Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni «punitive» della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie*, in «DPC» (3 aprile 2018), 28.

———, *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in «DPC» (21 giugno 2012).

———, *Perché la legge non esiste senza il diritto*, in «SP», 1–30.

———, *Sicurezza e diritto penale*, in «CP» (2008), 3558–3572.

———, *Sussidiarietà penale e subsidiarietà comunitaria*, in «RIDPP» (2003), 141–141.

———, *Teoria del reato: una introduzione*, CEDAM, 1996.

DONINI Massimo – FOFFANI Luigi (Edd.), *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo* (= Collana del Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Ser. 3, 7), G. Giappichelli, 2018.

Dossier Viminale, in <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/ferragosto-2019-dossier-viminale> (Consultato: 15 agosto 2019).

DOVA Massimiliano, *Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo*, in «DPC» 4 (2015).

DÜNKEL Frieder et al. (Edd.), *Strafrecht Wirtschaftsstrafrecht Steuerrecht: Gedächtnisschrift für Wolfgang Joecks*, C.H.Beck, 2018.

DWORKIN Ronald, *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, 2010.

ENGISCH Karl, *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, 1970.

EPIDENDIO Tomaso, *Diritto comunitario e diritto penale interno. Guida alla prassi giurisprudenziale*, Giuffrè, 2007.

FACCHI Alessandra, *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino, 2007.

FELICE Emanuele, *La democrazia sul piano inclinato*, in «Repubblica» (23 settembre 2018).

FERRAJOLI Luigi, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989.

FERRI Delia, *Il rango delle norme CEDU tra teorica delle fonti e retorica dei diritti*.

FERRIGO Nadia, *Cresce la strage silenziosa 599 morti sul lavoro in 7 mesi Sempre più aziende in crisi risparmiano sulla sicurezza*, in «La Stampa» (2019), 3.

- FERRONE Vincenzo, *Diritti umani o diritti dell'uomo ?*, in «Sole 24 Ore» (aprile 2016).
- FEYNMAN Richard, *La scienza non è esatta*, in «Repubblica» (15 gennaio 2017), 1–2.
- FIANDACA Giovanni, *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, in «RIDPP» (1987), 836–880.
- , *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in «LP» (2006) 1.
- , *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia» (2013), 95–111.
- FIANDACA Giovanni – DI CHIARA Giuseppe, *Una introduzione al sistema penale*, Jovene, 2003.
- FIANO Fulvio, *Thyssen, pene confermate ai manager*, in «Corriere della Sera» (14 maggio 2016), 1–2.
- FIMIANI Pasquale, *Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte EDU, grande camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia*, in «DPC» (8 febbraio 2017).
- FINOCCHIARO Stefano, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in «DPC Fasc» (2018) 2.
- FIOCCA M. – MONTEODORO G., *Diritto alla sicurezza ed economia del terrore*, Luiss University Press, 2006.
- FIORE Carlo, *Legittima difesa, la riflessione del giurista Fiore*, in «ilmattino.it», in https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/legittima_difesa_diritto_penale_carlo_fiore-3994863.html (Consultato: 27 febbraio 2019).
- FISCHER Thomas, *Was zählt die Statistik der Polizei?*, in «Zeit Online» (2015), 1–12.
- , *Woher haben Sie dieses Geld?*, in «Zeit Online» (24 novembre 2015), 1–12.
- FLETCHER George P, *The Grammar of Criminal Law: American, Comparative, and International: Volume One: Foundations*, Oxford University Press, 2007.
- FLORA Giovanni, *“Covid regit actum”. Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe (“ragionevoli”?) ai principi costituzionali*, in «PDP» (12 maggio 2020), 7.
- FOFFANI Luigi – CASTRONUOVO Donato, *Casi di diritto penale*

dell'economia: 2, il Mulino, 2015.

FONDAROLI Désirée – ZOLI Carlo (Edd.), *Modelli organizzativi ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, G. Giappichelli, 2014.

FORTI Gabrio, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, 1990.

FORZINETTI Enrico, *Intelligenza artificiale e diritto: tutti i nodi legali ancora aperti*, *Corriere della Sera*, in http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/intelligenza-artificiale-diritto-tutti-nodi-legali-ancora-aperti/mondo-che-cambia_principale.shtml (Consultato: 4 dicembre 2017).

FOSCHI Paolo, *Morti bianche di chi sono le responsabilità*, in «Corriere della Sera» (13 settembre 2019), 2.

FRANCESCO Giovannangelo De, *Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello scenario dell'integrazione europea*, 2015, 1–18.

FRANCHI Paolo, *Il deficit di conoscenza della politica lontana dai cittadini*, in «Corriere della Sera» (31 luglio 2016), 1–2.

FROMMEL Monika, *Punitiver Populismus*, in F. HERZOG et al. (Edd.), *Rechtsstaatlicher Strafprozess und Bürgerrechte. Gedächtnisschrift für Edda Weßlau*, Duncker & Humblot, 2016, 495–505.

GAETA Piero, *Dell'interpretazione conforme alla CEDU: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale*, *archivio Penale*.

GALLI DELLA LOGGIA Ernesto, *Populismo senza qualità*, in «corriere.it» (10 dicembre 2018).

GALLIANI Davide, *L'interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. Pen. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare.*, in «DPC» (16 marzo 2017).

GALLO Marcello, *Colpa*, in *ED*, vol. VII, 1960, 1–28.

———, *Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa*, in «AP» (2019) 2, 7.

———, *La cosiddetta riserva di codice nell'art. 3-bis: buona l'idea, non così l'attuazione*, in «DPC» (20 novembre 2018).

GALLUCCIO Alessandra, *La Corte EDU esclude la natura penale del DASPO e, conseguentemente, la violazione del principio «ne bis in idem» in caso di misura disposta per fatti oggetto di una condanna penale*, in «DPC» (13 novembre 2018).

GAMBARDELLA Marco, *I modelli della legalità penale e la “vicenda Taricco”*, in «AP» (2017) 2.

GARGANI Alberto, *Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza del lavoro: responsabile «per definizione» la persona giuridica?*, in *SO-Mario Romano*, vol. III, Jovene, 2011, 1972–2005.

———, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di «riforma della disciplina sanzionatoria» (art. 2 L. 28.04.2014)*, in (2014), 1–25.

GARGIULO Pietro, *Sicurezza collettiva (diritto internazionale)*, in *ED Annali*, vol. IX, 2016.

GARLATI Loredana, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in «DPC Fasc» (2017) 4.

GATTA Gian Luigi, *Decreto sicurezza*, in «Quotid. Leg.» (2009), 1–7.

———, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in «DPC» (25 gennaio 2016).

———, *Sulla legittima difesa domiciliare una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all’esame del Parlamento*, in «DPC» (22 ottobre 2018).

———, *Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza covid-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19*, in «SP» (26 marzo 2020).

GENTILE Gianluca, *L’illecito colposo dell’ente collettivo: riflessioni alla luce del corporate manslaughter*, G. Giappichelli, 2009.

GIALUZ Mitja, *Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in «DPC» (29 maggio 2019), 23.

GILIBERTO Andrea, *Legittima l’applicazione di sanzioni tributarie e penali per il medesimo fatto quando i soggetti puniti siano diversi*, in «RIDPP», 1224–1227.

GIULIANI Alberto, *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015.

GIUNTA Fausto, *La legalità della colpa*, in «Criminalia» (2018), 49–170.

GRASSO Giovanni – SICURELLA Rosaria, *Lezioni di diritto penale europeo*, 2007.

GRISERI Paolo, «*Per la Thyssen ingiustizia è fatta chi aveva più colpe non sta pagando*» (intervista a Raffaele Guariniello), in «*Repubblica*» (3 dicembre 2017).

GUARINIELLO Raffaele, *Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile*, in «*Igiene Sicurezza Lav.*» (1997), 341.

GUASTINI Riccardo, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, 2010.

GUERINI Umberto (Ed.), *Il diritto penale dell'Unione europea: la normativa, la dottrina, la giurisprudenza europea in materia penale e la cooperazione giudiziaria*, 2008.

GUERRA Carlos Augusto Casanova – CIVELLO Gabriele, *Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed Classical View of Causality and Criminal Culpability*, in «*AP*» (2018) 3, 18.

GUZMÁN DALBORA José Luis – FORNASARI Gabriele – MACILLO Alessandra, *Elementi di filosofia giuridico-penale* (= Quaderni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, 12), ESI, 2015.

HARATSCH Andreas – BONINI Monica – KOENIG Christian, *Diritto europeo. Introduzione al diritto pubblico e privato*, Giuffrè, 2000.

HART Herbert L. A., *Contributi all'analisi del diritto (Civiltà del diritto)*, a cura di V. Frosini, Giuffrè, 1964.

HART-HÖNIG Kai, *Verteidigung von Unternehmen und Compliance im globalisierten Strafrecht*, in *25 Jahre ARGE Strafrecht*, 2009, 530–552.

HASSEMER Winfried, *Erscheinungsformen des modernen Rechts*, Klostermann Verlag, 2007.

———, *Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria*, in «*Criminalia*» 1 (2007) M, 73–106.

———, *Perché punire è necessario*, il Mulino, 2012.

HASSEMER Winfried – KAUFMANN Arthur, *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, vol. 593, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 7^a 1994.

HELLMANN Uwe – BECKEMPER Katharina, *Wirtschaftsstrafrecht*, Kohlhammer, 2004.

IACOVIELLO Francesco, *I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva: la disagevole prova della partecipazione ad associazione per delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso*, in «*CP*» (1993), 852.

IANNINI Augusta, *L'impresa e la crisi economica: analisi e prospettive alla luce delle proposte di modifica della 231/2001*, in «RASE» (2011), 187.

IASEVOLI Clelia, *La 'metamorfosi' efficientista della Cassazione penale*, in «AP» (2018) 6, 19.

ICHINO Pietro, *Come il metodo sperimentale può contribuire al progresso del diritto del lavoro*, in «Riv It Lav» (2011), 393.

IMARISIO Marco, *Definitive le sei condanne: così finisce il caso Thyssen*, in «Corriere della Sera» (14 maggio 2016), 16–18.

INSOLERA Gaetano, *Causalità e reati plurisoggettivi*, in «RIDPP» (2007), 563–574.

———, *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in G. INSOLERA et al. (Edd.), *Introduzione al sistema penale*, vol. 1, G. Giappichelli, 2006.

INSOLERA Gaetano – CADOPPI Alberto, *Introduzione al sistema penale*, G. Giappichelli, 2006.

INSOLERA Pietro, *Depoliticizzare il sistema di giustizia penale? Un approccio "istituzionalista" contro il populismo penale (recensione a R.E. BARKOW, Prisoners of Politics. Breaking the Cycle of Mass Incarceration, Harvard University Press, Cambridge (Ma)- London, 2019, 291 pp.)*, in «CJN» (20 gennaio 2020).

ISTAT, *Giustizia criminalità e sicurezza*, 2014.

JESCHECK Hans Heinrich, *Dogmatica penale e politica criminale. Nuove in prospettiva comparata*, in «IP» (1985), 507–533.

JESCHECK Hans-Heinrich – WEIGEND Thomas, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil.*, Duncker & Humblot, 5^a 1996.

KAISER Günther, *Kriminologie. Ein Lehrbuch*, C.F. Müller, 1980.

KAUFMANN Arthur, *Die Geschitlichkeit des Rechts im Lichte der Hermeneutik*, in *FS-Engisch*, Vittorio Klostermann, 1969, 243–273.

———, *Rechtsphilosophie*, C. H. Beck, 2007.

KELSEN Hans, *Causality and Imputation*, in «Ethics» 61 (1950) 1, 1–11.

KINDHÄUSER Urs, *Zur Kausalität im Strafrecht*, in P.-A. ALBRECHT et al. (Edd.), *Festschrift für Walter Kargl zum 70. Geburtstag*, Berliner Wiss.-Verl, 2015, 253–272.

KOSTORIS Roberto E, *La Corte Costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei «controlimiti» e scontro tra paradigmi*, in «DPC» (2017).

LANCELLOTTI Gianfranco – LANCELLOTTI Francesco, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: uno scudo processuale per le società e gli enti*, G. Giappichelli, 2011.

LANZI Massimiliano, *Error iuris e sistema penale: attualità e prospettive* (= Itinerari di diritto penale, 91), G. Giappichelli, 2018.

LEA Ypi, *Costituzione*, in *ET Agg. VII*, 408-412., 2007.

LEGRENZI Paolo, *Quando la statistica nasconde le insidie del giudizio*, in «Sole 24 Ore» (3 marzo 2019).

LENTI Libero, *Statistica*, in *NDI*, vol. XVIII, 1971.

LÉVY Bernenry, *Saranno i poveri a pagare il trionfo del populismo globale*, in «La Stampa» (13 novembre 2016).

LICCI Giorgio, *Figure del diritto penale: il sistema italiano*, G. Giappichelli, 4. ed 2017.

LONGO Alessandro, *I diritti umani ai tempi di internet*, in «Sole 24 Ore» (ottobre 2014).

LONGO Andrea, *Taricco-bis: un dialogo senza comunicazione*.

LOSAPPIO Giuseppe, *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*, in «DPC» (23 maggio 2017).

———, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. tempus fu(g)it*, in «DPC Fasc» (2019) 7–8, 62.

LUCIANI Massimo, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *ED Annali*, vol. IX, 2016.

LUPO Ernesto, *La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in «DPC Fasc» (9 gennaio 2017) 12.

LURY D. A. – FULLER M. F., *La statistica*, Liguori, 1982.

MADIA Nicola, *Ne bis in idem europeo e giustizia penale: analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d'insieme*, Wolters Kluwer : CEDAM, 2020.

MAGLIE Cristina DE – SEMINARA Sergio (Edd.), *Scienza e causalità* (= Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali Nuova serie, 115), CEDAM, 2006.

MAGRO Maria Beatrice, *Scienze e scienza penale. L'integrazione tra saperi incommensurabili nella ricerca di un linguaggio comune*, in «AP» (2019) 1, 38.

MAIELLO Vincenzo, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo (Studi di scienze penalistiche integrate)*, vol. 12, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

MAIWALD Manfred, *Non c'è dolo senza colpa. la teoria dell'imputazione oggettiva nella dottrina italiana*, in «RIDPP» (2018) 1.

MALDONATO Lucia, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in «DPC-TR» (2019) 2, 401–416.

MANACORDA Stefano, *Il decreto 231 tra organizzazione, qualità ed etica aziendale*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in «RASE» (2012), 29.

———, *The Taricco saga: A risk or an opportunity for European Criminal Law?*, in «New J. Eur. Crim. Law» 9 (marzo 2018) 1, 4–11.

MANCINI Chiara, *L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive*, in «RASE» (2007), 53–56.

MANCINI Italo, *Diritto e società: Studi e testi (Filosofia e storia delle idee)*, Quattroventi, 1993.

MANES V Zagrebelsky V – ZAGREBELSKY-MANES, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, 2011.

MANES Vittorio, *La «svolta» Taricco e la potenziale «sovversione di sistema»: le ragioni dei controlimiti*, in «DPC» (2016).

———, *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale)*, C. cost., 2011.

———, *Ragionevolezza delle norme penali* in «*Il Libro dell'anno del Diritto*»m 2012, in *treccani.it*, 2012, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/ragionevolezza-delle-norme-penali_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/ragionevolezza-delle-norme-penali_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)) (Consultato: 6 agosto 2019).

MANTOVANI Ferrando, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in «RIDPP» (2004) 4, 984.

———, *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, CEDAM, 10^a 2017.

———, *Dogmatica e politica criminale, oggi*, in «RIDPP», 781–799.

———, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in «RIDPP» (2009), 536–546.

———, *Insicurezza e controllo della criminalità*, in «RIDPP» (2010) 3, 1003–1015.

MARINI Andrea – PARIS Marta – CHERCHI Antonello, *Riforme, da Letta a Conte 349 decreti attuativi in attesa*, in «Sole 24 Ore» (18 agosto 2019).

MARINI Giulio, *Note sull'interpretazione*, Jovene, 1997, 317–325.

MARINUCCI Giorgio, *Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria*, in «RIDPP» (2009), 523–535.

———, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in «RIDPP» (2005), 29–59.

———, *Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza*, in «RIDPP» (1996) 2, 423.

MARRA Gabriele, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, G. Giappichelli, 2018.

———, *I modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro*, in L. ZOPPOLI – P. PASCUCCI – G. NATULLO (Edd.), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, IPSOA, 2^a 2010.

———, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in «Olympus» (2012) 8.

———, *Legalità ed effettività delle norme penali. La responsabilità dell'amministratore di fatto*, G. Giappichelli, 2002.

———, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, G. Giappichelli, 2009.

———, *Riserva di codice*, in *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei*, G. Giappichelli, 2018.

———, *Verso un diritto penale sperimentale? Metodo ed empiria del canone dell'extrema ratio*, Aras Edizioni, 2012.

MARRO Enrico, «*I numeri? Serve una centrale unica per evitare confusione sul lavoro*», in «Corriere della Sera» (1 maggio 2015), 4–5.

MARTINO Alberto DI, «*Caporalato*» e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, in «DPC Fasc» (2015) 2, 106–126.

MASIA Vittorio, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, vol. 2001, 2008.

MASIERO Francesca, *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU. Profili penali*, in «DPC Fasc» (2018) 2.

MASSARENTI Armando, *Douglas North un Nobel alla libertà*, in «Sole 24 Ore» (29 novembre 2015).

MASSARO Antonella, *Taricco 2 - Il ritorno (sui propri passi?). I controlimiti come questione che «spetta ai giudizi nazionali»: cambiano i protagonisti, ma la saga continua*, in «GP» (2017) 12.

MAURIZIO Iaccarino, *Precauzione, Principio di*, in *ET Agg. VII, 41.*, 2005.

MAYWALD Manfred, *Die ThyssenKrupp-Urteile der italienischen Justiz und das Problem des dolus eventualis. Rechtsvergleichende Bemerkungen*, in W. BEULKE – C. FAHL (Edd.), *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, C. für Müller, 2015.

———, *L'evoluzione del diritto penale tedesco i un confronto con il sistema italiano*, a cura di V. Militello, G. Giappichelli, 1993.

MECCARELLI Massimo – PALCHETTI Paolo – SOTIS Carlo, *Il lato oscuro dei Diritti umani*, Dykinson S.L., 2014.

MÉRÖ Lászlò, *Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana*, Dedalo, 2000.

MEYER Jürgen, *Die künftige Europäische Verfassung und das Strafrecht*, in *FS- Eser*, C. H. Beck, 2005, 797–806.

MEZZETTI Enrico, *L'enticidio: una categoria penalistica da ricostruire ed una conseguenza per l'azienda da evitare*, in «DPC Fasc» (2018) 1.

MILITELLO Vincenzo, *Zur Identität der Strafrechtswissenschaft in der Mehrebenen- Rechtsordnung*, in R. HEFENDEHL – T. HÖRNLE – L. GRECO (Edd.), *Festschrift für Bernd Schünemann zum 70. Geburtstag am 1. November 2014*, De Gruyter, 2014.

Ministero della giustizia - Schema di D.lgs. - Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale - Relazione, 8 febbraio 2018, in https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN49591&previousPage=mg_1_2_1 (Consultato: 26 marzo 2018).

MINNITI Giovanna, *Finalità cautelari della norma, sua evoluzione nel tempo e accertamento della colpa*, 2006.

MOCCIA Sergio, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, ESI, 1992.

MONACO Lucio, *Prospettive dell'idea dello «scopo» nella teoria della*

pena, Jovene, 1984.

———, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «StUrb» (1980), 399–493.

MORCHN Gregorio Robles, *Teoria del diritto. Fondamenti di teoria comunicazionale del diritto*, G. Giappichelli, 2007.

MUCCIARELLI Francesco, *Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem una...*, in «DPC» (11 giugno 2018).

MUNRO Vanessa E., *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, in «New Crim. Law Rev.» 12 (2009) 2, 323–326.

MURA Alberto, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza francese*, in «CP» (2017) 9, 3396.

MUSACCHIO Vincenzo, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in «Lav. Previd. Oggi» (2010) 1.

———, *Il trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo*, in «RP» (2008) 5, 471–474.

NAPPI Aniello, *Condotta omissiva e colpa per omissione: la causalità tra diritto e processo.*, in «CP» (2004) 12, 4296.

NASCIMBENE Bruno, *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della corte di giustizia dell'unione europea*, in «SP» (2020) 4.

NEGRI Daniele, *Dallo 'scandalo' della vicenda Taricco risorge il principio della legalità processuale*, in «AP» (2017) 2, 359–360.

NOLL Peter, *Strafrechtswissenschaft und Gesetzgebung*, in «ZStW» (1990) 92, 77.

OLIVÉ Enric, *Europe of human rights. Identity and differences in a common framework (A philosophy for Europe)*, Aras, 2004.

ORLANDI Renzo, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione Criminal Justice in the Prism of Information Rules of Procedure and Deforming Refractions*, in «DPC Fasc» (2017) 3.

PACE L., *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2012.

PADOVANI Tullio, *Diritto penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

———, *Il grado della colpa*, in «RIDPP» CXV (1969) 1, 819–893.

———, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in «RTDPE» (1996) 4, 1157–1171.

PAGLIARO Antonio, *Alcuni aspetti del Progetto Pisapia: responsabi-*

lità da rischio totalmente illecito e rapporto di causalità, in *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. III, Giuffrè, 2009, 221–231.

———, *Causalità e diritto penale*, in «CP» (2004) 9, 1037.

———, *Causalità (rapporto di)*, in *ED Annali*, vol. I, 2007, 1–31.

———, *Il principio di colpevolezza*, in *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. III, Giuffrè, 2009, 105–110.

PAGLIARO Antonio, *Il reato*, Trattato di diritto penale: parte generale, Giuffrè, 2007.

PALA Massimiliano, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, *www.altalex*.

PALADIN Livio, *Ragionevolezza (principio di)*, in *ED Annali*, vol. I, 1997, 1–21.

PALAZZO Francesco, *La Consulta risponde alla “ Taricco ”: punti fermi , anzi fermissimi , e dialogo aperto*, in «DPP» (2017) 3, 285–289.

———, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in «DPP» (2016) 3, 285–289.

———, *La tutela della persona umana: Dignità, salute, scelte di libertà*, in (23 settembre 2019).

———, *Una lettura di dati statistici*, in «DPC» (2016), 1–4.

PALIERO Carlo Enrico, *Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale causality and probability through criminal law and legal medicine*, in «Riv It Med Leg» (2015) 4, 1507.

———, *Il diritto liquido pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in «RIDPP» (2014) 3, 19.

———, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale decriminalizzazione dei reati bagatellari*, CEDAM, 1985.

PALLOTTA Omar Makimov, *Taricco II: taking (fundamental) rights seriously (Osservazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017 in causa C-42/17)*, in «AIC» (2018) 1, 10.

PAONESSA Caterina – ZILLETTI Lorenzo (Edd.), *Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie.*, Pacini giuridica, 2016.

PAPA Michele, *Codici e leggi speciali. progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in «RIDPP» (2019), 417–436.

- , *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme (Itinerari di diritto penale)* (= Itinerari di diritto penale), G. Giappichelli, 1997.
- PARODI Cesare – SELLAROLI Valentina, *Sistema penale e intelligenza artificiale: molte speranze e qualche equivoco*, in «DPC Fasc» (2019) 6.
- PASCUCCI Paolo, *Dopo la Legge n. 123 del 2007 (Quaderni di Olympus)*, Aras Edizioni, 2008.
- , *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, in «GDLRI» (2012) 135, 441–452.
- , *La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del D.LGS n. 81/2008 dopo il jobs act*, Aras, 2017.
- , *Prevenzione e organizzazione nel diritto della sicurezza sul lavoro*, in «Sociol. Dirit.» (2011) 3135, 175–182.
- PASCUCCI Paolo – LAZZARI Chiara – ANGELINI Luciano, *I «sistemi» di vigilanza e di controllo nel diritto della salute e sicurezza sul lavoro*, in «Lav. Dirit.» 4, 621–638.
- PASQUALE Patrizia De – DAMATO Nicoletta Parisi Antonietta, *Argomenti di diritto penale europeo*, G. Giappichelli, 2011.
- PAT. M., *L'ispettore: «Siamo pochi e malpagati»*, in «Repubblica» (14 ottobre 2019).
- PAULSON Stanley L – DREIER Ralf (Edd.), *Gustav Radbruch - Rechtsphilosophie. Studienausgabe*, UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 1999.
- PAVANELLO Elisa, *La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico. Societas publica delinquere potest*, Padova University Press, 2011.
- PAVARINI Massimo, *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *Storia d'Italia. La criminalità*, vol. XII, Einaudi, 1997, 983–1034.
- , *Sistema di informatizzazione del diritto penale complementare (Ricerca MURST)*, s.d.
- PAVESI F., *A proposito della «massima sicurezza tecnologica» esigibile dal datore di lavoro*, in «CP» (2007), 1201.
- PELLICANI Luciano, *Democrazia*, in *ET Agg. VII*, 431-432., 2007.
- PERELMAN Cham, *Logica giuridica nuova retorica (Civiltà del diritto)*, Giuffrè, 1979.

PESENATO Alberto – PESENATO Elisa, *Organismo di vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex DLGS 231/2001: applicazione per società non quotate e PMI: i casi TT spa e Karrell srl*, IPSOA, 2013.

PETER Häberle, *Potere costituente (teoria generale)*, Treccani, 2001.

PIERGALLINI Carlo, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in «RIDPP» (1997), 1473–1495.

———, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo» ex 231/2001*, in *Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi (CSM)*, 2011, 26–28.

PIRIS C., *Il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2013.

PIVA Daniele, *La responsabilità del vertice per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Jovene.

POLIMENI Simona – CALABRIA di Reggio, *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l'«evoluzione» dei controlimiti attraverso il «dialogo» tra le Corti, dopo la sent. cost. n. 115/2018*, in «AIC» (2018) 2, 26.

POPPER Karl R., *Logica della scoperta scientifica. Il carattere auto-correctivo della scienza*, tradotto da M. Trinchero, Einaudi, 2010.

PRESSACCO Luca, *Il caso Taricco e l'ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico*, in «RIDPP» (2018), 356–359.

Progetto del codice penale per il Regno d'Italia e disegno di legge. Vol. I e III. Relazione Ministeriale (Zanardelli), 1887.

PULITANÒ Domenico, *Gestione del rischio da esposizione professionale*, in «CP» (2006), 783.

———, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *DDP Aggiorn.*, UTET, 2000, 389–398.

———, *Ignoranza della legge (dir. pen.)*, in *ED*, vol. XX, 1970, 1–39.

———, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in «RIDPP» (2006) 3, 795.

———, *La misura delle pena, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*.

———, *Legittima difesa: fra retorica e problemi reali*, in «DPC» (2017) 4.

———, *Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza*, in «DPC Fasc» (2019) 5, 205–212.

———, *Obblighi costituzionali di tutela penale*, in «RIDPP» (1983),

484.

———, *Politica criminale*, in *ED*, vol. XXXIV, 1985, 73–100.

———, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *ED Annali*, vol. VI.

PUPPE Ingeborg, *Idealkonkurrenz und Einzelverbrechen. Logische Studien zum Verhältnis von Tatbestand und handlung*, 1979.

RAMPINI Federico, *L'ultima sfida alla democrazia*, in «Repubblica» (7 maggio 2017).

RANSIEK Andreas – HÜLS Silke, *Strafrecht zur Regulierung der Wirtschaft*, in «Z. Für Unternehm.- Gesellschaftsrecht» 38 (2009) 2.

RECCHIA Nicola, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale*, in «DPC» (2 febbraio 2015).

Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, Padova University Press, 2016.

RICCARDI Giuseppe, «Patti chiari, amicizia lunga». *La Corte Costituzionale tenta il «dialogo» nel caso Taricco, esibendo l'arma dei controlimiti*, in «DPC» (2017), 1–20.

RIVELLO Pierpaolo, *I rapporti tra giudizio penale e tributario ed il rispetto del principio del ne bis in idem*, in «DPC Fasc» (2018) 1.

ROCCO Alfredo, *Lav. preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V.

ROCCO Arturo, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale (1910)*, in *Opere giuridiche* (= Biblioteca del Foro italiano), Società editrice del Foro italiano, 1932.

RODOTÀ Stefano, *Democrazia e Costituzione*, Castelvevchi, 2016.

———, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012.

———, *Lo stato indifferente*, in «Repubblica» (24 luglio 2015).

ROMANO Mario, *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè, 1987.

———, *Criterio di ragionevolezza e controllo di legittimità costituzionale*, in *Commentario al codice penale*, Giuffrè, 2004, 21.

———, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «RIDPP» (2014) 2, 10.

———, *Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella)*, in «RIDPP» (2017), 1–13.

ROMANO Mario – D’ALESSANDRO Francesco, *Nesso causale ed esposizione ad amianto dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle sezioni unite*, in «RIDPP» (2016) 3, 1129.

RONCO Mauro, *Interruzione del nesso di causalità e principio di offensività*, in «DPP» (2007) 6, 819–826.

ROSSI Alessandra – GERINO Francesco, *Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, in «RASE» 2 (2009), 5–24.

ROXIN Claus, *Considerazioni di politica criminale sul principio di colpevolezza*, in «RIDPP» (1989), 369–381.

———, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato (Studi di scienze penalistiche integrate)*, a cura di S. Moccia, ESI, 1998.

———, *Strafrecht: Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenlehre*, Verlag C.H. Beck, 4^a 2006.

RUMIATI Raffaella Ida, *Verso un’educazione fondata sulle competenze*, *lavoce.info*.

RUSSELL Bertrand, *Storia della filosofia occidentale e dei suoi rapporti con le vicende politiche e sociali dall’antichità a oggi*, TEA, 2012.

S.A., *Arriva il report congiunto di Istat, Inps, Inail e ministero*, in «Sole 24 Ore» (2016).

SALMON Christian, *Populismo e post-verità*, in «Repubblica» (24 dicembre 2016), 1–5.

SANTAMARIA Dario, *Colpevolezza*, in *ED*, vol. VII, 1960, 1–30.

SARZANA Carlo, *Il sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001: riflessioni e proposte*, in «RASE» (2008) 1, 7–22.

SATZGER Helmut, *Internationales und europäisches Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht, Völkerstrafrecht*, Nomos, 8. Auflage 2018.

———, *Wie strikt ist das Doppelbestrafungsverbot innerhalb der Europäischen Union wirklich?*, in R. KERT – A. LEHNER – F. HÖPFEL (Eds.), *Vielfalt des Strafrechts im internationalen Kontext: Festschrift für Frank Höpfel zum 65. Geburtstag*, NWV, 2018, 565–575.

SCEVI Paola, *L’interpretazione della legge penale: il divieto di analogia e la questione dell’interpretazione estensiva*, in «AP» (2020) 1,

2–38.

SCHAUER Frederick, *Il ragionamento giuridico: una nuova introduzione*, a cura di G. B. Ratti e V. Velluzzi, Carocci, 2016.

SCHNEIDER Hans Joachim, *Internationales Handbuch der Kriminologie: Grundlagen der Kriminologie*, Walter de Gruyter, 1^a 2007.

SCHÜNEMANN Bernd, *L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica Federale Tedesca*, in «RIDPP» (1990), 3–35.

SCOLETTA Marco, *Il ne bis in idem “preso sul serio” la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abuso del mercato (e i possibili riflessi nell'ordinamento italiano)*, in (17 giugno 2019).

SCORDAMAGLIA Irene, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, in «DPC» (5 febbraio 2015).

SELMINI Rossella – ARCIDIACONO Eugenio – NOBILI Gian Guido, *La criminalità in Italia*, FISU, 2014.

SELVAGGI Nicola, *L'interesse dell'ente collettivo: quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*, Jovene, 2006.

SICURELLA Rosaria, *Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione. L'actio finium regundorum della Consulta nell'ordinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli*, in «DPC» (2017).

SILVA Chiara, *La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità*, in «Arch. PENALE» (2019) 1, 38.

———, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti (= Giustizia penale ed economica, 3)*, G. Giappichelli, 2018.

SJÖSTRÖM Henning, *Il talidomide e il potere dell'industria farmaceutica / H. Sjostrom, R. Nilsson. E in Italia? / di Giulio A. Maccacaro*, tradotto da A. Maccacaro, a cura di R. Nilsson, Feltrinelli, 2^a 1977.

SOTIS Carlo, *“Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”. Riflessioni su corte costituzionale 24 del 2017 (caso Taricco)*, in «DPC» 2017 (3 aprile 2017) 1, 1–17.

SPANGHER Giorgio, *Covid-19: nel disastro si vede chiaro*, 21 aprile 2020, in <https://penaledp.it/covid-19-nel-disastro-si-vede-chiaro/> (Consultato: 23 aprile 2020).

SPINELLI Altiero, *Europeismo*, in *Enciclopedia del Novecento*, vol. II, 1997, 855–864.

STAFFLER Lukas, *Verfassungsidetitit und strafrechtliche Verjährung / Das (vorläufige) Ende des Konflikts zweier Höcstgerichte in der Rechtssache Taricco*, in «EuGRZ» (19 dicembre 2018) 21–23.

Statistiche europee, INAIL, 21 settembre 2019.

STELLA Federico, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, 1975.

STELLMACHER Martin, *Das Prinzip der Republik: die Entstehung des Politischen im Modus der Rechtsfindungspraxis* (= Studien zur Theorie und Empirie der Demokratie), Nomos, 2018.

STILE Antonio M. – FIORELLA Antonio – MONGILLO Vincenzo (Edd.), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente* (= Pubblicazioni del Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Roma «La Sapienza», 92), Jovene, 2014.

STORTONI Luigi, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema*, in «RIDPP» (2019), 379–396.

———, *L'imputato ai tempi del COVID - 19*, 16 aprile 2020, in <https://penaledp.it/limputato-ai-tempi-del-covid-19/> (Consultato: 23 aprile 2020).

SUMMERER Kolis, *Causalità ed evitabilità: formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Pisa, ETS, 2013.

TERMINE Anna, *Il nuovo art. 13 D. lgs. 2000/74: ragionevole una deroga alla retroattività in bonam partem?*, in «DPC Fasc» (2017).

TORRE Valeria, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in D. CASTRONUOVO et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, G. Giappichelli, 2020, 35–70.

TWINING William – MIERS David, *Come far cose con regole: interpretazione e applicazione del diritto*, a cura di C. Garbarino e R. Guastini, Giuffrè, 1990.

UBERTIS Giulio, *Diritti fondamentali e dialogo tra le corti: fantascienza giuridica?*, in «RIDPP» (2014) 4, 10.

———, *Prova scientifica e giustizia penale*, in «RIDPP» (2016) 3, 1192.

VALENTINI Vico, *Le fattispecie incriminatrici speciali o relative a particolare esigenze di tutela*, in V. TORRE et al. (Edd.), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, G. Giappichelli, 2020, 285–350.

VALLINI Antonio, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto*

penale artificiale (= Itinerari di diritto penale. Monografie, 19), G. Giappichelli, 2003.

———, *Tracce di ne bis in idem sostanziale lungo i percorsi disegnati dalle Corti*, in «DPP» (2018) 4.

VASSALLI Giuliano, *Codice penale*, in *ED*, vol. VII, 1960, 1–22.

———, *Colpevolezza*, in «EGT» VI (1988).

VELLUZZI Vito, *Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto*, in «Criminalia» (2008), 493–507.

VENEZIANI Paolo, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*.

VERO Giancarlo De, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in «RIDPP» (2016) 2, 559.

VERVAELE John A. E., *Ne bis in idem: verso un principio transnazionale in UE?*, in «RIDPP» 1 (2014) 4, 32–66.

VIAZZI Claudio, *L'accertamento del nesso causale: ruolo della medicina legale e ricostruzione giuridica del fatto*, in «Riv It Med Leg» (2012) 1, 33.

VIGANÒ Francesco, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra «guerra» e «dialogo»*, in «DPC» (14 luglio 2014).

———, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in «DPC» 13 (2016), 1–13.

———, *Le parole e i silenzi. Osservazioni sull'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in (27 marzo 2017).

———, *Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la cassazione chiude il caso contrada*, in «DPC» (26 settembre 2017).

VILLANI Ugo, *Istituzioni di diritto dell'unione Europea*, Cacucci, 2013.

VOGLIOTTI Massimo, *Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi*, in «DPC» (2 novembre 2016).

VOLK Klaus, *Die Wahrheit vor Gericht: Wie sie gefunden und geschunden, erkämpft und erkaufte wird*, C. Bertelsmann Verlag, 2016.

———, *Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo (Studi di scienze penalistiche integrate)*, ESI, 1998.

———, *Zur Abgrenzung von Tun und unterlassen. Dogmatische Aspekte und kriminalpolitische Probleme*, in H. H. JESCHECK – T.

- VOGLER (Edd.), *FS-Tröndle*, De Gruyter, 1989.
- WABNITZ Heinz-Bernd – JANOVSKY Thomas, *Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.*, München, C. H. Beck, 2003.
- WALZER M., *Sfere di giustizia* (= Sagittari Laterza), Laterza, 2008.
- WEISSER Michael, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, il Mulino, 1989.
- WELZEL Hans, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit.*, Vandenhoeck.
- WIKSTRÖM Per-Olof H., *Social Ecology of Crime*, in <http://www.oxfordbibliographies.com/display/id/obo-9780195396607-0027> (Consultato: 30 giugno 2020).
- WILLIAMS Frank P – MCSHANE Marilyn, *Devianza e criminalità (Le vie della civiltà)*, il Mulino, 1999.
- ZACCARIA Giuseppe, *La comprensione del diritto*, Editori Laterza, 2012.
- ZAGREBELSKY Gustavo, *Il Diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Einaudi, 2018.
- , *Principi e voti: la Corte costituzionale e la politica* (= Vele, 18), G. Einaudi, 2005.
- ZILLER Jacques, *La nuova Costituzione europea*, Il Mulino, 2004.
- ZIPF Heinz, *Politica criminale*, Giuffrè, 1989.
- ZIRULIA Stefano, *Mesotelioma da amianto e prova della causalità individuale: a volte è possibile*, in «SP» (13 maggio 2020), 6.
- ZOPPOLI Lorenzo – PASCUCCI Paolo – NATULLO Gaetano (Edd.), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori: commentario al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81: aggiornato al D. lgs. 3 agosto 2009, n. 106* (= Leggi e lavoro, 15), IPSOA, 2^a 2010.

